

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

684° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
3 ^a - Affari esteri	» 9
4 ^a - Difesa	» 19
5 ^a - Bilancio	» 20
6 ^a - Finanze e tesoro	» 28
7 ^a - Istruzione	» 30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 54
10 ^a - Industria	» 120
11 ^a - Lavoro	» 122
12 ^a - Igiene e sanità	» 125
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 128
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 133

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 142
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	» 168
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	» 171
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 172
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 179

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno; Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sugli infortuni sul lavoro *Pag.* 180

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri Pag. 187

2^a - Giustizia - Pareri » 192

5^a - Bilancio - Pareri » 193

10^a - Industria - Pareri » 203

CONVOCAZIONI Pag. 204

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,25.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 11725/05 R.G.N.R.

Il PRESIDENTE informa che in data 19 gennaio 2006 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 11725/05 R.G.N.R. trasmessa dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo il 9 gennaio 2006 (*Doc. IV, n. 11*).

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore VIZZINI.

Congedato il senatore Vizzini, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 11725/05 R.G.N.R.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il presidente Crema di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 17) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 9135/05 R.G.N.R. – 6693/05 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il PRESIDENTE informa che in data 23 gennaio 2006 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 17, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Raffaele Iannuzzi con riferimento al procedimento penale n. 9135/05 R.G.N.R. – 6693/05 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

I magistrati Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli, con atti separati, hanno querelato il senatore Raffaele Iannuzzi per il contenuto di due articoli di stampa – pubblicati il 17 novembre 2004 su «Il Giornale» e il 25 novembre 2004 su «Panorama» – asseritamente diffamatori in quanto ricostruirebbero la gestione della Procura della Repubblica di Palermo con «accanimento davvero persecutorio». Anche i direttori delle due pubblicazioni sono querelati per la responsabilità di cui all'art. 57 del codice penale.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori ZICCONI, FASSONE, CASTAGNETTI, MARITATI e SODANO Tommaso, nonché il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Iannuzzi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Pirovano di redigere la relazione per l'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, nonché l'impossibilità di procedere all'esame delle materie di verifica dei poteri per le quali è richiesto l'accertamento della presenza del numero legale di cui all'articolo 30, comma 1, primo periodo, del Regolamento, il PRESIDENTE rinvia l'esame delle rimanenti questioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

594^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 15,25.**CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente per esprimere alcuni pareri urgenti.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,50.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE

Il presidente PASTORE riferisce sull'audizione informale, appena svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di esponenti del Coordinamento nazionale nuove province, nei territori di Aversa, Avezzano, Bassano del Grappa, Melfi, Sibari, Sulmona e Venezia Orientale. Sono intervenuti, per Aversa, il rappresentante del comitato provinciale Domenico Cagnazzo; per Avezzano, il sindaco della città Antonio Floris, con l'assessore comunale Emilio Iampieri, il presidente del consiglio comunale Luigi Sigismondi e il signor Giancarlo Cesta, nonché il presidente del comitato territoriale Attilio Francesco Santellocco; per Bassano del Grappa, il sindaco della città Gianpaolo Bizzotto e il presidente del comitato territoriale Bruno Bertacco; per Melfi, il sindaco della città Alfonso Ernesto Navazio; per Sibari, il rappresentante del Comune di Cassano allo Jonio Antonio Atene, il sindaco di Terranova da Sibari Eugenio Veltri e i rappresentanti del comitato

territoriale Giacinto Casciaro, presidente, Anna Maria Brunetti e Domenico Marino; per Sulmona, il sindaco della città Franco La Civita e i rappresentanti del comitato territoriale Pietro di Paolo, presidente e Dario Paolucci, segretario; per la Venezia Orientale, il presidente del comitato territoriale Francesco Carrer e il presidente del consiglio comunale di Portogruaro Roberto Zanin. Hanno partecipato all'incontro il senatore BONGIORNO (AN), relatore alla Commissione sui disegni di legge in titolo e i senatori BASSO, DI SIENA e MASCIONI (DS-U), FALCIER e SCARBOSIO (FI), MAFFIOLI (UDC) e STIFFONI (LP).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, giovedì 26 gennaio, convocata alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

271^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(3740) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PIANETTA (*FI*), il quale rileva che le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Ungheria, fondate su solidi vincoli culturali ed economici, si sono rafforzate anche grazie alla firma, nel 2000, di un nuovo Protocollo esecutivo, con validità triennale. Si è sviluppata inoltre un'intensa collaborazione tra Enti ed Istituzioni dei due Paesi, grazie ad una molteplicità di accordi diretti tra i quali quello tra il CNR e l'Accademia ungherese delle scienze; quello tra l'Università di Bologna e l'Università tecnica di Budapest e quello tra il Politecnico di Torino e la Facoltà di ingegneria dell'Università di Miskolc.

L'esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sistema internazionale sempre più concorrenziale hanno pertanto suggerito di pervenire ad un nuovo Accordo scientifico e tecnologico, in sostituzione di quello del 1965.

Secondo quanto previsto dall'Accordo, prosegue il relatore, la collaborazione scientifica e tecnologica potrà realizzarsi attraverso progetti congiunti, scambio di esperti, flussi di informazioni e trasferimenti di conoscenze ed esperienze, organizzazione di seminari e convegni tra ricercatori dei due Paesi, costituzione di unità organizzative miste per periodi limitati o su singoli progetti. Particolare rilievo assume poi l'impulso all'in-

tegrazione della comunità scientifica e tecnologica ungherese nei progetti di ricerca europei, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e mediante l'utilizzazione « ove possibile » dei fondi strutturali specifici dell'Unione europea.

Allo scopo di sviluppare la collaborazione trilaterale italo-sloveno-ungherese è prevista la preparazione di programmi scientifici nell'ambito dell'Iniziativa centro-europea (INCE), le cui strutture verranno inoltre utilizzate anche per inserirsi anche in altre più ampie iniziative internazionali o comunitarie. Di grande interesse la prevista collaborazione nello sviluppo delle risorse umane, attraverso incentivi agli studi post-universitari e allo specifico addestramento professionale dei ricercatori.

È prevista per l'Accordo una durata illimitata, salvo denuncia scritta di una delle Parti, da inoltrare con preavviso di almeno sei mesi. L'eventuale cessazione di validità dell'Accordo o la sua revisione non influiscono sui progetti in corso nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo stesso, a meno che le Parti non adottino diversa determinazione. Allo scopo di verificare l'attuazione e il livello di applicazione dell'Accordo è istituita una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, che si riunirà di norma ogni tre anni o a richiesta di un Parte, alternativamente in Italia e in Ungheria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenaghen il 23 maggio 2000, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Introduce l'esame in Commissione il senatore PIANETTA (FI) , il quale si sofferma preliminarmente sugli obiettivi della Organizzazione la cui istituzione è prevista dall'Accordo in titolo («Eurofish»). Fra questi la diffusione delle informazioni sul mercato ittico e la promozione del commercio. Suo scopo precipuo è contribuire allo sviluppo della pesca nella regione in sintonia con la domanda di mercato anche al fine di ottimizzare il potenziale delle risorse della pesca. Essa si prefigge inoltre di promuovere investimenti e accordi di partenariato nel settore privato della pesca e dell'acquacoltura, di fornire assistenza tecnica per progetti infrastrutturali e di sviluppo delle risorse umane, di fornire assistenza e indicazioni nella preparazione di progetti, studi di fattibilità e «business plan», di assumere un ruolo di coordinamento delle iniziative «donor» nella regione, di ottimizzare l'utilizzo delle opportunità di esportazione all'interno e all'esterno della regione ed, infine, di promuovere la cooperazione tecnica ed economica tra i membri nel settore della pesca.

Per raggiungere tali obiettivi «Eurofish» fornisce ai membri informazioni di mercato sui prodotti della pesca, assiste i membri in merito agli sviluppi tecnologici, specificazioni di prodotti, metodi di processo e stan-

dard di qualità; assiste i membri nella pianificazione e nella implementazione delle attività di ricerca e di informazione relativamente ai mercati ittici nazionali nella regione; ed, infine, fornisce assistenza tecnica per l'identificazione delle opportunità di investimento.

Gli organi di Eurofish sono: il Consiglio di governo e il direttore. Quest'ultimo è designato dal Consiglio di governo ed è il rappresentante legale dell'Organizzazione. Prepara e organizza le sessioni del Consiglio di governo a cui sottopone anche un rapporto di lavoro e una bozza del bilancio. Il direttore può proporre al Consiglio di governo di designare un vicedirettore e designa i membri dello *staff*.

Il provvedimento in titolo, conclude il relatore, si inserisce dunque nel contesto della cooperazione, in particolare con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3745) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA (*FI*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo rilevando che l'Unione Europea riconosce e sostiene la Corte penale internazionale come essenziale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema di giustizia internazionale permanente per la repressione dei più gravi delitti che allarmano la comunità internazionale. L'Accordo in oggetto è stato elaborato sulla base della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, nonché di analoghi Accordi o risoluzioni intervenute per altre giurisdizioni internazionali con adattamenti apportati in relazione alla natura della giurisdizione della Corte, dotata di competenza e giurisdizione sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale.

L'articolo in esame definisce in termini funzionali i privilegi e le immunità spettanti alla Corte sul territorio degli Stati Parte, in relazione agli obiettivi istituzionali della Corte medesima, sancendo l'inviolabilità della sua sede (ivi compresi archivi, documenti e materiali) e dotandola di bandiera, emblema e contrassegni. Sono ivi regolamentati anche l'esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni. Il regime di esenzione vuole escludere che interferenze allo svolgimento dell'attività istituzionale del giudice possano avvenire surrettiziamente, mediante ogni forma di limitazione alla circolazione di beni e capitali. Allo stesso scopo sono previste facilitazioni in materia di comunicazioni con le garanzie diplomatiche.

L'esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede è garantito grazie alla possibilità di accordi, tra la Corte e lo Stato, per le strut-

ture necessarie all'esercizio delle funzioni della Corte, in relazione alla propria natura di giurisdizione universale, in sede diversa da L'Aja.

Particolari privilegi e immunità sono riservati ai soggetti che devono recarsi presso la sede della Corte per lo svolgimento delle periodiche sessioni di lavoro dell'Assemblea degli Stati Parte, istituita dallo Statuto e con competenze normative, politiche, finanziarie e di controllo sull'operato della Corte. Al pari, sono previsti privilegi e immunità per avvocati, testimoni, vittime, esperti,

Sono infine stabiliti i termini di apertura alla firma dell'Accordo (dal 10 settembre 2002 al 30 giugno 2004) presso le Nazioni Unite a New York, nonché le procedure di partecipazione all'Accordo, mediante deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano, con una specifica dichiarazione, si avvarrà della facoltà degli Stati, prevista e disciplinata dall'articolo 23 dell'Accordo stesso, di specificare i privilegi e le immunità di cui potranno godere le categorie di persone indicate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3746) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA (*FI*) introduce l'esame rilevando che l'Accordo in titolo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate italiane e svizzere nel settore dell'addestramento e della formazione. Gli organi competenti per la sua attuazione sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento federale svizzero. I settori in cui si svilupperà tale cooperazione sono individuati nell'addestramento e nella formazione militare per personale e unità di tutte le Forze armate.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso incontri dei Ministri della difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati, scambi di esperienze teoriche e pratiche, organizzazione e attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte, partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari nonché contatti tra corrispondenti istituzioni militari.

I rappresentanti delle Parti concorderanno un programma di cooperazione annuale e ne valuteranno l'andamento periodicamente. Per lo statuto del personale delle Parti l'Accordo rimanda in blocco alla disciplina codificata nella convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro

forze, fatta a Bruxelles il 19 giugno 1995 e ratificata dall'Italia con legge 30 giugno 1998, n. 229.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3747) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame in Commissione il relatore PIANETTA (FI), il quale ricorda l'atto fondativi dell'Autorità internazionale dei Fondi Marini (*International Seabed Authority*, ISBA) cui è affidato il mandato di progettare e realizzare lo sfruttamento dei minerali situati sul suolo oceanico.

L'Autorità – oltre all'Assemblea generale dei Paesi membri – comprende un Consiglio direttivo di 36 Paesi (tra i quali l'Italia, presente nel cosiddetto «gruppo A», che include i principali Paesi consumatori di minerali maggiormente reperibili nella zona dei fondi marini) e di due Commissioni, oltre ad un Segretariato. La Commissione di pianificazione economica è responsabile della gestione dei fondi (pianificazione delle risorse, controllo della spesa, verifica degli investimenti e delle iniziative). La Commissione giuridica e tecnica è responsabile della redazione dei codici minerari e di quant'altro attenga alla produzione, in attesa che sia posto in essere l'organo tecnico incaricato di gestire la prospezione, l'esplorazione, lo sfruttamento e la commercializzazione dei minerali.

Il Protocollo in esame, adottato dall'Assemblea dell'ISBA il 27 marzo 1998, durante la riunione tenutasi a Kingston, è stato formalmente aperto alla firma dal 17 al 28 agosto 1998, nella capitale giamaicana e successivamente fino al 16 agosto 2000 presso la sede delle Nazioni Unite a New York. L'Italia ha firmato il Protocollo il 18 maggio del 2000. Il testo è stato elaborato a Kingston (sede dell'Autorità) da un'apposita Commissione e nelle sue linee generali ricalca e riprende la disciplina di analoghe intese stipulate su analoghi argomenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE, considerate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,40.

(3741) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore PELLICINI (AN), il quale rileva che l'Accordo di cui il disegno di legge in esame propone la ratifica prospetta

un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

In tal senso l'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa ai rispettivi film nazionali. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Cinema, per l'Italia, e il Dipartimento delle Arti e della Cultura per la Repubblica del Sud Africa.

I requisiti e le prerogative della produzione previste dall'Accordo contemplano la possibilità per registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione europea nonché degli Stati membri dell'Unione africana inclusa la *Southern African Development Community Region* (SADC), di partecipare alla realizzazione delle produzioni. È altresì prevista la possibilità di realizzare coproduzioni tripartite, cioè con Paesi già vincolati alla Repubblica italiana o alla Repubblica del Sud Africa da un Accordo di coproduzione.

Tutti gli aspetti relativi all'importazione, distribuzione e programmazione delle opere così coprodotte sono regolamentati in modo da garantire il rispetto delle norme nazionali e, per la Repubblica italiana, anche dell'Unione europea.

Ai fini di garantire la corretta esecuzione dell'Accordo, si prevede l'istituzione di una Commissione mista. Le norme di procedura contenute nell'Allegato definiscono i termini e le modalità per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3743) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore PELLICINI (AN) introduce l'esame in Commissione rilevando che l'Accordo in titolo fa parte delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare gli investimenti reciproci, promuovere *joint-ventures* tra operatori economici delle due parti.

L'Accordo potrà assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici ac-

cordi, agli investimenti nazionali o esteri in Namibia. Potrà inoltre garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione di criteri imparziali per risolvere eventuali controversie.

L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. L'investitore è garantito per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4). Sono altresì fornite direttive sulle eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri, che non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo regolare *iter* di legge; sul rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile. Una precisa regolamentazione, infine, è fornita per le controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continuerà ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3744) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore PELLICINI (AN) il quale rileva che la stipula con il Gabon di un Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti trova la sua ragione in motivazioni sia di carattere economico sia politico. Sul piano politico appare evidente il ruolo, particolarmente apprezzato dalla Comunità internazionale, svolto dal Gabon nel trovare una soluzione alle crisi regionali che è valso al Paese numerosi riconoscimenti di prestigio, fra cui l'elezione del Ministro Ping alla Presidenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 2004. Sul piano economico, i segnali positivi provenienti dai Paesi dell'Africa a sud del Sahara, grazie anche all'avvio, come nel caso del Gabon, di riforme economiche concordate con le istituzioni internazionali finanziarie ed un migliore impiego degli aiuti internazionali, hanno imposto all'Italia la necessità di creare un quadro giuridico affidabile sia per i nostri operatori eco-

nomici già presenti nell'area sia per sviluppare ulteriormente i nostri investimenti sul mercato locale.

È quindi nel contesto di questo nuovo corso dell'economia gabonese e del prevedibile sviluppo economico che da esso potrebbe scaturire che si inserisce l'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti. Esso si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire la creazione di piccole e medie imprese e di *joint-venture* tra operatori economici delle due Parti.

L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci contemplando l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. Questi sono così garantiti da casi straordinari come, ad esempio, perdite derivanti da conflitti, nazionalizzazioni, espropriazioni.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* ovvero al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti (come previsto dall'articolo 9).

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni rinnovabili tacitamente per periodi di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti Contraenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3384) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, 24 gennaio 2006.

Il relatore NESSA (FI) illustra gli emendamenti 1.1 e 2.1, allegati al presente resoconto, la cui adozione è necessaria per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Interviene quindi il senatore MORSELLI (AN) che, nel dichiarare il proprio voto favorevole, ricorda che quando il Parlamento decise per la prima volta di stanziare risorse per il funzionamento della delegazione generale palestinese in Italia, si convenne che i rappresentanti di questa des-

sero conto dell'attività svolta e incontrassero periodicamente le competenti Commissioni delle due Camere. Auspica che questa consuetudine, da tempo interrotta, possa essere ripresa.

Il presidente CASTAGNETTI dichiara di condividere queste valutazioni.

Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 2.1 e conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3384**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «2005-2007» con le altre: «2006-2008».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a euro 309.875 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

203^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
PASCARELLA*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3694) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZORZOLI (*FI*) illustra diffusamente il contenuto del *Memorandum* d'intesa di cui al provvedimento in titolo, segnalando in particolare gli aspetti di competenza della Commissione e proponendo conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente PASCARELLA fa osservare che il numero di senatori presenti alla seduta non è tale da consentire alla Commissione di deliberare né su questo argomento né sugli altri punti all'ordine del giorno. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e di togliere la seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3694 è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

820^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI (AN), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito nel corso delle precedenti sedute, illustra la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– le assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 riguardano agenti ausiliari di leva già reclutati in sostituzione di personale cessato dal servizio, per cui, trattandosi di agenti già in servizio a dotazioni organiche invariate, non si determinano oneri aggiuntivi per voci accessorie quali armamento, equipaggiamento, accasermamento e mensa, né in relazione alla progressione per anzianità in ruolo aperto;

– gli oneri di cui all'articolo 1 riguardano diritti soggettivi, per cui debbono essere riformulati come previsione anziché come limite massimo di spesa;

– la valutazione per la promozione alla qualifica di viceprefetto dei funzionari interessati al regime transitorio di cui all'articolo 2 opera, dal 1° gennaio 2009, nei soli limiti dei posti annualmente disponibili;

– alla lotteria istantanea di cui all'articolo 3, analoga a quella già prevista dall'articolo 11-*quinqüesdecis*, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005), non erano associati effetti finanziari già scontati nel bilancio a legislazione vigente;

– la destinazione degli utili è coerente con quanto previsto per le altre lotterie, i cui utili sono già oggi attribuiti direttamente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per cui non sussiste violazione delle norme contabili;

– la quantificazione degli utili di cui all'articolo 5, come riportata nella relazione tecnica, risulta corretta e coerente con il limite massimo di spesa;

nel presupposto che sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, richiamato a copertura degli oneri di cui all'articolo 5, residuino disponibilità sufficienti per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi internazionali e che, ove necessario, il Governo provvederà comunque a definanziare altre autorizzazioni di spesa, al fine di assicurare adeguata capienza, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 1, comma 1, le parole: "fino a" siano sostituite dalla seguente: "di";

b) che al comma 2 del medesimo articolo, al primo periodo, siano soppresse le parole: "entro il limite massimo di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006" e che, conseguentemente, al secondo periodo le parole: "Al relativo onere" vengano sostituite dalle altre: "All'onere di cui al comma 1, valutato in 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006,".».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) esprime la propria contrarietà sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore. In particolare, in merito all'articolo 1, rileva una contraddizione di carattere metodologico e sostanziale rispetto alle attuali norme di contabilità, in quanto la suddetta disposizione prevede, di fatto, la stabilizzazione in ruolo di agenti ausiliari di polizia assunti a tempo determinato, a fronte della cessazione dal Servizio di altre unità di personale. In tal modo, sembra configurarsi una sorta di diritto soggettivo dei suddetti agenti ausiliari all'assunzione in ruolo, che contrasta con il principio, vigente nel nostro ordinamento contabile, di costruzione del bilancio a legislazione vigente e sembra adombrare piuttosto quello, da tempo abbandonato, del bilancio a politiche invariate, che sottintende appunto, in tema di spese di personale, la copertura automatica delle vacanze organiche via via createsi nelle pubbliche amministrazioni.

Sottolinea che tale questione, al di là del caso specifico, si riflette in maniera assai più ampia sulla stessa validità dei dati concernenti gli anda-

menti tendenziali dei conti della pubblica amministrazione, come rilevato in più occasioni. Nel ricordare, in proposito, l'ordine del giorno n. 0/3613/41/5a (nuovo testo) presentato in Commissione bilancio durante l'esame del disegno di legge finanziaria per il 2006, con il quale si chiedeva al Governo di fare chiarezza su questo punto e che il Governo stesso peraltro ha parzialmente accolto, auspica che nel prosieguo la Commissione possa dedicare una riflessione più approfondita a tali argomenti.

Conferma poi la propria contrarietà anche sugli altri punti della proposta di parere del relatore, osservando in particolare sull'articolo 4, che l'attribuzione dei proventi della lotteria istantanea ivi prevista direttamente all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato configura una violazione del principio dell'unità del bilancio, sancito dalla vigente legislazione contabile. Inoltre, in merito all'articolo 5, ritiene impropria l'affermazione che il Governo garantirà la sussistenza delle necessarie risorse di copertura intervenendo *ex post* per definanziare, ove necessario, altre iniziative legislative che si coprono sul medesimo accantonamento al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Sarebbe stato infatti più corretto quantificare con esattezza i relativi oneri e predisporre da subito una più valida copertura.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) chiede al Governo di chiarire se gli agenti ausiliari di Polizia attualmente in servizio, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'assunzione in ruolo, abbiano o meno maturato uno specifico diritto soggettivo a tale assunzione, posto che in tal caso la previsione del relativo onere come limite massimo di spesa, indicata nella norma, risulterebbe incoerente rispetto alla vigente legislazione contabile e come tale non condivisibile.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) rileva anch'egli la necessità di chiarire meglio le modalità di assunzione degli agenti di Polizia di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di un limite massimo di spesa in proposito.

Il sottosegretario MANTOVANO, in replica alle osservazioni sull'articolo 1, precisa che le assunzioni di agenti di Polizia ivi previste non configurano nuove assunzioni aggiuntive rispetto al personale già in servizio sulla base della legislazione vigente. La citata disposizione, infatti, è volta a dare concreta attuazione all'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che prevede già per il 2006 l'assunzione di 2.500 unità di personale destinato a compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 nella Polizia di Stato, limitandosi ad anticiparne gli effetti, al fine di evitare la cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato trattenuti in ferma breve. Si tratta, quindi, di personale già in servizio, che ha già maturato una specifica esperienza nelle proprie mansioni, la cui conferma in ruolo comporta ovvi vantaggi di carattere pratico ed economico.

In questo senso, conferma che l'assunzione dei suddetti agenti ausiliari deriva da una scelta di opportunità da parte del Governo e non da un diritto soggettivo da essi maturato, posto che, in assenza del citato articolo 1 del citato decreto-legge in esame, essi sarebbero cessati dal servizio: di conseguenza, le modalità della loro immissione in ruolo, previe opportune forme di selezione, appaiono compatibili con la previsione del relativo onere a tetto di spesa.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle osservazioni emerse nel dibattito e delle ulteriori precisazioni fornite dal Rappresentante del Governo, ritiene opportuno modificare lo schema di parere proposto dal Relatore, lasciando i commi 1 e 2 dell'articolo 1, configurati come limite massimo di spesa, formulazione che appare più coerente con la portata sostanziale delle disposizioni relative all'assunzione dei citati agenti ausiliari di Polizia. Per le medesime ragioni, essendosi chiarito che non si tratta di diritti soggettivi, appare necessario sopprimere la clausola di salvaguardia di cui al comma 5 del citato articolo 1. Infine, in merito al presupposto riguardante l'articolo 5, ravvisa l'opportunità, come evidenziato dal senatore Caddeo, di espungere il riferimento al defianziamento di altre iniziative legislative da parte del Governo. Invita pertanto il Relatore a riformulare in maniera conseguente la propria proposta di parere.

Per quanto riguarda poi il problema più ampio della validità del principio di costruzione del bilancio tendenziale sulla base della legislazione vigente, richiamato sempre dal senatore Caddeo, conviene con l'opportunità di svolgere una riflessione più articolata sulla questione, che potrebbe prendere spunto proprio dal citato ordine del giorno n. 0/3613/41/5^a (nuovo testo) presentato in Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria 2006.

Il relatore GRILLOTTI (AN), aderendo all'invito del presidente Azzollini, formula sul testo del disegno di legge in esame una nuova proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– le assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 riguardano agenti ausiliari di leva già reclutati in sostituzione di personale cessato dal servizio, per cui, trattandosi di agenti già in servizio a dotazioni organiche invariate, non si determinano oneri aggiuntivi per voci accessorie quali armamento, equipaggiamento, accasermamento e mensa, né in relazione alla progressione per anzianità in ruolo aperto;

– la valutazione per la promozione alla qualifica di viceprefetto dei funzionari interessati al regime transitorio di cui all'articolo 2 opera, dal 1° gennaio 2009, nei soli limiti dei posti annualmente disponibili;

– alla lotteria istantanea di cui all'articolo 3, analoga a quella già prevista dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del

2005), non erano associati effetti finanziari già scontati nel bilancio a legislazione vigente;

– la destinazione degli utili è coerente con quanto previsto per le altre lotterie, i cui utili sono già oggi attribuiti direttamente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per cui non sussiste violazione delle norme contabili;

– la quantificazione degli utili di cui all'articolo 5, come riportata nella relazione tecnica, risulta corretta e coerente con il limite massimo di spesa;

nel presupposto che sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, richiamato a copertura degli oneri di cui all'articolo 5, residuino disponibilità sufficienti per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi internazionali, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «limite di spesa» sia inserita la seguente: «massimo»;

b) che sia soppresso il comma 5 dell'articolo 1.».

Previa verifica del prescritto numero di Senatori, con l'avviso favorevole del sottosegretario MANTOVANO, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del Relatore sul testo e conviene, altresì, di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,30.

821^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, commi 1, lettere s) e t), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 2, comma 16, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI invita il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze a fornire degli elementi di chiarimento in ordine alle osservazioni espresse dal relatore nell'esposizione introduttiva.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i suddetti elementi di informazione in una successiva seduta.

La Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte da 1.0.500 a 1.0.537, da 2.0.500 a 2.0.701 nonché da 3.0.500 a 3.0.622. Per quanto di competenza, segnala, in relazione all'articolo 2, i seguenti emendamenti, in quanto suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri: 2.0.100 (che appare incompatibile con la relativa clausola di invarianza finanziaria) e 2.0.101 (limitatamente alle lettere c), d) ed e)). In relazione alla proposta 2.1, occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri (in tema di assunzioni e di conferma di stanziamenti a favore del Ministero dell'interno), al fine di accertare la congruità della copertura finanziaria, per la quale occorre altresì acquisire conferma della disponibilità delle risorse richiamate.

Per quanto riguarda l'articolo 3, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 3.2. In relazione al testo, occorre poi valutare le proposte 3.102, 3.109 (che sopprimono il limite dei 30 milioni di euro per i proventi della lotteria da destinare all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), 3.110, 3.111 (che aumentano il predetto limite) e 3.112 (che riduce lo stesso limite). In ordine all'emendamento 3.1,

che dispone nuove assunzioni (a tempo indeterminato e a tempo determinato) nel Corpo dei vigili del fuoco, occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, al fine di accertare la congruità della copertura finanziaria, per la quale occorre altresì verificare la disponibilità delle risorse richiamate. Occorre inoltre valutare gli effetti delle proposte 3.122, 3.123 e 3.124, che prevedono l'impiego di combustibili «biosostenibili» in luogo di quelli convenzionali nel corso della manifestazione «Torino 2006». In merito all'emendamento 3.0.100, che esclude le voci indicate dal complesso delle spese in conto capitale rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti territoriali, occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, onde verificare la congruità della copertura ivi richiamata, per la quale sussistono comunque le necessarie disponibilità.

Relativamente all'articolo 4, segnala la proposta 4.0.1, in quanto la destinazione di disponibilità da un fondo di bilancio ad un altro, in mancanza di una espressa riduzione della relativa autorizzazione di spesa, non appare conforme alle norme di contabilità. Circa gli emendamenti 4.103 e 4.104, occorre chiarire se il «servizio sociale per adulti territorialmente competente» per l'affidamento degli imputati per reati di droga con problemi di tossicodipendenza, corrisponda a strutture già esistenti per la medesima finalità o se si tratti di una innovazione rispetto alla legislazione vigente.

In merito all'articolo 5, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 5.109, 5.111, 5.113, 5.0.5 e 5.0.6. Segnala altresì che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri relativi alle proposte 5.0.7 (per la quale occorre verificare che sull'accantonamento richiamato residuino risorse sufficienti per la copertura di oneri derivanti da obblighi internazionali) e 5.0.8 (che copre la stabilizzazione in ruolo di lavoratori a tempo determinato a valere sulle risorse proprie dell'ENAC). Occorre poi valutare la proposta 5.114, in quanto modifica in senso improprio la formula canonica della clausola di copertura. Occorre altresì valutare gli effetti derivanti dalla proposta 5.0.2, che sembra destinare i contributi quindicennali di cui alla legge finanziaria 2006, previsti per interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, a favore dei comuni che intendono dotarsi di strutture di protezione civile. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti esaminati riferiti agli articoli da 2 a 5 ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo gli stessi.

Il presidente AZZOLLINI invita il sottosegretario Armosino a fornire degli elementi di chiarimento in ordine agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di presentare gli elementi di chiarimento richiesti in una successiva seduta.

La Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di fissare un'ulteriore audizione dei rappresentanti della Corte dei conti nel contesto dell'indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in ordine all'andamento del debito, con particolare riferimento alla componente non statale.

Il PRESIDENTE si riserva inoltre di formulare nelle prossime sedute delle proposte in merito alla modalità più appropriata per approfondire le problematiche oggetto dell'ordine del giorno 0/3613/41/5^a (nuovo testo), approvato dalla Commissione durante l'esame della legge finanziaria 2006, in materia di rafforzamento dell'efficacia degli strumenti relativi all'esame dei conti pubblici, nei giorni che restano disponibili prima dello scioglimento delle Camere.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 25 GENNAIO 2006

314^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(2768-2786-3139-3292-3316-B) *Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Giaretta ed altri; Pedrizzi e Palombo; Manzione ed altri; Giaretta e Montagnino; Rigoni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il presidente PEDRIZZI (AN), facente funzioni di relatore, informa che tutte le Commissioni consultate hanno espresso il loro parere, favorevole o di nulla osta, sul disegno di legge in titolo.

Ricorda inoltre che tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari hanno già dichiarato il loro orientamento favorevole all'approvazione definitiva.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che vengono approvati all'unanimità. Ricorda poi che l'articolo 3 del testo originariamente approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Pone quindi ai voti tale modificazione che è approvata all'unanimità.

La Commissione approva infine all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» (n. 579)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI (AN), facente funzioni di relatore, ricorda che nella seduta scorsa il senatore Girfatti ha illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri. Ricorda inoltre che tutti i Gruppi politici hanno già espresso il loro orientamento di voto e, in particolare, che i Gruppi Margherita e Democratici di Sinistra hanno preannunciato il loro voto contrario.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 25 GENNAIO 2006

463^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata illustrata una proposta di documento conclusivo.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) dà per illustrate le osservazioni fatte pervenire alla Presidenza della Commissione.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) esprime compiacimento per l'analisi della bozza di documento conclusivo, prendendo altresì atto di una generosità propositiva che pure fa seguito alle molte criticità emerse nel corso dell'indagine.

Egli richiama poi la contraddizione fra il frequente richiamo all'intervento dei privati, in alcuni casi in termini addirittura salvifici, e la constatazione – corroborata anche da significative esperienze straniere – della insostituibilità dell'intervento pubblico.

Ritiene pertanto indispensabile sottolineare questo punto con estrema enfasi, al fine di rendere chiaro che dalla natura stessa dei beni culturali, costitutivi dell'identità nazionale, culturale e sociale del Paese, discendono obblighi precisi, anche in termini di impegno economico.

La speranza di poter sostituire il finanziamento pubblico con risorse private è invece del tutto utopica ed anacronistica.

Dopo aver richiamato la trasformazione del rapporto fra diritto pubblico e diritto privato, a partire dalle considerazioni a suo tempo elaborate da Capograssi, egli si sofferma sulla rilevanza sociale di alcuni nuovi soggetti operanti nel settore dei beni culturali, citando ad esempio le osservazioni critiche ripetutamente espresse dagli amministratori locali nei confronti delle soprintendenze, nel corso dei sopralluoghi.

Ritiene inoltre riduttivo limitare l'oggetto dell'analisi al rapporto fra tutela e valorizzazione dei beni culturali, sollecitando un approfondimento con particolare riferimento alle attività finalizzate alla fruizione, nell'ambito dei rapporti fra pubblico e privato in tema di gestione del patrimonio.

Dalle considerazioni sulla fruizione discendono del resto evidenti riflessioni sui costi delle rispettive attività e, quindi, sul loro rapporto con il profitto. In tale prospettiva, si colloca l'esigenza di un'analisi della dimensione produttiva dei beni culturali, delle possibilità di recupero dei costi e del ruolo svolto per lo sviluppo culturale e civile del Paese.

Tornando al difficile rapporto fra soprintendenze e amministrazioni locali, egli riconosce il ruolo svolto dalle articolazioni periferiche dello Stato; osserva tuttavia che esso non può non essere messo in discussione dal palesarsi di nuovi soggetti nella configurazione della compagine statale e, quindi, nel nuovo rapporto che ne consegue fra individuo e Stato.

Dopo aver auspicato che nel documento conclusivo sia dato maggiore rilievo alle risultanze dell'attività conoscitiva, egli svolge alcune considerazioni in ordine alle disposizioni recate dal Codice sulle scuole di restauro, di cui pure si dà conto nel documento trattandosi di tematica emersa nel corso dei sopralluoghi. Al riguardo, egli riconosce senz'altro il rilievo dell'attività svolta dalle predette scuole, ma paventa un'invasione di campo rispetto all'autonomia universitaria con particolare riferimento alla prevista equivalenza dei titoli di studio e al valore abilitante degli esami di Stato.

Il presidente ASCIUTTI (*FI*) ritiene utile anticipare la propria replica alle osservazioni fatte pervenire dalla senatrice Acciarini, molte delle quali investono tematiche di carattere generale.

Al riguardo, dichiara di condividere la prima, relativa all'inscindibile rapporto fra le attività di tutela e quelle finalizzate alla futura fruizione con particolare riferimento ai beni di appartenenza pubblica. Dà conto pertanto della corrispondente modifica apportata alla sezione 2.3 dello schema di documento conclusivo.

Non condivide invece la seconda osservazione, relativa agli effetti del nuovo Titolo V della Costituzione sulla separazione fra tutela e valorizzazione dei beni culturali. Né ritiene che il Codice possa essere modificato nel senso di individuare sedi e strumenti idonei per l'esercizio unitario delle predette attività, a Costituzione invariata.

Quanto alla terza osservazione, rileva che il citato passaggio dello schema di documento conclusivo si limita a richiamare l'articolato del Codice e non si presta pertanto a modificazioni.

In ordine alla quarta osservazione, nega poi che le modifiche introdotte dallo schema di decreto correttivo del Codice all'articolo 62 comportino un processo di accentramento. Manifesta tuttavia disponibilità a sopprimere dallo schema di documento conclusivo il paragrafo in cui vengono illustrate tali modifiche, onde riservare eventuali giudizi valutativi alla sede più idonea, rappresentata dall'esame del decreto legislativo correttivo.

Non condivide invece la contrarietà espressa sull'introduzione della didattica fra i servizi aggiuntivi che possono essere affidati in concessione.

Dichiara tuttavia di aver introdotto un paragrafo conclusivo alla sezione 3.1, in cui si sottolinea l'esigenza di rafforzare le funzioni di controllo e valutazione sull'efficacia dei modelli privatistici.

Un'altra osservazione, prosegue, riguardava l'opportunità di una idonea normativa sulle agevolazioni fiscali. Al riguardo, dichiara di aver introdotto un apposito paragrafo nella sezione 5, recante le conclusioni, che giudica più idonea rispetto alla sezione 3.2, relativa ai soli contratti di sponsorizzazione.

Informa altresì di aver recepito le osservazioni relative ad ARCUS S.p.A., all'esigenza di certezza dei finanziamenti pubblici e alla presenza di necessarie professionalità nelle fondazioni. Non condivide invece i rilievi relativi alla formazione dei restauratori, che a suo giudizio rispondono ad aspettative largamente diffuse nel settore.

Presenta pertanto uno schema di documento conclusivo modificato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Interviene quindi il senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale si associa anzitutto al giudizio positivo, contenuto nello schema di documento conclusivo, sulla soppressione della disciplina recata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di silenzio-assenso nel procedimento di verifica dell'interesse storico-artistico dei beni culturali.

Osserva poi che, nel sistema italiano, l'ordinamento dei beni culturali ha mutuato in pieno l'impostazione di diritto pubblico conseguente alla Rivoluzione francese, indipendentemente dall'assetto proprietario. La scarsa partecipazione dei privati, a differenza del modello inglese, non corrisponde pertanto ad una carenza legislativa, bensì ad un espresso rifiuto della società italiana. Ne è prova che la stessa associazione privata per eccellenza del settore, Italia Nostra, sia rientrata da anni fra gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Occorre tuttavia che nel documento conclusivo si faccia espressa menzione all'abdicazione dello Stato rispetto al suo ruolo, dimostrata non solo dallo stato di degrado in cui versano gli Archivi, anche a seguito del trasferimento dall'Amministrazione degli interni a quella dei Beni culturali, ma anche dall'adozione di nuovi modelli (come ad esempio ARCUS S.p.A.) che, ripercorrendo esperienze analoghe alle partecipazioni statali, si pongono in un'ottica unanimemente ritenuta superata.

Inoltre, il Ministero – sospendendo da anni il reclutamento del personale tecnico-scientifico – ha perduto il tratto distintivo che lo caratterizzò

all'atto della sua istituzione: la separazione fra momento tecnico-scientifico e gestione amministrativa.

Occorre pertanto che il documento conclusivo dell'indagine ne faccia menzione, senza limitarsi ad una disamina puntuale del rapporto fra attività di tutela e attività di valorizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (TESTO 2)

1. INTRODUZIONE

Il 24 ottobre 2001 la Commissione istruzione ha avviato un'indagine conoscitiva intesa ad approfondire e valutare i principali profili problematici connessi ai modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale del nostro Paese.

L'esigenza di una riflessione su tali criticità traeva spunto dalla considerazione della loro strategicità per lo sviluppo culturale, oltre che economico e sociale. I beni culturali costituiscono infatti un patrimonio di valori che definisce l'identità nazionale, il senso di comune appartenenza, la memoria storica, ovvero – nelle parole della Commissione Franceschini – essi sono ogni «testimonianza materiale avente valore di civiltà».

Già nella scorsa legislatura, del resto, la Commissione aveva avviato un'analoga procedura informativa, non conclusa prima dello scioglimento delle Camere.

Il patrimonio culturale rappresenta altresì una preziosa risorsa per stimolare il turismo e, più in generale, veicolare la crescita economica del Paese. Al riguardo, proprio in considerazione della sua ampiezza (confermata da talune stime secondo cui sarebbe pari al 60 per cento dell'intero patrimonio culturale mondiale), qualità e diffusione territoriale, non vanno sottovalutate le enormi potenzialità di iniziative per la promozione di sistemi culturali integrati, anche al fine di accrescere l'offerta culturale e soddisfare la domanda potenziale di fruizione.

Attese le richiamate esigenze di tutela e valorizzazione, cui si contrappongono peraltro le difficoltà nelle quali versa la finanza pubblica, si è imposta dunque la necessità, da un lato, di favorire il coinvolgimento dei privati e, dall'altro, di razionalizzare le modalità di intervento diretto del settore pubblico, secondo un approccio innovativo che tenesse conto anche dell'esigenza di una gestione manageriale.

Ciò premesso, attraverso le mirate audizioni e i sopralluoghi in alcune delle principali realtà culturali italiane ed estere, la Commissione ha analizzato le criticità connesse all'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dalle quali sono emerse importanti indicazioni che costituiranno un utile punto di partenza anche per la prossima legislatura.

In proposito, specifica attenzione è stata riposta al quadro costituzionale delineato dalla riforma del Titolo V del 2001, che differenzia fra compiti di tutela e compiti di valorizzazione, con particolare riferimento alle modalità con cui vanno affermandosi i principi di sussidiarietà verticale (che presuppone una ripartizione dei compiti fra Stato e autonomie territoriali) e orizzontale (che richiede un effettivo coinvolgimento del settore privato).

2. TUTELA E VALORIZZAZIONE NEL PROCESSO DI DEVOLUZIONE (SUSSIDIARIETÀ VERTICALE)

2.1 *Origini della distinzione fra tutela e valorizzazione*

Sin dalla legge fondamentale n. 1089 del 1939, recante disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico, la funzione di tutela dei beni culturali costituiva la principale, se non l'unica, ragione dell'intervento pubblico.

Anche la Costituzione italiana, all'articolo 9, comma 2, demanda alla Repubblica la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, inserendo tale compito fra i principi fondamentali.

Una prima presa d'atto dell'importanza della funzione di valorizzazione, la si registra solo con il decreto-legge n. 657 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1975, istitutivo del Ministero dei beni culturali. L'articolo 2 disponeva infatti che il Ministero provvedesse «alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese» e promuovesse «la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando iniziative all'interno e [...] all'estero».

Poiché entrambe le funzioni afferivano al medesimo soggetto, ovvero allo Stato, non si era avvertita l'esigenza di procedere ad una puntuale definizione e delimitazione dei rispettivi contenuti.

Detta necessità venne tuttavia percepita dapprima – ancorché *in nuce* – con l'avvento degli ordinamenti regionali e successivamente – ed in maniera più pressante – con l'avvio del processo di decentramento prima amministrativo, poi legislativo.

Un primo coinvolgimento degli enti territoriali lo si ebbe con l'effettiva attuazione delle disposizioni costituzionali contemplate nell'originaria formulazione del Titolo V, ed in particolare dell'articolo 117, che demandava alle regioni la potestà legislativa concorrente in materia di musei e biblioteche. Né va dimenticato che anche le funzioni amministrative in tale ambito, ai sensi dell'articolo 118, spettavano alle regioni, che peraltro le avrebbero dovute esercitare delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

Successivamente, la legge n. 142 del 1990, recante l'ordinamento delle autonomie locali (ora abrogata dal decreto legislativo n. 267 del 2000), incluse fra le funzioni spettanti alle province la valorizzazione dei beni culturali (all'articolo 14, comma 1, lettera c)), nonché – in colla-

borazione con i comuni interessati – il coordinamento e la realizzazione di opere, fra l'altro, di rilevante interesse culturale (articolo 14, comma 2).

Parallelamente, come conseguenza – da un lato – di un generale processo di ridefinizione dei rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni e – dall'altro – delle specifiche ed innovative esigenze della crescente domanda di fruizione culturale, si è registrata anche un'evoluzione nei contenuti della stessa funzione di tutela.

Rispetto alla tradizionale connotazione di funzione diretta ad assicurare l'esercizio di attività di produzione normativa e regolazione amministrativa, essa si è infatti arricchita del compito di erogazione di servizi ed interventi alla collettività. Si è così giunti a riconoscere l'esigenza di procedere ad una vera e propria politica degli interventi nel settore, secondo un approccio programmatico.

2.2 Il decentramento amministrativo e la riforma costituzionale del 2001

Quello dei Beni culturali è senz'altro uno fra i settori maggiormente interessati dal processo di devoluzione con cui si è inteso promuovere il principio di sussidiarietà verticale fra gli enti territoriali, secondo il quale le funzioni devono essere allocate al livello di governo che, per natura e dimensioni, è meglio in grado di esercitarle.

Di conseguenza, allo Stato sarebbero dovuti spettare i compiti che richiedono un esercizio unitario, mentre alle regioni e agli enti locali sarebbe dovuta competere la responsabilità nei restanti ambiti.

Il richiamato processo, avviato già nel 1997 (anzitutto con le leggi delega nn. 59 e 127 e successivi decreti legislativi) sul piano delle funzioni prettamente amministrative, ha ricevuto una veste costituzionale con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Si tratta di una riforma voluta dall'allora Governo di Centro-sinistra e che il Centro-destra condivise inizialmente nello spirito ma non nella formulazione finale, giudicandone affrettata l'approvazione, in assenza di una approfondita valutazione degli effetti e delle implicazioni sull'ordinamento giuridico. L'esperienza della prima fase applicativa – come mostrano il consistente contenzioso costituzionale e gli esiti di talune audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva in esame – conferma del resto la validità di quelle perplessità iniziali.

Come è noto, la riforma ha, fra l'altro, invertito il precedente criterio di riparto della funzione legislativa tra Stato e regioni, enucleando all'articolo 117 della Costituzione le materie di competenza esclusiva statale (il cui elenco tuttavia non può certamente ritenersi esaustivo, atteso che molti altri articoli della Costituzione prevedono riserve di legge statale) e di competenza concorrente, demandando alla competenza esclusiva delle regioni le materie rimanenti (non elencate).

Con specifico riferimento alla ripartizione delle competenze legislative in tema di beni culturali, il nuovo Titolo V ribadisce la competenza

legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni, mentre attribuisce a quella concorrente la loro valorizzazione nonché la promozione e organizzazione di attività culturali. In questi ultimi ambiti, lo Stato è chiamato a dettare disposizioni legislative di principio, venendo così meno la facoltà di emanare norme di dettaglio anche se quelle in vigore mantengono la loro efficacia sino all'emanazione della disciplina regionale.

Quanto alla tutela, si segnala altresì che essa è fra le materie che, ai sensi dell'articolo 116, comma 3, possono essere oggetto, con legge statale, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a beneficio delle regioni interessate (in questo caso la legge statale dovrebbe tuttavia seguire un procedimento aggravato: approvazione delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata, sentiti gli enti locali).

Come già anticipato, il processo di decentramento nel settore, che ha assunto rilievo costituzionale con la richiamata legge n. 3 del 2001, era peraltro stato avviato – a Costituzione invariata – con la legge delega n. 59 del 1997 (Bassanini 1), con la quale il Parlamento intese promuovere un ampio trasferimento di funzioni e compiti amministrativi fino ad allora svolti dallo Stato, riservando a quest'ultimo la sola funzione di tutela (art. 1, comma 3, lett. c). Si posero così le basi per il conferimento alle regioni delle competenze amministrative in materia di beni culturali, purché evidentemente non collegate alla tutela.

Con la legge n. 127 del 1997 (Bassanini 2), si stabilì altresì che il Governo, nell'esercizio dell'anzidetta delega, avrebbe potuto contemplare il trasferimento della gestione dei musei statali alle autonomie territoriali (art. 17, comma 131).

Successivamente, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel dare attuazione alla delega recata dalla legge n. 59 del 1997, riservò allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali, prevedendo invece un concorso delle regioni e degli enti locali per le attività di conservazione (articolo 149). Esso aveva altresì rimesso ad una Commissione paritetica l'individuazione dei musei e degli altri beni culturali statali la cui gestione sarebbe rimasta allo Stato e di quelli per i quali essa sarebbe stata invece trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni e agli enti locali (articolo 150). Quanto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione delle attività culturali, esso stabiliva poi che lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nel proprio ambito, dovessero garantirne la cura (articoli nn. 151 e 152).

2.3 Profili di criticità nei processi di decentramento

Nelle audizioni e nei sopralluoghi svolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva è stato possibile approfondire i profili di maggiore criticità del nuovo riparto di competenze testè richiamato. Ne è emerso un quadro indubbiamente problematico, che induce a riflettere sull'opportunità di alcune modifiche.

In breve, dal punto di vista sostanziale, le novità introdotte nella disciplina del settore dei beni culturali a partire dalla fine degli anni Novanta sino alla riforma del Titolo V presentano taluni limiti, ancorché esse si inseriscano in una diversa e, in linea di principio, condivisibile concezione dello Stato.

In primo luogo, non si può non esprimere perplessità sulla scelta di un criterio di ripartizione delle competenze basato sulla distinzione fra funzione di tutela e funzione di valorizzazione. Adottata sul piano amministrativo dal richiamato decreto legislativo n. 112 del 1998 e sul piano legislativo dal nuovo Titolo V, tale distinzione, sebbene utile al fine di richiamare l'attenzione sulla necessità non solo della conservazione del bene ma anche della sua fruizione, rappresenta infatti una indiscutibile fonte di incertezza normativa e di conflitti di attribuzione fra Stato e regioni.

Si tratta, è pur vero, di funzioni che sottendono, almeno in parte, esigenze di per sé eterogenee: da una parte, la tutela, finalizzata a preservare anche per le future generazioni l'identità culturale e storica di un popolo, e pertanto difficilmente circoscrivibile nell'ambito dei ristretti confini locali, sì da richiedere una disciplina unitaria; dall'altra, la valorizzazione, che risponde all'esigenza di favorire l'effettiva fruizione dei beni, anche nell'ottica di risorsa economica strategica, che di per sé non presuppone necessariamente una gestione centralizzata.

La ripartizione delle competenze fra Stato e regioni basata su detta distinzione non considera tuttavia che la tutela e la valorizzazione (alle quali varrebbe la pena di aggiungere la gestione) sono funzioni afferenti al medesimo oggetto e che pertanto dovrebbero essere poste in essere congiuntamente.

Non va infatti sottaciuto che l'attività di valorizzazione di un bene, per essere esercitata nel tempo, presuppone necessariamente un'attività di tutela e conservazione dello stesso, che ne impedisca forme di deterioramento e degrado.

D'altronde, un'attività di tutela che non fosse finalizzata ad una futura fruizione del bene nei confronti della collettività sarebbe di per sé inconcepibile, quanto meno per i beni di appartenenza pubblica.

Tale ambiguità ha così accentuato la conflittualità fra Stato e regioni, con conseguente intervento della Corte costituzionale. Quest'ultima, con la sentenza n. 26 del 2004 (del resto in linea con altre importanti pronunce quali la sentenza n. 94 del 2003 e n. 9 del 2004) ha finito con l'integrare – se non addirittura alterare – il criterio di riparto di cui al Titolo V. Peraltro solo con riferimento all'ambito della funzione di valorizzazione, la suprema Corte ha infatti sancito la prevalenza del principio del regime proprietario del bene culturale (pubblico) oggetto di interventi. Nello specifico, riconobbe allo Stato il potere di emanare norme regolamentari per misure di valorizzazione di beni su cui può vantare la titolarità.

Anche in merito alla fruizione dei beni culturali, in assenza di ogni esplicito riferimento nel novellato Titolo V, è sorta una questione interpretativa, risolta incidentalmente dal Consiglio di Stato, che ha asserito la sua

ascrivibilità tanto alla funzione di tutela che a quella di valorizzazione, trattandosi di funzione finalisticamente neutra.

Ciò premesso, le richiamate innovazioni nel settore, sebbene condivisibili nello spirito, non sono in grado di promuovere un effettivo sistema integrato nel quale i vari attori (Stato, regioni, enti locali e soggetti privati) possano confrontarsi, coordinarsi e collaborare nella gestione dell'immenso patrimonio culturale italiano.

Al riguardo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva è stato tuttavia possibile apprezzare l'importanza e la strategicità di una proficua interazione fra i soggetti coinvolti. In particolare, molti degli interlocutori hanno sottolineato l'utilità degli Accordi di programma quadro sottoscritti, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, fra Governo e regioni, che hanno favorito la programmazione e la realizzazione di numerosi interventi di recupero e valorizzazione.

* * *

In conclusione, il superamento del rigido modello di separazione fra tutela e valorizzazione, cristallizzato dal Titolo V della Costituzione, rappresenta un'esigenza che dovrà essere perseguita nella prossima legislatura, tenuto conto che, come si dirà con maggior dettaglio nella prossima sezione, il Codice dei beni culturali, adottato nel 2004, non potendo disattendere l'impostazione costituzionale, risponde solo in parte alla richiamata necessità di un'effettiva integrazione delle funzioni di tutela e valorizzazione.

2.4 Le novità introdotte dal codice dei beni culturali in tema di sussidiarietà verticale

Dinnanzi ad un simile scenario per la disciplina del settore, quantomeno incerto, la legge costituzionale approvata lo scorso 16 novembre che modifica la Parte II della Costituzione, non entra nel merito, lasciando il quadro totalmente invariato.

È intervenuto invece di recente il nuovo Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), che ha ridefinito il settore nel doveroso rispetto dei nuovi equilibri costituzionali.

Il Codice ha distinto, all'interno della Parte seconda, dedicata ai beni culturali, il Titolo I, relativo alla tutela, dal Titolo II, relativo alla fruizione e valorizzazione.

Peraltro, rispetto alla disciplina previgente, esso ha il pregio di porsi in un'ottica di integrazione fra tutela e valorizzazione. In proposito, si afferma all'articolo 1, comma 2, che «la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Con riferimento alle funzioni di tutela (come detto riservata allo Stato) e di valorizzazione (rimessa alla legislazione concorrente), che vengono definite

con maggiore chiarezza, si sancisce quindi in modo univoco il necessario rapporto di subordinazione della seconda rispetto alla prima.

L'articolo 6, comma 2, dispone infatti che la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. Il rischio di sottoporre le opere e i luoghi d'arte a forme di usura eccessiva, spesso a seguito dell'esigenza di reperire forme di finanziamento alternativo, rappresenta del resto una delle principali criticità emerse nel corso delle audizioni e dei sopralluoghi. Al contempo, si stabilisce tuttavia che anche la tutela debba essere esercitata in vista della pubblica fruizione del bene (articolo 3, comma 1).

Quanto in particolare alla tutela, essa è diretta a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. Le funzioni in materia sono attribuite al Ministero, che le esercita direttamente o ne conferisce l'esercizio alle regioni. È infatti previsto che le regioni esercitino funzioni di tutela su alcune categorie di beni, mentre su altre le esercitino sulla base di specifici accordi o intese. È infine stabilito, in ossequio all'articolo 116 della Costituzione, che ulteriori funzioni di tutela possono essere conferite alle regioni che ne facciano richiesta.

Il richiamato coinvolgimento delle regioni risponde, a sua volta, ad un'altra pressante richiesta dei rappresentanti degli enti territoriali con cui è stato possibile interloquire nel corso dei sopralluoghi svolti in Italia.

Meritano poi particolare attenzione i contenuti della tutela, che – del resto in linea con la richiamata evoluzione del ruolo dello Stato – non si esauriscono nella mera attività provvedimentale di imposizione dei vincoli.

Di contro, essi si identificano in via preliminare con la concreta individuazione dei beni culturali, la loro protezione e conservazione finalizzata alla pubblica fruizione.

Si tratta di una previsione da accogliere con favore, tanto più che una delle esigenze segnalate dagli interlocutori sia statali che regionali nel corso dei sopralluoghi è stata proprio quella di evitare che lo Stato e in particolare i suoi organi periferici si limitino a svolgere una funzione meramente ostativa nel settore, giungendo invece a partecipare alle fasi di programmazione degli interventi posti in essere da altri soggetti.

Quanto poi alla valorizzazione, si stabilisce che essa consiste nel miglioramento delle condizioni di conservazione del patrimonio culturale, promozione della conoscenza ed incremento della fruizione. Al riguardo, è altresì significativa la disposizione che sancisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Viene inoltre operata una distinzione concettuale fra fruizione e valorizzazione, chiarendo che la seconda presuppone la prima. Da un punto di vista logico, è peraltro indubbio che la fruizione precede la valorizzazione, in quanto inscindibilmente connessa alla tutela, della quale rappresenta lo sbocco necessario. La valorizzazione interviene invece su un bene già tutelato e quindi, di regola, già fruibile. Si risolve così una seria lacuna nor-

mativa, sulla quale – come accennato – si espresse anche il Consiglio di Stato.

Va peraltro segnalato che il processo di decentramento, che risponde alla crescente maturità e sensibilità degli enti territoriali nonché alle crescenti difficoltà dello Stato a valorizzare l'immenso patrimonio culturale italiano, pone alcuni rischi da non sottovalutare.

In proposito, nel corso delle procedure informative, è stato paventato il rischio che l'attribuzione agli enti territoriali di molte competenze, prima esercitate dalle soprintendenze in funzione di garanzia, si potrebbe prestare in taluni casi ad un loro esercizio subordinato a logiche di aggregazione del consenso elettorale.

Alle soglie dello scioglimento della legislatura, al fine di dare attuazione all'articolo 10, comma 4, della legge n. 137 del 2002, l'Esecutivo ha peraltro adottato e trasmesso alle Camere alcune disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali, di cui appare opportuno richiamare le principali novità in tema di sussidiarietà verticale, che hanno il pregio di meglio circoscrivere le funzioni di tutela e valorizzazione.

Fra queste, all'articolo 5, comma 2, è stato anzitutto espunto dal novero dei beni per i quali alle regioni è demandato l'esercizio di poteri di tutela il riferimento ai «documenti», atteso il loro preminente interesse archivistico. Inoltre, sempre con riferimento al materiale cartaceo, le funzioni di tutela sono state inequivocabilmente attribuite alle regioni per tutti i beni non appartenenti allo Stato.

All'articolo 112, è stato inoltre aggiunto un apposito comma (7-bis), secondo cui, indipendentemente dalla stipula degli accordi di cui ai commi 4 e 5 (ovvero quelli sottoscritti fra Stato ed enti territoriali volti a coordinare le iniziative per la valorizzazione di beni culturali di appartenenza pubblica), i medesimi soggetti (ai quali si aggiungono anche i privati) possono stipulare accordi tesi a regolare servizi strutturali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali in contesti territoriali determinati.

* * *

In conclusione, la disciplina del settore è ancora in una fase di evoluzione e pertanto sarà possibile procedere ad una valutazione complessiva e ponderata della stessa solo dopo che le autonomie territoriali avranno esercitato le competenze loro attribuite dal Titolo V della Costituzione, anche alla luce del nuovo Codice dei beni culturali, così come modificato dal richiamato schema di decreto legislativo.

3. TUTELA E VALORIZZAZIONE: SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

Il descritto fenomeno di decentramento di competenze in favore delle autonomie territoriali si inserisce all'interno di un processo complessivo già in atto dall'inizio degli anni Novanta che, partendo dalla constatazione

delle crescenti difficoltà (anche finanziarie) dello Stato a valorizzare al meglio l'immenso patrimonio italiano, intendeva assicurare un effettivo coinvolgimento di soggetti privati nel settore dei beni culturali.

Si tratta peraltro di un'impostazione che si pone senz'altro in linea con lo spirito dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, così come modificato dalla legge n. 3 del 2001, secondo cui lo Stato, le regioni e gli enti locali «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Anche in questo caso le richiamate norme attribuiscono un rilievo costituzionale ad una disciplina già recata in fonti primarie, come ad esempio nel decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, che all'articolo 10 prevedeva la possibilità di accordi con amministrazioni pubbliche e soggetti privati per una più efficace valorizzazione dei beni culturali.

3.1 *Affidamento dei servizi aggiuntivi*

Fra le principali iniziative dirette a promuovere il coinvolgimento di privati nella gestione del patrimonio culturale, si segnala anzitutto la possibilità di affidare taluni servizi, cosiddetti aggiuntivi, nell'ambito dei luoghi d'arte. In proposito, già la cosiddetta «legge Ronchey» (legge n. 4 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 433 del 1992) stabiliva che nei musei e monumenti statali potessero essere affidati in concessione a privati o enti pubblici economici (anche costituenti società o cooperative) i seguenti servizi aggiuntivi: servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

La gestione dei richiamati servizi doveva essere affidata attraverso appositi contratti di durata quadriennale.

Successivamente, con l'articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, veniva ampliata la platea dei concessionari dei servizi aggiuntivi, attraverso l'inclusione delle fondazioni culturali e bancarie, società e consorzi costituiti per detta finalità. Inoltre, alle tipologie di affidamento contemplate nella «legge Ronchey», venivano aggiunti «i servizi di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore

valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso».

Veniva altresì stabilito che l'esternalizzazione dei servizi dovesse essere subordinata alla verifica della convenienza finanziaria per l'Amministrazione.

Il successivo Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 1999 si limitò nella sostanza a registrare le richiamate novità.

Non va poi dimenticato che l'articolo 33 della legge finanziaria per il 2002 affida alcuni servizi museali alla gestione di soggetti non statali, senza escludere il ricorso al *global service*, al fine di corrispondere alla crescente domanda di fruizione dei beni culturali.

Quanto allo stato di attuazione delle richiamate disposizioni sui servizi aggiuntivi, si segnala anzitutto che – anche per via della iniziale complessità delle procedure di affidamento – la fase di avvio risultò particolarmente critica, come testimonia la circostanza che sino al 1997 venne sottoscritta una sola convenzione per servizi aggiuntivi (presso la Galleria nazionale di arte moderna di Roma).

A seguito dello snellimento delle procedure con il decreto ministeriale n. 139 del 1997, si è registrato un crescente ricorso all'istituto dei servizi aggiuntivi sino al 2003, quando erano ben 309 i servizi attivati presso 124 luoghi d'arte.

Dal 2004, si segnala invece una inversione di tendenza, che in gran parte può essere spiegata con la circostanza che l'affidamento di servizi aggiuntivi riguarda ormai i luoghi d'arte di minore importanza, quanto meno in termini di affluenza dei visitatori (atteso che in quelli più rinomati essi sono stati attivati da tempo) e risulta dunque meno redditizio dal punto di vista finanziario.

Non va tuttavia sottovalutato che in alcuni casi (ben 9 nel 2004) in taluni luoghi d'arte, anche di indiscutibile pregio, è venuto meno l'affidamento di servizi aggiuntivi a seguito del mancato interesse al rinnovo da parte dei gestori privati, dovuto all'assenza di adeguati ritorni economici.

Dalle richiamate esperienze, si è pertanto reso necessario operare una revisione della normativa sull'affidamento dei servizi aggiuntivi, secondo un approccio sistematico volto a favorire la valorizzazione dell'immensa eredità culturale del Paese, stimolando – da un lato – la crescita della domanda culturale e – dall'altro – il miglioramento qualitativo dell'offerta culturale.

Al riguardo, appare senz'altro opportuna l'impostazione recata dal Codice dei beni culturali, con riferimento alle disposizioni in materia di gestione e promozione di beni culturali.

Ai sensi dell'articolo 115, le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. Quest'ultima può essere posta in essere ricorrendo, in primo luogo, all'affidamento diretto a soggetti giuridici, costituiti o partecipati dall'amministrazione pubblica. In proposito, nello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e modificative del Codice trasmesso alle Camere negli ultimi giorni della legislatura, si è scelto di espungere la disposizione

che imponeva alla Pubblica amministrazione di detenere una quota maggioritaria, postulando una piena adesione in questo caso al modello privatistico.

In secondo luogo, si può prevedere il ricorso alla concessione o affidamento a terzi (è il caso dell'affidamento di servizi aggiuntivi).

La scelta tra dette forme di gestione avviene opportunamente in esito ad una valutazione comparativa che riguarda l'efficacia e l'efficienza «degli obiettivi che si intendono perseguire» (articolo 115, comma 4) e non più esclusivamente sulla base del richiamato criterio di convenienza economica.

Al riguardo, appare peraltro ancor più convincente la riformulazione proposta nel richiamato schema di decreto legislativo correttivo del Codice, secondo cui la comparazione deve essere preceduta dalla definizione di obiettivi programmatici e deve consentire di individuare le modalità più idonee al perseguimento di detti obiettivi.

Inoltre, risulta particolarmente condivisibile la disposizione, recata al comma 7, secondo cui l'affidamento dei servizi può essere disposto in modo congiunto o integrato. In questo modo, senza peraltro disconoscere che in specifici contesti possa rilevarsi più proficuo l'affidamento di distinti servizi ad una pluralità di concessionari (come del resto appurato nel corso del sopralluogo svoltosi in Campania), viene disciplinato uno strumento con cui poter superare il generalizzato ricorso a gestioni parcellizzate, rilevatesi sovente antieconomiche.

Quanto ai rapporti con l'affidatario, essi sono regolati mediante contratto di servizio, che definisce i livelli qualitativi del servizio, le professionalità coinvolte, le modalità di esercizio dei poteri, nonché – ai sensi del citato schema di decreto legislativo correttivo – i contenuti del progetto di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione.

In linea con l'esigenza di favorire la convenienza economica degli affidamenti, tanto più pressante in considerazione delle numerose convenzioni in scadenza nel corso dei prossimi mesi, si registra con favore l'intendimento del Ministero di settore a porre in essere la disciplina attuativa delle citate norme del Codice tenendo conto anche delle esigenze degli operatori del settore e, più in generale, della valorizzazione del patrimonio culturale. Ne è una conferma la recente approvazione del decreto ministeriale n. 222 del 2005, con cui sono state riviste le modalità di fissazione del prezzo dei biglietti d'ingresso nei luoghi d'arte. Nello specifico, è stata demandata la fissazione del prezzo dei biglietti a un comitato regionale di soprintendenti, sentito il responsabile del museo interessato, ciò che consentirà di adeguare il prezzo, precedentemente stabilito a livello centrale, alle specifiche esigenze delle realtà locali.

Nel medesimo regolamento, è stato poi incrementato l'aggio spettante ai privati per la vendita dei biglietti (che passa dal 15 al 30 per cento), rendendo così più redditizi gli affidamenti.

Inoltre, è apprezzabile la disponibilità del Ministero a ridefinire le regole per i bandi di gara riferiti all'affidamento dei servizi aggiuntivi, prevedendo – fra l'altro – che la durata della concessione possa arrivare sino

a nove anni (rispetto agli attuali quattro rinnovabili), al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di programmazione e più in generale di rimuovere le condizioni di contesto che riducono la profittabilità degli affidamenti, aprendo una franca interlocuzione con i rappresentanti dei concessionari. Fra le ulteriori richieste di questi ultimi, si segnalano peraltro la creazione di un Albo ovvero l'istituzione di un sistema di certificazione al fine di assicurare uniformità nell'erogazione dei servizi e pertanto una competizione leale nell'aggiudicazione delle gare, nonché una maggiore flessibilità nella gestione dei servizi con riguardo alla fissazione degli orari di apertura (attraverso differenziazioni legate alla fascia oraria o ad alcuni eventi particolari).

Occorre peraltro sottolineare che, a fronte di una sempre maggior apertura nei confronti degli istituti privatistici, risulta indispensabile rafforzare le funzioni di controllo e valutazione sull'efficacia di tali modelli.

3.2 *Contratti di sponsorizzazione*

Un'ulteriore modalità di coinvolgimento dei privati nella gestione del patrimonio culturale è costituita dall'istituto della sponsorizzazione. A fronte delle considerevoli risorse economiche e competenze tecnologiche necessarie, soprattutto per la realizzazione di interventi di restauro, si assiste infatti ad un crescente ricorso a contratti di sponsorizzazione.

In proposito, giova ricordare che solo con l'articolo 43 della legge n. 449 del 1997 il Legislatore ha riconosciuto alle pubbliche amministrazioni la facoltà di ricorrere a contratti di sponsorizzazione con soggetti privati onde favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

Sebbene a lungo non espressamente prevista per il settore dei beni culturali, il contratto di sponsorizzazione ha trovato ampia attuazione con riferimento a numerosi ed importanti interventi di restauro.

Prendendo atto che l'ampliarsi del ricorso a tale istituto rendeva comunque necessaria una disciplina specifica, il Codice dei beni culturali prevede un'apposita disposizione (l'articolo 120). Esso definisce sponsorizzazione ogni contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, di enti territoriali, nonché soggetti privati per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei medesimi soggetti.

3.3 *ARCUS Spa*

Nell'ambito delle modalità di valorizzazione ad iniziativa pubblica, che – come ricordato – trova ora una puntuale disciplina all'articolo 115 del Codice, una delle principali novità introdotte nel corso della legi-

slatura è l'istituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa).

Sulla scorta dei positivi esiti del ricorso allo strumento societario per gli interventi nel settore culturale a livello locale e, limitatamente allo spettacolo, a livello centrale (come ad esempio Cinecittà Holding Spa), la Commissione istruzione approvò infatti in sede deliberante la legge n. 291 del 2003, istitutiva della richiamata Società per azioni.

La Società, operante secondo le regole privatistiche, riveste tuttavia una natura sostanzialmente pubblicistica, come testimonia la circostanza che, da un lato, le azioni che costituiscono il capitale sociale detenute dal Ministero dell'economia sono inalienabili e, dall'altro, la partecipazione di ulteriori soci (enti territoriali, altri enti pubblici e privati) è limitata all'acquisizione di azioni di nuova emissione, che non potranno superare il 60 per cento del capitale detenuto dallo Stato. Inoltre, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dei beni culturali (quanto al Presidente, la sua designazione è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari).

Si è così individuato un organismo volto, attraverso la forma societaria, ad attrarre risorse private da destinare alla promozione, nonché al sostegno finanziario, tecnico e organizzativo per interventi di restauro, recupero dei beni culturali, oltre ad ulteriori interventi per attività culturali e lo spettacolo.

L'opportunità di ricorrere ad un simile strumento era stata del resto avvertita anche nella scorsa legislatura, come testimonia l'approvazione dell'articolo 10 della legge n. 352 del 1997 (ora peraltro sostituito dall'articolo 2 della richiamata legge n. 291), che autorizzava il Ministero per i beni culturali ad istituire la Società italiana per i beni culturali (Sibec Spa). Come noto, il tentativo non ebbe tuttavia successo poiché l'Esecutivo di allora non ritenne di esercitare tale facoltà approvando la disciplina esecutiva necessaria per la sua istituzione.

Proprio in considerazione di tali difficoltà, occorre esprimere apprezzamento per la sollecita adozione dei provvedimenti istitutivi di ARCUS Spa, che ne ha consentito la piena operatività sin dal maggio 2004, come testimoniano gli oltre 22 progetti (taluni dei quali già conclusi) sostenuti dalla Società.

Né va sottovalutata la scelta di assicurare sin da subito alla Società significative risorse, stabilendo che essa possa avvalersi di una quota, pari al 3 per cento, degli investimenti infrastrutturali stanziati dalla legge obiettivo.

Tale quota è stata poi persino incrementata di un ulteriore 2 per cento dall'articolo 3 decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del medesimo anno.

È evidente, peraltro, che la Società deve assicurare trasparenza di gestione e coerenza con gli indirizzi perseguiti dal Ministero nella promozione delle attività culturali e nella valorizzazione del patrimonio.

4. ULTERIORI CRITICITÀ INDIVIDUATE NEL CORSO DELL'INDAGINE CONOSCITIVE

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono emersi ulteriori profili problematici, di cui appare opportuno dar conto anche in questa sede.

Anzitutto, nel corso dei sopralluoghi sono state evidenziate criticità con riferimento all'inadeguatezza del personale da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo. In particolare, i rappresentanti delle soprintendenze hanno in più occasioni rimarcato la carenza di personale, lamentando l'utilizzo di piante organiche risalenti agli anni Settanta.

È stata altresì rimarcata l'assenza di specifiche competenze connesse alle professionalità innovative, anche a seguito dell'approvazione di normative di settore, come ad esempio quella sugli appalti.

Si tratta di problematiche di notevole rilievo, in parte conseguenti al prolungato blocco delle assunzioni, che occorrerà affrontare con sollecitudine, tanto più in considerazione dell'elevata età media del personale tecnico e amministrativo nonché del conseguente rischio di compromettere la trasmissione di conoscenze, esperienze e competenze professionali maturate alle nuove leve.

Specificata attenzione è stata poi rivolta alla scarsità dei finanziamenti statali, che solo in parte sono compensati da quelli europei, regionali, privati (ivi comprese le Fondazioni e le Casse di risparmio).

Sotto questo aspetto, vale la pena ribadire la necessità di proseguire nel sentiero tracciato nel corso della legislatura volto a stimolare il coinvolgimento e l'apporto finanziario dei privati; per altro verso, anche alla luce delle richiamate esperienze internazionali che confermano come l'impegno privato non possa essere interamente sostitutivo, occorrerà uno specifico impegno da parte dello Stato, il quale non può abdicare ai suoi compiti istituzionali nel settore.

Né, del resto, si è riusciti a comprimere i costi di gestione con l'introduzione di talune misure, come ad esempio l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alla CONSIP. In proposito, nel corso dei sopralluoghi la Commissione ha infatti raccolto numerose testimonianze in merito alla scarsa convenienza del ricorso a tale strumento, atteso che spesso analoghi beni e servizi erano disponibili sul mercato a prezzi inferiori.

Fra le ulteriori criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, non vanno dimenticate le difficoltà finanziarie in cui versano specificamente gli Archivi di Stato, che ostacolano il perseguimento non solo di strategie di sviluppo (connesse, fra l'altro, come l'evoluzione informatica), ma anche delle finalità istituzionali. A seguito della scarsità delle risorse pubbliche a disposizione, molti Archivi hanno infatti denunciato l'impossibilità di far fronte alle spese di gestione per assicurare il funzionamento ordinario delle strutture e al necessario adeguamento dei locali, in molti casi non più idonei a contenere l'imponente documentazione pubblica.

Inoltre, è stata sollecitata l'esigenza di una disciplina in materia di certificazione e riconoscimento dei titoli in grado di assicurare le necessa-

rie competenze e professionalità nel settore culturale ed in particolare nell'ambito del restauro e della conservazione.

Giova in proposito ricordare che sul punto è intervenuto il Codice, il quale all'articolo 29, comma 9, demanda ad un regolamento ministeriale, adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni, il compito di individuare le modalità di accreditamento, nonché i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento delle scuole di restauro. Attualmente, detta disciplina continua peraltro ad essere regolata dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294, così come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

Non va tuttavia dimenticato che il citato schema di decreto legislativo correttivo del Codice interviene anche in questo ambito, sancendo, da un lato, il valore abilitante dei titoli conseguiti in esito all'esame conclusivo dei corsi presso le scuole di restauro e, dall'altro, la loro equiparazione alle lauree magistrali. Si tratta di una modifica importante, del resto almeno in parte anticipata a livello di normativa secondaria dal decreto ministeriale n. 294 del 2000, al fine di favorire uno sbocco professionale e attrarre giovani leve in un percorso formativo strategico per il Paese.

Infine, nel corso delle procedure informative sono state espresse perplessità in merito al procedimento di verifica dell'interesse culturale sugli immobili appartenenti al demanio pubblico finalizzato a rendere liberamente alienabili i beni per cui tale interesse non sussista.

In particolare, è stata fortemente criticata l'introduzione del principio del silenzio-assenso e la ristretta tempistica riguardante la fase di prima applicazione, contemplata all'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 2003.

Al riguardo, appaiono particolarmente opportune le modifiche proposte all'articolo 12 del Codice dal richiamato schema di decreto legislativo correttivo. Quest'ultimo, da un lato, stabilisce che i beni culturali, sino a conclusione della verifica dell'interesse culturale, sono sottoposti non solo alle disposizioni in materia di tutela, bensì anche in materia di valorizzazione; dall'altro, viene finalmente espunto ogni riferimento al richiamato articolo 27 del decreto-legge n. 269, del resto in linea con l'articolo 3, comma 6-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, secondo cui nei procedimenti riguardanti i beni culturali non è ammissibile l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.

5. CONCLUSIONI

Dall'indagine conoscitiva emerge un quadro assai articolato dei modelli organizzativi per la tutela e la gestione dei beni culturali, con evidenti luci e ombre.

Quanto ai profili connessi alla sussidiarietà verticale, da un lato, appare estremamente importante l'accento posto sulla valorizzazione come finalità dell'intervento pubblico nel settore, che non può essere limitato

a meri interventi di tutela. In particolare, è opportuno riconoscere l'esigenza di favorire l'effettiva fruizione dei beni, anche nell'ottica di risorsa economica strategica, che di per sé non presuppone necessariamente una gestione centralizzata ma anzi richiede il necessario coinvolgimento delle realtà territoriali, al fine di meglio rispondere alla diversificata domanda culturale.

Dall'altro, la scelta del criterio di riparto delle competenze basato sulla distinzione fra tutela e valorizzazione, che non tiene conto della continuità delle due funzioni, ha accresciuto la conflittualità fra Stato e Regioni, come conferma il rilevante contenzioso costituzionale.

In particolare, esso costituisce un ostacolo per la realizzazione di un effettivo sistema integrato nel quale Stato, regioni, enti locali e soggetti privati possano coordinarsi e collaborare proficuamente nella gestione complessiva del vasto patrimonio culturale italiano.

Né il nuovo Codice dei beni culturali, benché migliorato dal richiamato schema di decreto legislativo attualmente all'esame delle Camere (atto del Governo n. 594), è in grado di assicurare l'effettiva integrazione fra tutela e valorizzazione, non potendo del resto prescindere dall'impostazione costituzionale dicotomica. In proposito, è tuttavia da apprezzare il tentativo di delineare un'impostazione unitaria della politica culturale, specificando – fra l'altro – il necessario rapporto di subordinazione della valorizzazione rispetto alla tutela.

Al riguardo, non va ad esempio sottovalutata la centralità anche nell'ottica dello sviluppo turistico, dell'individuazione di strumenti istituzionali volti a favorire il coordinamento fra i soggetti operanti nel settore e la creazione di veri e propri distretti culturali, in grado di sfruttare al meglio le enormi potenzialità connesse al patrimonio nazionale, ponendole a sistema con le ricchezze ambientali e culinarie di cui può vantare il Paese.

Rispetto alle consolidate realtà internazionali, dove si rinvencono numerosi casi di successo (ad esempio a Denver e St. Louis negli Stati Uniti e Linz in Austria), in Italia il settore registra infatti un significativo ritardo: le uniche esperienze sono rinvenibili in Toscana (attraverso il sistema dei parchi di Val di Cornia) e in Sicilia (con il distretto della Val di Noto).

Quanto agli aspetti connessi con l'attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, non si può non registrare con estremo favore l'evoluzione della normativa diretta a promuovere il coinvolgimento dei privati nel settore, di cui gli strumenti esaminati nelle sezioni 3.1 – 3.3 costituiscono esempi particolarmente significativi. Ciò ha consentito di poter assicurare al settore cospicue risorse aggiuntive per interventi di conservazione, restauro e valorizzazione, soprattutto in talune realtà del Nord del Paese, come è stato possibile apprezzare nel corso dei sopralluoghi.

Tuttavia, l'apporto del settore privato non si è rivelato sempre adeguato alle necessità imposte dalla tutela e valorizzazione dell'ingente patrimonio culturale italiano. In particolare, si registra una cronica difficoltà soprattutto nelle regioni meridionali ad attrarre risorse private.

Al riguardo, si segnala che spesso ciò è dipeso dalla difficoltà ad avviare un effettivo sistema di coordinamento fra gli attori pubblici e privati in grado di definire un approccio sinergico che risponda alle rispettive e diversificate esigenze.

Inoltre, è spesso mancata una vera e propria politica culturale rivolta a stimolare l'interesse verso i beni minori, per la cui valorizzazione risulta imprescindibile il contributo di Fondazioni e Casse di risparmio.

Fra le principali misure per promuovere il coinvolgimento dei privati, occorrerebbe poi puntare alla predisposizione di un regime fiscale effettivamente agevolativo, che al di là delle sia pur significative innovazioni introdotte nel corso della legislatura, risulta ancora meno conveniente rispetto a quello di Paesi che, peraltro, non possono vantare un patrimonio culturale altrettanto ingente e prezioso.

Non va infatti dimenticato che in Italia le agevolazioni fiscali connesse alle donazioni, a differenza di altre realtà come ad esempio gli Stati Uniti, riguardano essenzialmente le persone giuridiche.

In mancanza di una normativa che, sotto questo profilo, metta l'Italia in linea con i Paesi più avanzati, l'intervento privato non potrà del resto che rimanere occasionale, disorganico e comunque non risolutivo.

Andrebbe altresì stimolato il ricorso a strumenti innovativi, come ad esempio il *project financing*, che – previsto dalla legge n. 109 del 1994 – trova ora una compiuta disciplina e una specifica estensione nella salvaguardia del settore artistico nel Codice dei beni culturali. Come noto, attraverso la finanza di progetto è stato fra l'altro possibile coinvolgere i privati nel restauro della Palazzina Capocci a Santa Croce in Gerusalemme, a Roma.

Ancora, bisognerebbe potenziare lo strumento delle fondazioni, secondo le modalità seguite ad esempio per la valorizzazione e promozione del Museo egizio di Torino. La fondazione appositamente istituita sperimenta infatti un'innovativa formula di gestione in cui il privato è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano, e non di mero finanziatore. In proposito, è da accogliere con favore che analoga impostazione verrà seguita per l'istituzione delle prossime fondazioni relative al Museo delle navi di Pisa e al Museo di arte contemporanea di Roma. Ciò, a condizione che evidentemente che sia assicurata la presenza delle necessarie professionalità.

Ciò premesso, occorre tuttavia segnalare che le effettive potenzialità connesse al ricorso al settore privato presentano limiti fisiologici che si registrano anche nelle realtà più all'avanguardia sotto questo profilo. Al riguardo, giova ricordare che nel Regno Unito – come è emerso dall'incontro con il Ministro per le arti nel corso del relativo sopralluogo – il finanziamento privato al settore culturale non supera il 20 per cento, a fronte dell'80 per cento pubblico.

Inoltre, nello stesso Paese, il tentativo di realizzare uno strumento pubblico finalizzato a raccogliere finanziamenti privati (denominato *English Heritage*) ha mostrato numerosi limiti.

Senza negare l'opportunità di porre in essere misure volte a rendere sempre più appetibili ai privati gli investimenti nel settore, le esperienze internazionali mettono in guardia dalla possibilità di considerare l'apporto privato sostitutivo rispetto a quello pubblico e di ritenere che, per questa via, lo Stato possa abdicare ai compiti che la stessa Costituzione, all'articolo 9, gli attribuisce. Al contrario, occorre che il finanziamento statale sia certo e programmato nel tempo, al fine di garantire, da un lato, l'indispensabile programmazione a livello locale e, dall'altro, di attirare il finanziamento privato che – come è noto – affluisce solo dove sono certi e dinamici gli stanziamenti pubblici.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 25 GENNAIO 2006

531^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione» (n. 583)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, illustra l'atto del Governo in titolo ricordando preliminarmente che con l'articolo 2 della legge n. 265 del 2004, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare l'assetto normativo e regolamentare il settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Lo stesso articolo 2 consente, inoltre, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi già indicati e con le stesse procedure, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi. Ravvisata l'esigenza di apportare modificazioni e integrazioni al decreto legislativo n. 96 del 2005, il Vice Ministro con delega ai trasporti, con decreto del 14 settembre 2005, ha nominato una commissione di studio con il compito di elaborare le predette disposizioni correttive della parte aeronautica del Codice della navigazione. È stato dunque elaborato lo schema di decreto legislativo oggi all'esame della Commissione recante diverse disposizioni modificative della parte aeronautica del vigente Codice della navigazione. Approfondisce quindi in particolare il contenuto di alcune modifiche che intervengono sulla definizione di aerodromo e di aeroporto (articolo 692 del Codice della navigazione) ricomprendendo espressamente le avio-superfici tra gli aerodromi. Per quanto riguarda la concessione di gestione aeropor-

tuale è stato precisato che un soggetto comunitario che intenda partecipare alla gara per l'affidamento deve istituire in Italia una sede secondaria. Tra i compiti del gestore aeroportuale sono stati poi aggiunti la proposta all'ENAC di applicazione di eventuali sanzioni, l'applicazione diretta – in caso di necessità – di misure interdittive del volo di carattere temporaneo nonché la gestione degli oggetti smarriti. Per quanto riguarda la previsione dell'articolo 712 del Codice della navigazione, relativa al collocamento dei segnali, si è provveduto ad integrare una lacuna del precedente testo, prevedendo che il monitoraggio dell'efficienza e la manutenzione dei segnali collocati in zone non ricomprese nei sedimi aeroportuali siano attribuiti al gestore dell'aeroporto più vicino. È stata poi modificata la disposizione relativa al rilascio della licenza d'esercizio (articolo 778) per renderla conforme all'articolo 4 del regolamento CE n. 2407 del 1992, aggiungendo il requisito del controllo effettivo. È stata semplificata la disposizione relativa agli oneri di servizio pubblico, attraverso il rinvio alla normativa comunitaria ed è stato aggiunto un secondo comma all'articolo 782 del Codice della navigazione, volto a mantenere le competenze regionali previste dal decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale. Inoltre la disposizione sulla qualità dei servizi, finalizzata alla tutela dei consumatori (articolo 783) è stata corretta con l'introduzione dell'obbligo dei vettori di redigere una carta dei servizi, il cui rispetto è verificato dall'ENAC. È stata quindi sancita in maniera espressa la riserva assoluta di cabotaggio, anche per i servizi non di linea, in conformità dell'articolo 7 della Convenzione di Chicago, che vieta la possibilità di conferire diritti di cabotaggio a stranieri in via esclusiva. Si è inoltre provveduto a correggere l'articolo 940-*quater*, relativo alla disciplina della responsabilità verso terzi in occasione dell'esecuzione di un contratto di noleggio di aeromobile, mediante un rinvio alla normativa internazionale che disciplina la responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo prevedendo l'obbligo solidale di questi ultimi verso i terzi. Si è ritenuto poi necessario adeguare la disciplina del codice della navigazione alla Convenzione di Roma del 1952, sui danni a terzi sulla superficie aeroportuale, ed è stata conseguentemente corretta la disciplina della responsabilità per i danni da urto che a tale convenzione fa riferimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 25 GENNAIO 2006

367^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Ricordato che nella seduta di ieri sono stati illustrati gli emendamenti presentati all'A.S. 3723 fino all'articolo 6 compreso, il presidente RONCONI informa che è in distribuzione il fascicolo n. 2 degli emendamenti (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Comunica inoltre che la 1^a Commissione ha espresso un parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti presentati, mentre deve pervenire il parere della 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti, nonché della 2^a Commissione.

Informa altresì che il relatore ha testé presentato due subemendamenti all'emendamento 1.0.20 (pubblicati anch'essi in allegato al resoconto della seduta odierna), che saranno trasmessi alle competenti Commissioni per i pareri.

Avverte indi che si proseguirà con l'illustrazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 7.

Il relatore RUVOLO (*UDC*), nonché i senatori BASILE (*Mar-DL-U*), OGNIBENE (*FI*), PICCIONI (*FI*) danno per illustrati gli emendamenti presentati a loro firma.

Si passa indi all'esame delle proposte di coordinamento, che sono date per illustrate dal relatore RUVOLO (*UDC*).

Conclusa la fase di illustrazione delle proposte emendative, il PRESIDENTE dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati.

Il relatore RUVOLO (*UDC*) e il sottosegretario DELFINO ritengono preferibile rinviare l'espressione dei rispettivi pareri in attesa che si esprima la Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel quale confluiscono le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, per l'anno 2006 (n. 585)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PACE (*AN*) riferisce sulla relazione in titolo, ricordando che la legge finanziaria per il 2005 ha previsto, al comma 15 dell'articolo 1, l'istituzione di un apposito Fondo da ripartire nello stato di previsione della spesa dei vari Dicasteri nel quale confluiscono le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese.

Il comma 16, inoltre, ha previsto che in ordine alle specifiche destinazioni di tali disponibilità, le competenti Commissioni parlamentari esprimano un parere su una relazione inviata all'uopo dai Ministeri interessati, quale necessario presupposto procedimentale, prima di adottare gli specifici provvedimenti di destinazione.

La relazione in esame – prosegue il relatore – descrive analiticamente le risorse destinate e le puntuali ripartizioni relativamente ai vari capitoli di spesa.

In particolare, per quanto concerne il settore della pesca è prevista la destinazione di 9.870.000 euro per spese relative alle misure di accompagnamento sociale, in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche. Per quanto concerne il comparto agricolo i finanziamenti risultano più articolati: 105.000 euro sono destinati al potenziamento delle attività di certificazione del materiale di moltiplicazione e per iniziative di valorizzazione delle varietà di vegetali, mentre 3.387.500 euro sono stanziati quali contributi a favore di consorzi di tutela incaricati dal Ministero e da altri organismi specializzati.

Le restanti disponibilità sono destinate in forma di contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati, mentre particolare rilievo appare assumere la destinazione di 10.665.000 euro al capitolo 2285, relativo alle spese occorrenti per la realizzazione dei programmi per il potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame.

Conclusivamente, il relatore raccomanda l'espressione di un parere favorevole.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il presidente RONCONI dà indi la parola al rappresentante del Governo.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario DELFINO si associa alle considerazioni svolte dal relatore, auspicando a sua volta l'espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2006 presentato dalle Presidenze austriaca e finlandese (n. 16)

(Parere alla 14^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore PICCIONI (*FI*), ricordando che il Programma operativo in esame definisce i principali obiettivi dei lavori del Consiglio dell'Unione europea per il 2006, tenendo conto di quanto prefissato nel programma pluriennale relativo al periodo 2004-2006.

Egli osserva indi che il Programma è formulato per obiettivi di principio sulla base anche del dibattito attualmente in corso sul futuro dell'Unione europea, incentrato sulle seguenti questioni principali: lo stato di attuazione della procedura di ratifiche del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa; gli obiettivi di carattere interno quali le modalità di finanziamento dell'Unione, gli obiettivi in termini di crescita e di occupazione, nonché di sviluppo sostenibile; i profili connessi al futuro ulteriore allargamento dell'Unione europea ed anche al rafforzamento del suo ruolo in ambito internazionale.

Dopo aver tracciato un quadro di sintesi sul processo di ratifica del Trattato costituzionale, il relatore fa presente che il Programma si sofferma sul rilancio della strategia di Lisbona, quale occasione per rinnovare le basi della competitività europea ed aumentare il processo di crescita e

di coesione sociale, profili sui quali le Presidenze austriaca e finlandese preannunciano il massimo impegno.

Per quanto concerne i profili di più diretta competenza della Commissione, egli si sofferma sulle considerazioni recate nel Programma in merito al tema dei fertilizzanti e dei prodotti alimentari, in cui si precisa che il Consiglio intende realizzare progressi sulla proposta di regolamento relativa al cadmio contenuto nei concimi volta a stabilire – per la prima volta in ambito europeo – i limiti massimi di cadmio nei concimi fosfatici e definire una serie di classi di concimi con il relativo tenore di cadmio.

Sul versante dei prodotti alimentari, prosegue il relatore, il Consiglio si propone di raggiungere un equilibrato accordo con il Parlamento europeo per quanto concerne i regolamenti relativi all'aggiunta di vitamine e di minerale ed alle indicazioni nutrizionali e sulla salute.

Con più stretto riferimento alle politiche in materia di Politica Agricola Comune e di pesca, sotto l'obiettivo dichiarato di un modello di agricoltura europeo innovativo, competitivo e sostenibile, il Programma si sofferma sull'importanza del contributo di tale modello alla strategia di Lisbona, in considerazione dell'approccio maggiormente competitivo che caratterizza la nuova PAC; sotto questo profilo, il relatore evidenzia che il Consiglio attribuisce estrema rilevanza anche ai profili di semplificazione della Politica Agricola Comune, preannunciando – ove necessario – l'intenzione di portare a termine la riforma dell'Organizzazione comune di mercato (OCM) per lo zucchero e la presentazione di proposte di riforma di ulteriori OCM, quali quelle relative agli ortofrutticoli, al vino ed alle banane.

Ricorda inoltre che il Programma affronta anche la questione degli OGM, preannunciando l'impegno del Consiglio sul tema della coesistenza della produzione agricola biologica unitamente a quella convenzionale nonché a quella collegata agli organismi geneticamente modificati, prevedendo, al riguardo, la presentazione di un'apposita relazione da parte della Commissione.

Viene altresì prevista una valutazione complessiva del ruolo svolto dalle fonti rinnovabili e di energia nell'ambito della PAC, in base al Piano di azione sull'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti.

Quanto all'obiettivo di «Promuovere la sicurezza alimentare, il benessere degli animali, la salute degli animali, i prodotti fitosanitari e l'alimentazione animale», egli conclude, viene infine posta particolare attenzione al profilo delle epizozie, con particolare riguardo alla BSE ed alle misure comunitarie per il controllo dell'influenza aviaria e delle malattie degli animali da acquacoltura.

Il presidente RONCONI dichiara indi aperto il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) sottolinea anzitutto l'opportunità di una riflessione sulle questioni recate dall'atto in titolo, con particolare riferimento alla questione relativa agli organismi geneticamente modificati.

In particolare, lamenta la recente approvazione del Piano d'azione europeo sul biologico, che ripropone all'attenzione la questione della coesistenza. Al riguardo, la senatrice stigmatizza l'intenzione di parificare la produzione agricola biologica a quella convenzionale, nel caso in cui non sia superata la soglia dello 0,9 per cento di OGM. Si tratta, infatti, a suo avviso, di una palese incongruenza, atteso che per loro natura i prodotti biologici sono necessariamente privi di OGM.

Ella conclude esprimendo pertanto l'auspicio che il Governo sostenga nelle opportune sedi una netta separazione tra produzioni biologiche e convenzionali, secondo un'impostazione tradizionalmente promossa dall'Italia.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) esprime innanzitutto soddisfazione per la presentazione di un Programma del Consiglio annuale (che quindi si riferisce alle Presidenze austriaca e finlandese), a differenza di quanto avvenuto in precedenza, quando esso era circoscritto al semestre della Presidenza di turno. In questo modo, viene favorita la necessaria uniformità e coesione delle politiche comunitarie.

Entrando nel merito critica tuttavia la circostanza che nell'atto in titolo siano rinvenibili talune incongruenze rispetto al Programma presentato precedentemente dalla Commissione europea, che richiamano l'esigenza di un miglior coordinamento.

Ritiene invece condivisibile il maggiore rilievo riconosciuto nel Programma in esame alla Politica agricola comune rispetto al precedente Programma presentato dalla Presidenza britannica. Giudica in particolare opportuno l'obiettivo di introdurre elementi di semplificazione della PAC, del resto da tempo attesa dal settore.

Ritiene tuttavia singolare l'affermazione secondo cui dovrebbe essere la medesima PAC ad assicurare un contributo alla strategia di Lisbona, in termini di crescita dell'occupazione. In proposito, dovrebbe a suo giudizio essere la strategia di Lisbona, attraverso la maggiore qualificazione delle risorse umane, ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo della politica agricola.

Quanto alla finalità di accrescere la sicurezza alimentare, egli stigmatizza la mancata istituzione dell'Agenzia italiana per la sicurezza alimentare, che potrebbe a suo avviso svolgere un ruolo prezioso.

Relativamente al ventilato ingresso della Turchia nell'Unione europea, il senatore auspica conclusivamente che ogni decisione sia adottata con particolare prudenza.

Ha indi la parola il senatore AGONI (*LP*), il quale esprime a nome del suo Gruppo vive preoccupazioni in merito alla politica agricola sino ad oggi perseguita dall'Unione europea, che non ha a suo avviso favorito l'Italia.

In proposito, lamenta anzitutto le inopportune aperture operate con riferimento agli OGM e richiama la necessità di riporre particolare attenzione al tema del benessere degli animali e della sicurezza alimentare.

Esprime poi contrarietà nei confronti dell'impostazione europea favorevole all'allevamento estensivo e contraria a quello intensivo, ricordando in particolare le conseguenze negative per l'Italia.

Relativamente al ventilato ingresso della Turchia nell'Unione europea, egli esprime viva contrarietà. In proposito, non va infatti dimenticato – conclude l'oratore – che il recente allargamento dell'Unione ha rappresentato una delle principali cause dell'impovertimento dei Paesi occidentali, in considerazione del trasferimento di capitali verso le regioni dell'Est.

Il senatore PIATTI (*DS-U*), dopo aver espresso apprezzamento per i contenuti dell'atto in esame, fa presente che i limiti della PAC derivano dalla presenza di produzione eccedentaria, che del resto in un contesto di libero mercato avrebbe comportato una riduzione dei prezzi. Nel ritenere che il sistema basato su quote di produzione non possa divenire permanente, ritiene importante che si proceda alla realizzazione di nuovi mercati.

Quanto in particolare all'atteggiamento del Governo nei confronti dell'Unione europea, egli sottolinea che se da un lato è opportuno un approccio critico, dall'altro, una volta adottata una normativa di settore, occorrono politiche nazionali coerenti e integrate con il livello europeo.

In proposito, stigmatizza il ritardo dell'Esecutivo con riferimento al processo di riordino degli istituti operanti nel settore, che non ha registrato significativi progressi rispetto alla situazione ereditata dalla precedente legislatura.

Anche in relazione alle questioni relative agli organismi geneticamente modificati, non sono stati compiuti progressi come del resto conferma la mancata adozione della annunciata disciplina del settore. Stigmatizza altresì l'esito avuto dal cosiddetto decreto sulla coesistenza.

Quanto alla sicurezza alimentare, nonostante le assicurazioni del ministro Alemanno in merito all'opportunità di rafforzare il coordinamento fra gli enti operanti nel settore, nessuna iniziativa significativa è stata adottata. In proposito, stigmatizza la mancata istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, promossa dall'opposizione in un apposito disegno di legge presentato alla Camera e in un atto di indirizzo discusso in Senato.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e cede la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le rispettive repliche.

Il relatore PICCIONI (*FI*) raccomanda l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario DELFINO sottolinea che su molte delle questioni richiamate nel corso del dibattito il Governo ha svolto un significativo la-

voro nel corso della legislatura. Quanto ai profili di criticità non ancora risolti, assicura uno specifico impegno da parte dell'Esecutivo.

Il presidente RONCONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2006 (n. 584)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BONGIORNO (AN) riferisce sulla relazione in titolo, ricordando che l'articolo 46, comma 4, della legge finanziaria per il 2002 ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, di Fondi unici per gli investimenti, nei quali confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente a investimenti già autorizzati. Il comma 5 del citato articolo ha inoltre previsto che i singoli Ministri competenti presentino annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, una relazione nella quale siano individuate le destinazioni della disponibilità di ciascun Fondo.

L'atto in esame, egli prosegue, ha pertanto ad oggetto la sopracitata relazione sulla destinazione delle disponibilità del Fondo investimenti con riguardo al MIPAF, riferita naturalmente all'anno in corso. La relazione indica l'ammontare della somma in termini di stanziamento complessivo (136.310.995 euro), come previsto dalla legge finanziaria 2006, per poi precisare l'entità prevista delle singole disponibilità relative alle diverse leggi di riferimento. Viene tuttavia successivamente specificato come il totale dello stanziamento previsto subisca una riduzione di 3 milioni di euro, in base ad una specifica disposizione contenuta nella medesima legge finanziaria, la quale ha inoltre previsto una riduzione complessiva dello stanziamento pari a circa il 40 per cento, rispetto all'anno 2005.

La relazione fornisce quindi, conclude il relatore, dati per l'identificazione delle singole disponibilità e relative leggi di riferimento, di cui viene riportato l'importo in termini di previsione e in termini di proposta, in considerazione delle esigenze operative dell'Amministrazione. Propone infine un parere favorevole.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale ed il relatore BONGIORNO (AN) ed il rappresentante del GOVERNO rinunciano ad intervenire in sede di replica, si passa direttamente alla votazione del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente RONCONI pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole, che risulta accolto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3723
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.22

BASILE

Sopprimere l'articolo.

1.8

COMINCIOLI

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale possono definire in via automatica la loro posizione debitoria, relativamente all'omesso versamento di contributi e di premi previdenziali ed assistenziali maturati fino al 31 dicembre 2004. La definizione si perfeziona attraverso il versamento, entro il 30 settembre 2006, dell'ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi, diminuito al 30 per cento.

01-bis. La riscossione dei crediti di cui al comma 1 è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui al comma 1. La regolarizzazione si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati parzialmente o tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 dicembre 2004. La disposizione si applica anche alle partite debitorie cedute dagli Enti previdenziali ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402. A tal fine, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato art. 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'Economia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisto dei predetti crediti

contributivi. Tale fondo di garanzia, cui è attribuita una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, verrà alimentato fino a concorrenza del 80% dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale. Una quota non inferiore ai 2/3 della consistenza del fondo viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.

01-ter. Il perfezionamento della definizione automatica comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, nonché a sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

01-quater. All'onere previsto dal comma 01-bis si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.23

BASILE

Sopprimere il comma 1.

1.36

STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA, DE PETRIS, BASILE, DI SIENA, BATTAFARANO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinate nel modo seguente:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro previsti dall'art. 11, comma 27, della citata legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999

ed i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68%.

3. L'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il contributo per l'assicurazione obbligatoria per la cassa integrazione guadagni dovuto dai datori di lavoro agricolo per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato è destinato, nella misura dello 0,30% della retribuzione imponibile, alle finalità di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modifiche ed integrazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modifiche ed integrazioni. La medesima retribuzione, con la stessa decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato ed assimilati. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la il presente comma.

6. I datori di lavoro agricolo che nel triennio 2006-2008 incrementano il numero di giornate denunciate rispetto alla media dell'anno precedente, hanno diritto per tre anni, sulle giornate aggiuntive, ad un credito di imposta pari al valore dei contributi previdenziali dovuti. I benefici di cui al presente comma sono cumulabili con altre agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente e sono concessi a condizione che i datori di lavoro applichino i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e siano in regola con i versamenti contributivi.

7. Ai giovani imprenditori agricoli di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche organizzati in forma societaria, iscritti nella gestione previdenziale dei CD/CM e IAP in qualità di titolari di azienda, è concessa, per un periodo di 5 anni, la riduzione del 50% della quota di versamento relativa all'assicurazione contro la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, stabilita secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 2/8/1990, n. 233 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, riferita alla propria fascia di appartenenza. La riduzione non ha effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico ed opera anche per le altre unità attive, con età non superiore a quaranta anni, facenti parte dello stesso nucleo familiare del beneficiario.

8. In caso di cessazione dall'esercizio dell'attività agricola ovvero di cancellazione dagli elenchi prima che siano decorsi 5 anni, il montante contributivo determinato secondo i criteri della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli anni oggetto di decontribuzione è calcolato sulla base della sola quota IVS effettivamente versata.

9. Il beneficio di cui al precedente comma 7 può essere concesso una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa di ciascun beneficiario in re-

lazione all'esercizio dell'attività agricola. L'utilizzo della decontribuzione da parte dei soggetti interessati non preclude il rilascio di dichiarazioni di correntezza contributiva da parte dell'INPS.

10. All'articolo 116, comma 17-*bis*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «quaranta rate trimestrali» sono sostituite dalle seguenti: «ottanta rate trimestrali».

11. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «31 marzo 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

12. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi di cui al citato comma 17-*bis* dell'art. 116 della legge n. 388 del 2000 comporta la estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi, sanzioni amministrative e civili non ancora pagati.

13. L'accoglimento della domanda di regolarizzazione di cui al citato comma 17-*bis* dell'art. 116 della legge n. 388 del 2000 comporta la cancellazione, senza spese, delle ipoteche iscritte per i crediti oggetti della stessa domanda.

14. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo, determinati nel limite massimo di 267 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento»;

b) L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.37

DI SIENA, BATTAFARANO. STANISCI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

1-*bis*. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo II, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell'80 per cento dei contributi a carico

del datore di lavoro, previsti dal citato articolo II, comma 27, della legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

1-ter. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

1-quater. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

1-quinquies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma *1-ter* che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma *1-ter*, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma *1-ter*. Il residuo importo è versato in rate trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.

1-sexies. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma *1-quinquies*, e fino alla definizione di cui al comma *1-ter*, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi da *1-ter* a *1-quinquies* del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma *1-ter* è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

1-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1-octies. La retribuzione di cui al comma *1-septies*, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

1-nonies. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

1-decies. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

1-undecies. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.

1-duodecies. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

1-terdecies. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente comma, al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

1-quaterdecies. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

1-quinquiesdecies. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affi-

data ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

1-sexiesdecies. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

1-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1 ad *1-sexiesdecies* del presente articolo, determinati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento»;

b) L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.35

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA, STANISCI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono sospesi.

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».

1.16

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno 2006, sono rinviati al 1° marzo» con le seguenti: «Sono rinviati al 1° gennaio 2007».

Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, quanto a 17 milioni di euro, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6, quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2006».

1.38

STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «1° marzo» con le seguenti: «31 dicembre».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».

1.25

BASILE

Sopprimere il comma 2.

1.39

STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il comma 147 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, determinati nel limite massimo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».

1.18

DE PETRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 147, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, quanto a 17 milioni di euro, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6, quanto a 58 milioni di euro, mediante corrispondente aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

1.17

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2006» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2007».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, quanto a 17 milioni di euro, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6, quanto a 58 milioni di euro, mediante corrispondente aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2006».

1.40

STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2006» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2007».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, determinati nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».

1.24

BASILE

Al comma 2, sostituire le parole: «1° marzo 2006», con le seguenti: «1° aprile 2006».

1.26

BASILE

Sopprimere il comma 3.

1.27

BASILE

Al comma 3, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessantacinque».

1.5

PASTORE

Al comma 3 sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.1 (testo 2)

PASTORE

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della Giustizia, sono stabilite le modalità, anche tecniche, della trasmissione del titolo per via telematica, nonchè la data a decorrere dalla quale la presentazione del titolo al Conservatore dei registri immobiliari, unitamente alle connesse formalità, per singoli ambiti territoriali, avviene esclusivamente per via telematica. A partire da tale ultima data le formalità ipotecarie si intendono presentate secondo l’ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo provvedimento».

1.28

BASILE

Sopprimere il comma 4.

1.29

BASILE

Al comma 4, sostituire la parola «quarantacinque», con la seguente: «sessantacinque».

1.30

BASILE

Sopprimere il comma 5.

1.41

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Al comma 5 sopprimere le parole: «In tale ultimo caso,» e sostituire le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del dieci per cento»

1.31

BASILE

Al comma 5, sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «set-tanta»

1.2

PASTORE

Al comma 5, nel secondo periodo, sostituire la parola: «necessario» con: «successivo» e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «I certificati catastali possono essere richiesti dagli interessati e rilasciati dall'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate con il servizio postale. La firma autografa del responsabile, sul certificato, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo stesso. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i nuovi schemi di convenzione per la concessione del collegamento telematico alle banche dati catastale ed ipotecaria, previsti i casi di debenza e gli importi di canone e cauzione, e disciplinate le altre modalità attuative del presente comma».

1.32

BASILE

Sopprimere il comma 6.

1.3

PASTORE

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "0,01";».

1.34

BASILE

Al comma 6, lettera b), sostituire la parole: «anticipatamente» con le seguenti: «contestualmente al servizio».

1.33

BASILE

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «raddoppiata» con la seguente: «triplicata».

1.4

PASTORE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione relativi alla predetta imposta. Con provvedimento del Di-

rettore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, le connesse specifiche tecniche, nonché le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.

6-ter. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11."».

1.20

DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comma 7, dell'articolo 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.

7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

1.19

DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 7, dell'articolo 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato».

1.42

SPECCHIA, BONGIORNO, TOFANI, AZZOLLINI, SALERNO, MAGNALBÒ, PACE, CURTO, BUCCIERO, SEMERARO, ZAPPACOSTA

Aggiungere i seguenti commi:

«8. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 20 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano alle imprese del settore agricolo.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro».

1.43

SPECCHIA, BONGIORNO, TOFANI, AZZOLLINI, SALERNO, MAGNALBÒ, PACE, CURTO, BUCCIERO, SEMERARO, ZAPPACOSTA

Aggiungere il seguente comma:

«8. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, per il settore agricolo si applica a partire dal 1° gennaio 2007».

1.0.20

AZZOLLINI, CENTARO, SPECCHIA, CURTO, MINARDO, NESSA, NOCCO, IZZO, FERRARA, BONGIORNO, RUVOLO, GENTILE, SODANO Calogero, SUDANO, SEMERARO, FASOLINO, OGNIBENE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza agricola)

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, e le sanzioni civili con il pagamento di una somma pari all'importo dovuto oltre a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, avvalendosi della facoltà di rateizzare i suddetti importi in 25 anni.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno il 2 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate semestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2030.

6. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 5, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai Commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata al-

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

10. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

11. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.

12. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

13. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente comma, al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

14. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

15. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura

centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

16. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con le risorse umane già assegnate a legislatura vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.

17. All'onere derivante dai commi da 1 a 16 pari a 195 milioni di euro per l'anno 2006, a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 44 milioni di euro a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'importo di 585 milioni per l'anno 2006, di 400 milioni di euro per l'anno 2007, di 200 milioni per l'anno 2008 e di 44 milioni a decorrere dal 2009, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.17

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA, STANISCI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 10, del decreto-legge 20 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 è abrogato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dallo febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».

1.0.12

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, PACE, SALERNO

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di irregolarità contributiva nel settore agricolo)*

1. Ai fini della disposizione contenuta al comma 7 dell'articolo 10 della legge dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, la regolarità contributiva per le imprese del settore agricolo si ottiene con l'avvio del processo di rateizzazione di cui al comma 17-*bis* dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1-*ter* della legge 29 aprile 2005, n. 71».

1.0.18

SPECCHIA, BONGIORNO, TOFANI, AZZOLLINI, SALERNO, MAGNALBÒ, PACE, CURTO, BUCCIERO, SEMERARO, ZAPPACOSTA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al comma 17-*bis* dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'art. 1-*ter* della legge 29 aprile 2005, n. 71 le parole "40 rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "80 rate trimestrali".

2. Al comma 24, dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificato dal comma 2 dell'art. 1-*ter* della legge 29 aprile 2005, n. 71, le parole "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

3. Al comma 23 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "il tasso di interesse di differimento da applicare sulle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione" sono sostituite con le seguenti: "per le singole rate non è dovuto alcun interesse".

4. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 202».

1.0.16

STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***Art. 1-bis.***(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

«1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti nonché l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della facoltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è predisposto il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.

5. Alla definizione di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi e premi previdenziali ed assistenziali maturati sino al 31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento";

b) L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.0.10

DE PETRIS

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Concordato previdenziale)

1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, concernenti periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti nonché l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi, sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i concessionari informano i soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme. Il residuo importo è versato in venti rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.

4. Con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è predisposto il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».

1.0.3

PICCIONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;"

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso;"

d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola –, senza attribuzione di rendita. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita."».

Art. 2.

2.6

BASILE

Sopprimere l'articolo.

2.7

BASILE

Sopprimere il comma 1.

2.8

BASILE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

2.9

BASILE

Al comma 1, sopprimere le parole: «preposto ad un Ufficio dirigenziale generale».

2.10

BASILE

Sopprimere il comma 2.

2.18

VICINI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, STANISCI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «approva» aggiungere le seguenti: «sentito il parere del Tavolo di filiera Bieticolo-saccarifero costituito presso il MIPAF con decreto del 27 ottobre 2005».

2.11

BASILE

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessantacinque».

2.1

DE PETRIS

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «, sentito il parere del tavolo di filiera

bieticolo-saccarifero istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005,».

2.12

BASILE

Sopprimere il comma 3.

2.13

BASILE

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

2.14

BASILE

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le Amministrazioni», inserire le seguenti: «anche regionali e locali».

2.15

BASILE

Sopprimere il comma 4.

2.2

DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546,» inserire le seguenti: «e le risorse di cofinanziamento nazionale, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2006, con le modalità previste dalla riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero».

Conseguentemente inserire, dopo il comma 4, il seguente:

«4-bis. Agli oneri necessari per le misure di cofinanziamento nazionale di cui al comma 4, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 66 milioni di euro per l'anno 2006».

2.19

VICINI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, STANISCI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546» aggiungere le seguenti: «e le somme, per ciascun anno, necessarie alla realizzazione delle finalità del Fondo stesso».

2.16

BASILE

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Conferenza», con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

2.5

TOMASSINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis. I fondi di cui all'articolo 1 comma 422 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 entrano nella misura di 29 milioni di euro nelle disponibilità finanziarie dell'Agea per l'acquisto di alcole di origine vinica, prodotto ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, con vincolo di successivo utilizzo in bio-carburazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 64 comma 6 del Regolamento (CE) n. 1623 della Commissione, del 25 luglio 2000».

2.17

BASILE

Sopprimere il comma 5.

2.20

OGNIBENE

Al comma 5, sostituire le parole: «non concorrono alla formazione del reddito» con le seguenti: «sono esclusi dalla formazione del reddito».

2.3

DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di facilitare la riconversione della produzione bieticolo saccarifera nel settore della energia da biomasse, all'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "un contingente annuo di 300.000 tonnellate di cui 100.000 tonnellate".

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

2.4

PICCIONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel punto 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, le parole: "solare-fotovoltaica ed eolica" sono sostituite con le parole: "idrica, solare-fotovoltaica, eolica e dallo sfruttamento delle biomasse"».

2.0.3

AGONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, nei casi in cui, durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38 dello stesso regolamento, i premi alla macellazione per i bovini siano stati, a qualsiasi titolo, percepiti dal soccidante, la titolarità dei diritti ai premi di cui sopra è da intendersi interamente in capo ai soccidari che, pertanto, sono gli unici soggetti riconosciuti ai fini della presentazione della domanda di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento 1782/2003. I soccidanti che, dietro delega, avevano presentato domanda di accesso ai suddetti premi, possono presentare nuova domanda solo se in possesso di una nuova delega da parte dei soccidari, accompagnata da contestuale ed esplicita rinuncia degli stessi a presentare domanda diretta di accesso ai premi di cui all'articolo 34 del regolamento 1782/2003».

2.0.4

AGONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, nei casi in cui, durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38 dello stesso regolamento, i premi alla macellazione per i bovini siano stati, a qualsiasi titolo, percepiti dal soccidante, la titolarità dei diritti ai premi di cui sopra è da intendersi in capo, per il 50% ai soccidari e per il 50% ai soccidanti. Ad entrambi questi soggetti è riconosciuto il diritto alla presentazione della domanda di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento 1782/2003, per la parte di premio di cui sono titolari. I soccidanti che, dietro delega, avevano presentato domanda di accesso ai suddetti premi, possono presentare nuova domanda solo se in possesso di una nuova delega da parte dei soccidari, per la parte di premio spettante ai soccidanti medesimi».

2.0.5

AGONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, nei casi in cui, durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38 dello stesso regolamento, i premi alla macellazione per i bovini siano stati, a qualsiasi titolo, percepiti dal soccidante, la titolarità dei diritti ai premi di cui sopra è da intendersi interamente in capo ai soccidari che, pertanto, sono gli unici soggetti riconosciuti ai fini della presentazione della domanda di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento 1782/2003».

2.0.18

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di produzioni a denominazione d'origine)

1. Alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, è concesso, per l'anno 2006, un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 1 anche gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agro alimentari per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.0.14

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole «non in forma itinerante su aree pubbliche» sono inserite le seguenti: «e private».

2.0.2

PICCIONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Etichettatura del miele)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;».

2.0.19

VICINI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, STANISCI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 e per favorire lo sviluppo della filiera agro-energetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di anni sei a partire dal 1° gennaio 2008.

2. Nel periodo di cui al precedente comma, sono previsti appropriati incentivi tra cui:

a) un'esenzione dall'accisa per il bioetanolo destinato ad essere utilizzato tal quale o in miscelazione diretta con le benzine;

b) un'accisa ridotta, pari a 0,338 euro/litro, per l'ETBE.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».

Art. 3**3.2**

BASILE

*Sopprimere l'articolo.***3.3**

BASILE

Sopprimere il comma 1.

3.4

BASILE

Sopprimere il comma 2.

3.5

BASILE

Al comma 2, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «65 per cento».

Art. 4.

4.7

BASILE

Sopprimere l'articolo.

4.8

BASILE

Sopprimere il comma 1.

4.9

BASILE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.10

BASILE

Sopprimere il comma 2.

4.11

BASILE

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.12

BASILE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4.13

BASILE

Sopprimere il comma 3.

4.14

BASILE

Sopprimere il comma 4.

4.2

OGNIBENE, MINARDO, BONGIORNO, RUVOLO

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e dall'Ispettorato centrale repressione frodi».

4.1

OGNIBENE, MINARDO, BONGIORNO, RUVOLI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia su tutto il territorio nazionale nello svolgimento, delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,

n. 119, dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 129 aprile 2005, n. 71, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. b, e art. 5, comma 4, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni, della legge 11 novembre 2005, n. 231, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere nell'anno 2006, in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed al divieto di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, 47 unità di personale, di cui 14 dirigenti di seconda fascia, 6 unità appartenenti alla posizione economica C2, 2 appartenenti alla posizione economica C1 e 35 alla posizione economica B3, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono determinati in misura massima complessiva di euro 650.000 per l'anno 2006, di euro 1.265.000 per l'anno 2007, di euro 1.640.000 a decorrere dall'anno 2008. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello staziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 15 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4-quater. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «sicurezza pubblica», sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali».

4-quinquies. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione, l'importo minimo delle suddette sanzioni viene aumentato del 50%, con esclusione delle sanzioni proporzionali. I proventi di tale aumento, nonché di quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora l'Ispettorato centrale repressione frodi agisca quale organo accertatore o quale autorità competente ad irrogare le sanzioni. Affluiscono, per una quota pari al 50%, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa - Ispettorato centrale repressione frodi dello stato di previsione del Ministero delle politiche-agricole e forestali, per finanziare

le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

4.3

DE PETRIS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio d'oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

4-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000».

4.5

DE PETRIS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di adeguare il sistema nazionale di controllo degli alimenti alle disposizioni contenute nel regolamento CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 178 del 28 gennaio 2002, e migliorare il coordinamento delle attività ispettive e di prevenzione delle frodi, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l'istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per il coordinamento delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari.

4-ter. Il regolamento di cui al comma 4-bis è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni

dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato».

4.4

DE PETRIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di prevenire le frodi nel commercio del miele ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: "*f*) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;"».

Art. 5.

5.10

BASILE

Sopprimere l'articolo

5.8

OGNIBENE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dell'obbligo di cui all'articolo 28».

5.11

BASILE

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2007», con le seguenti: «1° giugno 2007».

5.4

DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli" inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226";

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1-bis.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

5.12

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole "produttori agricoli" inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226";

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1-bis.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 23 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».

5.1

PICCIONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli" sono inserite le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226";

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1 si riferisce all'anno 2006».

5.13

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 34-ter. (Regime speciale per le imprese di pesca). 1. Per le cessione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile"».

5.17

BONGIORNO, TOFANI, AZZOLLINI, PACE, SALERNO, OGNIBENE, MINARDO, BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In via sperimentale per l'anno 2006, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilendo le percentuali di compensazione nei limiti dell'onere massimo per il bilancio dello Stato di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

1-ter. Al relativo onere si provvede quanto a 7.500.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 267 del 1998, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.266, e quanto a 7.500.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999, come determinata dalla predetta Tabella C della legge n. 266 del 2005, nonché quanto a 5.000.000,00 di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 328 del 2000, come determinata dalla predetta Tabella C della legge 266 del 2005».

5.18

BONGIORNO, AZZOLLINI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PACE, SALERNO, OGNIBENE, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di euro 50.000. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

5.6

PICCIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il naufragio delle unità da pesca, avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorità marittima, è equiparato al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario SFOP.

5.7

OGNIBENE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, le parole: «entra in vigore dal 1° gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008» sono sostituite dalle seguenti: «entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e sarà operativo per il triennio 2007-2009».

Conseguentemente sono prorogate per l'anno 2006 le linee guida adottate con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, all'uopo utilizzando le pertinenti dotazioni finanziarie stanziata per l'anno 2006 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5.5

DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

1-ter. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

1-quater. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

5.9

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 100. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie in attuazione della legge 23 dicembre 2005 n. 266».

5.16

MINARDO, PICCIONI, OGNIBENE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie in attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

5.0.1

PICCIONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Allevamento ittico)

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "o vallive", sono soppresse».

5.0.20

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Disposizioni in materia di acquacoltura)*

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, sostituire le parole "da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura" con le seguenti "esclusivamente da parte di soggetti singoli, associati o cooperative di produzione e lavoro esercenti l'attività di acquacoltura" e sopprimere le parole "diversi dalle società commerciali"».

5.0.8

BONGIORNO, TOFANI, PACE, SALERNO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, in materia di distretti produttivi)*

1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, dopo le parole: "ai sistemi produttivi locali, distretti industriali", sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

5.0.24

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)*

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli

di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604».

5.0.13

OGNIBENE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura)

1 All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli"» sono inserite le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226". Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. La disposizione del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.14

OGNIBENE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" sono sostituite dalle seguenti: "in quello della pesca". La disposizioni del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

5.0.19 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contenere l'oscillazione del prezzo dei prodotti petroliferi nel settore ittico, le Regioni possono istituire un apposito fondo per la stabilizzazione del prezzo del carburante da pesca.

2. Le modalità di funzionamento, finanziamento ed erogazione del fondo di cui al comma 1, sono stabilite dalle regioni interessate.

3. Lo Stato autorizza il prelievo sul prezzo del carburante, acquistato dalle imprese di pesca nelle regioni interessate, fino ad un massimo 0,05 euro per litro allo scopo di finanziare il fondo stesso».

5.0.31

OGNIBENE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per la stabilizzazione del prezzo dei prodotti petroliferi, indispensabile per le rifluente negative che le oscillazioni di tali prezzi hanno sul costo di produzione delle imprese di pesca siciliana, è istituito un fondo per la stabilizzazione del prezzo del carburante da pesca (FSPC).

2. Il fondo di cui al precedente comma cui accedono le imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della regione siciliana da almeno un anno previo versamento di un contributo di euro 250,00 è costituito con un contributo regionale di euro 5.000.000,00 annui e per il triennio 2006-2008 e da un importo pari ad euro 0,05 per ogni litro di carburante acquistato dalle imprese di pesca iscritte.

3. L'assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca determina, con proprio decreto la composizione del predetto comitato tenendo conto degli interessi delle imprese di pesca rappresentate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali».

5.0.23

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive)

1. L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti che operano nei settori agricolo e della pesca l'aliquota è stabilita nella misura massima dell'1,9 per cento"».

5.0.10

BONGIORNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di semplificazione nel settore della pesca)

1. I certificati di cui all'articolo 33 D.C.G. 12 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonché le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unità da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la data di scadenza delle revisioni di cui al presente comma è prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.

2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle Finanze – Direzione generale delle dogane n. 30819/8 div. XV dell'11 aprile 1973.

3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni, le prestazioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.

4. All'articolo 169 del codice della navigazione è aggiunto, alla fine, il seguente comma: "Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca". Al primo comma dell'articolo 176 del codice della navigazione, dopo le parole "di bordo" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle unità da pesca".

5. All'articolo 146 del codice della navigazione dopo la parola "sovraordinate" inserire "ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del V allo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi".

6. In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'autorità marittima d'iscrizione della nave; in tal caso è consentito l'esercizio delle attività di pesca, purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unità.

7. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, dopo la parola "anni" aggiungere "ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni.". Per le unità in esercizio alla data di entrata in

vigore della presente legge, la data di scadenza del certificato di idoneità deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilità, comunque non superiore a tre anni dalla data di rilascio.

8. Il secondo comma dell'articolo 261 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, è sostituito dal seguente: «Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»; il secondo comma, lettera *b*) dell'articolo 273 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente: "motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca, costiera".

9. Per le unità da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A, antecedentemente al 7 aprile 2005 è consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.

10. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980 ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneità si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

18. Le disposizioni di cui al precedente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato».

5.0.12

OGNIBENE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di superare la vetustà della flotta peschereccia siciliana, che incide in materia determinante sulla sicurezza della navigazione, sui consumi di carburante e sull'inquinamento nonché per ridurre lo sforzo di pesca è concesso un intervento finanziario straordinario finalizzato a:

a) incentivare la demolizione delle imbarcazioni o agevolarne la trasformazione a fini turistici con rinuncia alla licenza di pesca;

b) acquistare imbarcazioni usate provenienti da compartimenti marittimi diversi da quelli siciliani.

2. L'utilizzazione dell'intervento, di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000,00 avverrà sulla scorta di regolamenti che saranno adottati in sede di conferenza Stato-regioni».

5.0.17

OGNIBENE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Recupero aiuti dichiarati incompatibili con il Mercato Comune)

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 500.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 245 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.22

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune)*

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

5.0.21

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)*

1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnello e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1».

5.0.18

OGNIBENE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

1. All'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

5.0.25

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

5.0.26

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASILE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura" (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.

5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

5.0.27

STANISCI, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 3-*bis* è sostituito con il seguente:

"3-*bis*. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 2135 codice civile ed in particolare a quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo».

Art. 6.**6.1**

BASILE

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.**7.3**

BASILE

*Sopprimere l'articolo.***7.4**

BASILE

Sopprimere la lettera a).

7.5

BASILE

Sopprimere la lettera b).

7.0.1

OGNIBENE, RUVOLO, BONGIORNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228)*

1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, il comma 5 dell'articolo II del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui al medesimo articolo 11 si applicano anche agli atti di acquisto di fondi rustici stipulati anteriormente al 30 giugno 2001».

7.0.13

OGNIBENE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 11
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)*

1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui al medesimo articolo 11 si applicano anche agli atti di acquisto di fondi rustici stipulati anteriormente al 30 giugno 2001».

7.0.18

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività"».

7.0.6

FERRARA, COMINCIOLI, MINARDO, OGNIBENE, PICCIONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell'80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27 della legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previsti dalla normativa sulla calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

3. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 di-

cembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti previdenza informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate, trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.

5. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 3, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilari.

8. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

9. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'espletamento delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana, le relative istruzioni tecniche e procedurali.

10. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con notificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive notificazioni.

11. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

12. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con notificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive notificazioni, per la telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste

dal presente articolo competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive notificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono potare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, e successive notificazioni e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

14. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

15. Al fine di rendere più efficaci i controlli finanziati all'emissione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 le parole: «il mantenimento del gettito» sono sostituite con le seguenti: «un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro».

7.0.14

OGNIBENE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(ICI)

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intendono rurali.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Coord.1

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989», con le seguenti: «regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni.».

Coord.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 28 del», «dall'articolo 5 del» e: «previste dal» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»; sostituire le parole: «così come modificato» con le seguenti: «come sostituito.».

Coord.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «aggiunge» con la seguente: «inserite»; sostituire le parole: «del 29 settembre 2003 del Consiglio» con le seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole: «9 novembre 2005» con le seguenti: «11 novembre 2005.».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «aggiunge» con la seguente: «inserite»; sostituire le parole: «del 29 settembre 2003 del Consiglio» con le seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole: «9 novembre 2005» con le seguenti: «11 novembre 2005»; dopo la parola: «iscritti» sopprimere il segno di interpunzione.».

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3723**Art. 1.****1.0.20/1**

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.20, al comma 12 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.».

1.0.20/2

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.20, dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2006 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 10, 11 e 12.».

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

296^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Programma di utilizzo per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive (n. 587)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione e dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) fa osservare che il Programma in esame prevede un riparto delle spese per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio, sostanzialmente simile ai programmi di utilizzo già esaminati negli anni precedenti. Ancora una volta, quindi, si realizza una dispersione delle risorse su cui è necessario esprimere una valutazione negativa.

Pur ritenendo apprezzabile la significativa riduzione del complesso degli stanziamenti da destinare alle singole attività, ritiene tuttavia necessario introdurre nei programmi di utilizzo elementi di maggiore organicità e di più attenta finalizzazione ai risultati prefissati.

Per tali ragioni, auspica che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, possano essere inserite osservazioni in tal senso.

Il senatore MACONI (*DS-U*), nel condividere pienamente le considerazioni formulate dal senatore Bastianoni, fa osservare che la riduzione dello stanziamento complessivo prevista nello schema in esame non deriva da precise scelte di razionalizzazione delle spese o da politiche innovative

nella gestione dei costi, ma unicamente da un taglio generalizzato che non ha pertanto inciso sui sistemi di riparto né destinato le risorse verso finalità prioritarie. A tal proposito, cita l'esempio degli stanziamenti previsti per i distretti produttivi nella legge finanziaria per il 2006, che giudica gravemente insufficienti, tanto più ove si consideri la rilevanza strategica dei distretti.

Per tali ragioni preannuncia sin d'ora un voto contrario.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) si associa alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, esprimendo in particolare vive perplessità con riguardo alla destinazione di rilevanti stanziamenti per contributi a professionalità esterne, ed in particolare ad un nucleo di esperti di politica industriale. Al riguardo, fa osservare che la destinazione di somme per consulenze esterne appare quanto mai inopportuna nell'attuale situazione finanziaria del Paese mentre, d'altro canto, il finanziamento di un nucleo di esperti per l'elaborazione di linee di politica industriale, contrasta fortemente con l'operato del Governo nell'arco della corrente legislatura in quanto, a suo avviso, palesemente privo di una politica industriale chiara ed univoca.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PONTONE dichiara conclusa la discussione generale.

Verificata quindi la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo istituito presso il Ministero delle attività produttive, nel quale confluiscono le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, per l'anno 2006 (n. 586)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore PONTONE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

363^a Seduta*Presidenza della Vice Presidente*

PILONI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), nonché della direttiva 2003/18/CE recante modifica della direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro» (n. 592)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il relatore FABBRI (*FI*) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame provvede al recepimento delle direttive comunitarie 2003/10/CE recante prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e 2003/18/CE, di modifica della direttiva 83/477/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il provvedimento è adottato sulla base della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) il cui allegato B reca, infatti, l'indicazione delle due predette direttive.

All'articolo 1 dello schema all'esame, si provvede ad integrare il titolo del decreto legislativo n. 626 del 1994, con il riferimento alle due direttive comunitarie sopra richiamate.

Ai sensi dell'articolo 2 dello schema di provvedimento in esame, con l'introduzione di un nuovo Titolo *V-bis* al citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si provvede al recepimento della prima delle citate direttive 2003/10/CE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore).

Si tratta della diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 624 del 1994, e deve essere attuata entro il 15 febbraio 2006.

In particolare, la citata direttiva abroga la precedente a suo tempo già recepita; di conseguenza, la vigente legislazione nazionale per l'esposizione dei lavoratori a rumore di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, viene ora abrogata e sostituita con quella all'esame, confermandosi comunque l'abrogazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e la voce 49 della Tabella allegata all'articolo 33 dello stesso decreto.

Il provvedimento in esame, sempre ai sensi della legge comunitaria 2004, provvede, in secondo luogo, con l'introduzione di un nuovo Titolo VI *bis* al decreto legislativo n. 626 del 1994, all'attuazione della direttiva 2003/18/CE concernente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori all'amianto, il cui termine di recepimento è fissato per il 15 aprile 2006.

Il decreto proposto dà attuazione a questa direttiva sostituendo, all'articolo 3, la normativa vigente in materia, dettata al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, piuttosto che limitarsi ad apportare le semplici modifiche o integrazioni resesi necessarie a seguito della direttiva 2003/18/CE: va sottolineato che gli adempimenti ed obblighi dettati dalle disposizioni all'esame, peraltro già previsti in via generale dal decreto legislativo n. 277 del 1991, Capo III, sono riferibili ai soli lavoratori impegnati in attività di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché delle aree interessate. Tutte le altre operazioni o connesse all'impiego dell'amianto sono state infatti vietate dalla legge n. 257 del 1992.

L'articolo 4 dello schema di decreto in esame – prosegue il relatore – introduce poi le sanzioni conseguenti alle modifiche normative introdotte. Più in particolare, premesso che il provvedimento all'esame si limita ad introdurre due nuovi titoli nell'ambito del decreto legislativo n. 626 del 1994, anche per quanto riguarda le sanzioni, si è provveduto ad integrare gli articoli del decreto appena citato (articoli 89 e seguenti), con la previsione di ulteriori sanzioni.

L'articolo 5 detta invece la clausola di cedevolezza della disciplina all'esame nei riguardi della normativa regionale.

L'articolo 6 riguarda l'abrogazione della vigente normativa, che disciplina l'esposizione al rumore e all'amianto sui luoghi di lavoro, dettata in particolare, come si è detto, dal decreto legislativo n. 271 del 1991.

L'articolo 7 concerne l'invarianza degli oneri.

Infine, l'articolo 8 fissa l'entrata in vigore delle varie disposizioni rispettivamente concernenti la disciplina dell'esposizione al rumore e dell'esposizione all'amianto.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) chiede al relatore di chiarire se la disciplina in questione presenti elementi regressivi rispetto a quella attual-

mente vigente, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, evidenziando altresì che nell'ambito della stessa non è ravvisabile alcun riferimento ai materiali costituiti da «cemento-amianto», nonché agli obblighi informativi a carico dei datori di lavoro dei settori di cui trattasi.

Il relatore FABBRI (*FI*) precisa che l'articolo 59-*bis* dello schema di decreto legislativo in esame fa comunque salva la disciplina contenuta nella legge n. 257 del 1992, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e conseguentemente, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun elemento regressivo, come invece prospettato dal senatore Pizzinato.

Per quel che concerne il quesito, anch'esso formulato dal senatore Pizzinato, inerente al «cemento-amianto», va evidenziato che tale materiale può essere ricompreso nell'ambito dell'elenco contenuto all'articolo 59-*ter*, mentre, relativamente ai profili attinenti agli obblighi di informazione, va sottolineato che il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 59-*quinquies*, deve predisporre un documento recante una valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, al fine di individuare le misure preventive e protettive da adottare. Peraltro al comma 3 del sopracitato articolo 59-*quinquies*, si dispone che il datore di lavoro effettui nuovamente la valutazione dei rischi, ogni qual volta si verificano circostanze idonee a comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Va infine evidenziato che anche la notifica del datore di lavoro all'organo di vigilanza competente per territorio, prevista nell'articolo 59-*sexies*, costituisce una forma ulteriore di tutela dei lavoratori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO

Il presidente PILONI avverte che la seduta già prevista per domani, giovedì 26 gennaio, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

310^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Di Virgilio.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» (n. 582)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

La relatrice BIANCONI (*FI*) illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in esame. La stessa è quindi posta in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale, risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BOLDI (*LP*), relatrice sull'indagine conoscitiva riguardante lo stato dell'assistenza psichiatrica in Italia, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso il ciclo delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva medesima. Fa inoltre presente che non è prevista l'effettuazione di sopralluoghi e si riserva di presentare a partire dalla prossima settimana una bozza di documento conclusivo.

Prende quindi la parola il presidente TOMASSINI, il quale, in considerazione del prossimo scioglimento delle Camere, esprime ai commissari la propria soddisfazione e la propria gratitudine per la qualità del lavoro svolto dalla Commissione, caratterizzato, al di là delle diverse appartenenze politiche, da un comune spirito costruttivo.

Il senatore DANZI (*UDC*) esprime a sua volta al Presidente ed ai colleghi della Commissione la propria gratitudine per il clima positivo che si è avuto nel corso della legislatura.

Il senatore TREDESE (*FI*) manifesta soddisfazione per i risultati conseguiti dalla Commissione, pur unita al rammarico di non averne raggiunti di ulteriori.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) esprime il suo apprezzamento per l'atteggiamento di equilibrio tenuto dal Presidente nel corso della presente legislatura. Auspica inoltre che anche nella prossima legislatura i lavori della Commissione possano giovare di relazioni serene tra i componenti.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) riconosce la correttezza con cui il Presidente ha costantemente operato, favorendo l'instaurarsi di rapporti distesi tra le diverse componenti politiche rappresentate nella Commissione. Esprime inoltre l'auspicio che un'analogha serenità possa caratterizzare la prossima campagna elettorale e più in generale le relazioni tra le forze politiche che concorrono a determinare la politica nazionale.

La senatrice BOLDI (*LP*) si associa agli apprezzamenti già rivolti al Presidente ed ai colleghi commissari, sottolineando come nella Commissione sia stato possibile svolgere un lavoro proficuo volto alla risoluzione di problemi concreti riguardanti i cittadini.

Il senatore Paolo DANIELI (*AN*) rileva che la correttezza e la serenità dimostrate dal Presidente e dai commissari rispondono alla natura stessa del tema della tutela della salute, profondamente sentito dalla generalità dei consociati.

Interviene il sottosegretario DI VIRGILIO, sottolineando con soddisfazione di avere sempre potuto apprezzare il clima costruttivo con cui la Commissione ha lavorato, consapevole dell'importanza del dialogo ai fini del raggiungimento di obiettivi socialmente rilevanti.

Prende infine la parola il presidente TOMASSINI, ribadendo la propria gratitudine nei confronti di tutti i commissari. Rivolge inoltre un ringraziamento all'Ufficio di segreteria della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 582**

La 12^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) nell'articolo 3, comma 1, lettera *e*), occorrerebbe espungere il riferimento al divieto di immissione sul mercato delle carni di animali trattati con le sostanze vietate, giacché tale divieto è già contenuto nella lettera *d*) del medesimo comma;

b) nell'articolo 3, comma 2, occorrerebbe valutare la congruità della formulazione del divieto di detenzione – nelle aziende in cui si allevano animali da produzione – di medicinali contenenti le sostanze vietate; tale formulazione sembrerebbe infatti più ampia rispetto a quella di cui all'articolo 4, penultimo comma, della direttiva oggetto di recepimento;

c) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 15, comma 3, occorrerebbe valutare la congruità del termine minimo di cinque anni per la conservazione dei registri dei trattamenti praticati sugli animali con medicinali contenenti le sostanze vietate, tenendo anche conto che la direttiva oggetto di recepimento non esplicita alcun limite temporale per l'obbligo di conservazione;

d) riguardo all'articolo 35, si segnala che esso abroga anche la legge 3 febbraio 1961, n. 4, che in realtà è stata già soppressa dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (articolo poi fatto salvo dalle norme abrogatrici di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336). Sembra quindi preferibile che la nuova normativa si limiti ad abrogare il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, «ad eccezione dell'articolo 34», in modo da confermare, senza duplicazione, le precedenti norme abrogatrici.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 25 GENNAIO 2006

475^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TURRONI

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 596)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Esame e rinvio)

Il senatore SPECCHIA (AN), relatore per le parti quarta e sesta dello schema di decreto in titolo, esprime preliminarmente il proprio dispiacere per l'assenza del presidente Novi e ringrazia il senatore Turroni per aver consentito l'avvio dei lavori della Commissione su questo importante provvedimento.

Con riferimento alla parte quarta dello schema, concernente le norme sulla gestione dei rifiuti, in via generale, si rileva che gran parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione sono state recepite da parte del Governo. L'accoglimento di tali rilievi ha contribuito ad un sostanziale miglioramento dell'articolato, sottoposto ora ad un nuovo esame da parte delle Commissioni parlamentari, miglioramento che è stato apportato anche per effetto dei rilievi contenuti nel parere reso dalla Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera dei deputati.

Pertanto, si limita ad indicare quelle osservazioni non sono state accolte dal Governo, ad iniziare da quella che, in merito all'articolo 265, richiedeva l'inserimento di norme transitorie, partendo dall'assunto che le modifiche all'attuale assetto normativo con riferimento al passaggio da regime obbligatorio a quello volontario ed alla possibilità di costituire più consorzi non sono del tutto condivisibili, in quanto il sistema deve ancora

rafforzarsi, in attesa di una sua completa liberalizzazione. A tale riguardo, quindi, nel parere trasmesso al Governo si segnalava la necessità di prevedere una norma transitoria al fine di garantire la continuità dell'attuale assetto normativo e l'entrata in vigore delle nuove norme a partire dal 2009. Infatti, non convince la motivazione adottata dal Governo in base alla quale tale periodo transitorio potrebbe discendere già dal sistema di disciplina complessivamente inteso. Di conseguenza, occorrerebbe che la Commissione ribadisse l'osservazione espressa in sede di primo parere. Inoltre, ribadisce la necessità, in merito all'articolo 234, di sopprimere il comma 2, in quanto trattasi di previsione normativa non riscontrabile per gli altri consorzi, con conseguente rischio di creare una disparità di trattamento.

Relativamente alla parte sesta dello schema in esame, concernente le norme sul risarcimento del danno ambientale, si rileva che è stata recepita l'osservazione con la quale si chiedeva una precisazione nella formulazione del comma 1 dell'articolo 311, con riferimento all'azione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in tema di risarcimento del danno ambientale. Si ribadisce altresì l'opportunità che sia modificata la previsione dell'integrale abrogazione dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 – abrogazione contenuta nell'articolo 318, comma 2, dello schema di decreto legislativo – al fine di mantenere in vigore la regolamentazione delle possibilità di tutela giudiziale da parte delle associazioni di protezione ambientale.

Il presidente TURRONI chiede in via incidentale, al relatore Specchia ed al Rappresentante del Governo alcuni chiarimenti riguardanti l'articolo 195 che tratta le competenze dello Stato in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, al comma 3 non è più definito l'organo che esercita le funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 195. Inoltre, nel comma 5 dell'articolo 195 non si comprende la ragione per la quale la Guardia di finanza e la Polizia di Stato possono solamente concorrere e non anche intervenire per l'accertamento e la repressione degli illeciti compiuti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

Il senatore PONZO (*FI*), relatore per la parte seconda dello schema in titolo, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (IPCC) osserva che il rilievo, contenuto nel parere espresso dalla Commissione, circa l'esigenza di precisare se la procedura di attivazione riguardi il progetto preliminare o quello definitivo è stato accolto in quanto si è ora definito che tale fase è attivata per il progetto preliminare. Sono state poi sostanzialmente recepite anche le osservazioni circa la disciplina del silenzio sull'esercizio del potere sostitutivo, in merito alle abrogazioni, come pure per quanto concerne la disciplina del ricorso giurisdizionale. Analogamente accolta risulta essere l'osservazione che fu espressa in merito ad un più preciso rapporto tra VAS e VIA.

Il senatore CHINCARINI (*LP*), relatore per la parte terza dello schema di decreto, recante norme in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, dopo aver ringraziato il senatore Turrone, rileva che buona parte delle osservazioni contenute nel parere trasmesso al Governo sono state recepite, ad iniziare da quella che richiedeva di verificare la compatibilità delle norme in oggetto con la disciplina comunitaria. Sostanzialmente accolto da parte dell'Esecutivo risulta essere anche il rilievo volto a rafforzare il ruolo delle regioni nell'individuazione dei distretti e nella pianificazione, sebbene si potesse cercare una formulazione ancora migliore rispetto a tali tematiche. Inoltre, risultano accolti anche i suggerimenti riguardanti i rapporti tra i vari strumenti di pianificazione, nonostante sarebbe stato opportuno, anche sulla base di quanto emerso in un'apposita indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, segnalare l'esigenza che il lago di Garda sia gestito da una propria autorità di bacino che ne curi in modo specifico la salvaguardia, soprattutto in rapporto con l'autorità di bacino Po che invece si occupa del fiume.

Dopo aver rilevato che sono condivisibili alcune modifiche introdotte all'articolo 55 dirette ad un maggior riconoscimento del ruolo dei comuni, ribadisce la necessità di individuare strumenti premiali in favore di quei comuni che si sono meglio contraddistinti nella gestione delle risorse idriche. Esprime le proprie perplessità, in merito all'articolo 64 riguardante i distretti idrografici, per l'inserimento del distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di circa 1.600 kmq.

Esprime, infine, una valutazione complessivamente favorevole su tale punto dello schema di decreto anche per la rinnovata configurazione dei rapporti fra Stato e regioni. Tuttavia, è realistico prevedere che alcune regioni saranno pronte a recepire le novità introdotte con questo provvedimento, mentre altre faranno registrare ritardi e continueranno ad intervenire in una logica emergenziale.

Il senatore MONCADA (*UDC*), relatore per la parte prima dello schema, recante disposizioni comuni e per la parte quinta, recante norme sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, evidenzia che sono state recepite le osservazioni espresse nel parere reso dalla Commissione, ad iniziare da quelle relative alla parte prima, dove, ad esempio, sono stati accolti i rilievi sull'efficacia dei controlli, sulla disciplina dei fanghi in agricoltura, sull'esigenza di un migliore rapporto tra lo Stato e le regioni, come pure sulla necessità di coinvolgere il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA).

Relativamente alla parte quinta, invece, risultano recepite le osservazioni riguardanti la durata delle autorizzazioni, la compatibilità della normativa recata dallo schema di decreto rispetto alla disciplina normativa vigente, nonché quelle espresse circa il regime degli impianti.

In conclusione, conferma il giudizio favorevole sullo schema di decreto, dando atto al Governo ed al Ministro dell'ambiente di essere venuti incontro alle richieste ed ai suggerimenti segnalati dalla Commissione.

Prende la parola il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) che, data la complessità della materia sottoposta all'esame della Commissione, segnala l'esigenza che la discussione su tale importante provvedimento possa aprirsi in una successiva seduta, dando modo a tutti i senatori di approfondire le modifiche introdotte dal Governo nello schema in titolo, in accoglimento delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione.

Il presidente TURRONI, preso atto della richiesta avanzata dal senatore Giovanelli, e tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea e della forte probabilità che le Camere proseguano la propria attività anche a febbraio, ritiene che l'esigenza di approfondire i contenuti del nuovo testo dello schema di decreto legislativo possa essere garantita prevedendo di proseguire l'esame del provvedimento martedì prossimo, in una seduta da tenersi dalle ore 14 fino all'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il vice ministro NUCARA, dopo aver sottolineato che la Commissione è pienamente sovrana circa le modalità con le quali organizzare i propri lavori, auspica, a nome del Governo, che l'*iter* di questo complesso e rilevante provvedimento possa concludersi nell'odierna seduta.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) rileva che era emersa, anche in sintonia con la Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera dei Deputati, una valutazione circa l'opportunità di concludere il più rapidamente possibile l'*iter* parlamentare dello schema di decreto in esame, partendo dal presupposto che la maggior parte delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari sono state recepite. Infatti, se è vero che da parte dell'Esecutivo sono state introdotte ulteriori modifiche, oltre a quelle richieste dalle competenti Commissioni parlamentari, va riconosciuto che tali modifiche non sono di sostanza.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che non sussistano ragioni sufficienti per proseguire l'esame del provvedimento nella prossima settimana, anche perché la Commissione dovrebbe limitarsi ad un esame circoscritto alle parti modificate da parte del Governo, proprio in ragione dei pareri espressi dalle Commissioni. Pertanto, insiste affinché la Commissione prosegua l'esame del provvedimento nella seduta già convocata per domani mattina.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) osserva che, in base alla legge di delega le competenti Commissioni parlamentari dispongono di un termine di 20 giorni entro il quale rendere questo ulteriore parere; in aggiunta a tale dato, occorre altresì considerare che, diversamente da quello che si prevedeva fino a pochi giorni fa i lavori parlamentari proseguiranno anche nelle prossime settimane. Di conseguenza, non si ravvisano motivi tali da giustificare un'accelerazione dell'*iter* del provvedimento in titolo, provvedimento sul quale, peraltro, restano serie riserve, anche dopo la presentazione del nuovo testo di schema di decreto legislativo.

Infatti, sono da valutarsi negativamente alcune modifiche, come quella contenuta nell'articolo 64 che inserisce tra i distretti idrografici il distretto idrografico pilota del Serchio, mentre restano le critiche in merito alle disposizioni sulla legittimazione ad agire da parte delle associazioni ambientali per il risarcimento del danno, poiché tali associazioni possono ricorrere solo contro la mancata iniziativa da parte del Ministro dell'ambiente e non anche per richiedere direttamente il risarcimento del danno ambientale.

In conclusione, esprime l'auspicio che nel prosieguo dell'*iter* possa soffermarsi in modo più esauriente su altre disposizioni del provvedimento in esame.

Il presidente TURRONI, ribadendo quanto da lui già espresso in precedenza, sconvoca quindi la seduta, prevista per domani, alle ore 8,30 e convoca una seduta per martedì 31 gennaio 2006, alle ore 14 per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale.

I senatori SPECCHIA (AN), MONCADA (UDC) e CHINCARINI (LP) esprimono la propria contrarietà rispetto alla decisione assunta dal presidente Turroni, insistendo affinché la Commissione, come già stabilito, torni a riunirsi domani mattina alle ore 8,30.

Il presidente TURRONI rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che si terrà martedì 31 gennaio 2006, alle ore 14.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ PROSSIMO

Il presidente TURRONI avverte che la seduta, già convocata per domani 26 gennaio 2006, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 31 gennaio 2006, alle ore 14, per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale.

La seduta termina alle ore 16,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCLEDÌ 25 GENNAIO 2006

130^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 14,50.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006 (COM (2005) 531 definitivo) (n. 14)****Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2006 presentato dalle Presidenze austriaca e finlandese (n. 16)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 gennaio 2006.

Il presidente relatore GRECO (*FI*) illustra l'atto comunitario n. 16 recante il programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2006, presentato il 22 dicembre 2005 dalle presidenze austriaca e finlandese. Il programma è stato redatto congiuntamente e si pone in un clima di omogeneità e continuità con il programma strategico pluriennale 2004-2006 elaborato nel dicembre 2003 dalle sei future presidenze dell'Unione, così come previsto dal Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002.

L'attività del Consiglio nel 2006, che prospetta una stretta sinergia tra le due presidenze, in un clima di massima trasparenza, si baserà su una serie di priorità fondamentali.

Per quanto riguarda in primo luogo le prospettive finanziarie, il Consiglio si impegnerà affinché entro la fine del 2006, siano adottati tutti gli strumenti giuridici necessari per attuare l'accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013, raggiunto dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 2005. Inoltre, avvierà i negoziati per un nuovo accordo interistituzionale da concludere entro giugno 2006.

Quanto al Trattato costituzionale, nel primo semestre 2006 avrà luogo una valutazione dei dibattiti nazionali avviati su richiesta del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, nell'ambito del periodo di riflessione sul futuro dell'Europa.

Le presidenze si impegneranno al fine di promuovere la strategia di Lisbona sia a livello del Consiglio europeo che nelle varie formazioni del Consiglio.

Il Consiglio proseguirà l'attuazione del patto di stabilità e crescita e riesaminerà, collaborando con la Commissione, l'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche. A tal riguardo, il Consiglio ECOFIN presenterà al Consiglio europeo di primavera un testo finale sulle eventuali proposte di revisione. Inoltre, in vista dell'allargamento della zona euro, saranno esaminate le proposte di alcuni Stati membri interessati ad adottare l'euro a decorrere dal 2007. Il Consiglio svilupperà poi ulteriormente la concertazione con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura di bilancio dell'UE, e intensificherà la lotta alle frodi al fine di migliorare la gestione finanziaria. Infine, adotterà un regolamento sul finanziamento delle reti transeuropee di trasporti e dell'energia e una decisione riguardante un mandato di prestito della BEI per i progetti realizzati al di fuori della Comunità.

Le presidenze si impegneranno al fine di rafforzare la competitività con iniziative volte al miglioramento della regolamentazione attraverso la semplificazione, nonché con iniziative nei seguenti settori: innovazione delle imprese (specie a favore delle PMI), revisione degli appalti pubblici, aiuti di stato, ricerca, istruzione e brevetto comunitario.

Al fine di sviluppare il mercato interno, le presidenze si impegneranno a completare la direttiva sui servizi e migliorare la circolazione delle merci. Viene poi posta attenzione anche in ambito di: servizi finanziari, fiscalità, diritto societario, prodotti alimentari, sicurezza dei consumatori e codice doganale.

Vengono poi illustrate iniziative in materia di informazione, energia, trasporti, politica chimica. Per quanto concerne in particolare i trasporti, le presidenze proseguiranno i lavori sul terzo pacchetto ferroviario; esamineranno eventuali iniziative sulla sicurezza stradale e lavoreranno ad una serie di norme sulla navigazione interna.

Il Consiglio preparerà un documento da sottoporre al Consiglio europeo di primavera 2006, in materia di occupazione, diritto del lavoro – con particolare riguardo alla modifica dell'orario di lavoro e alla sicurezza sul luogo di lavoro – politica sociale, sanità e audiovisivi.

Le presidenze avvieranno poi l'esame intermedio del sesto programma d'azione comunitario per l'ambiente, approvato nel 2002, ed esamineranno le sette strategie tematiche che la Commissione presenterà in tale contesto, dando priorità ad aria, rifiuti, risorse naturali e ambiente urbano e marino. Particolare attenzione sarà rivolta alla questione dei cambiamenti climatici, con la revisione della direttiva sullo scambio di quote di emissione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Kyoto.

Sulla base dei principi formulati dal Consiglio europeo del giugno 2005, il Consiglio adotterà una nuova strategia che fornirà obiettivi, indicatori e prevedrà una procedura di controllo al fine di realizzare l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Nel settore dell'agricoltura le priorità delle presidenze saranno: il consolidamento e la semplificazione della PAC riformata; la riforma dell'organizzazione del mercato comune dello zucchero e la coesistenza tra l'agricoltura biologica e OGM. Inoltre, si concentreranno molto sul contributo che la nuova PAC potrà fornire alla strategia di Lisbona in termini di creazione di posti di lavoro e crescita. Nel settore della sicurezza alimentare, il Consiglio garantirà il corretto funzionamento dell'apposita Agenzia europea. Varie altre iniziative riguarderanno il settore forestale, con l'esame del piano d'azione UE per le foreste, e la pesca.

Con riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le presidenze lavoreranno, sulla base della relazione della Commissione, alla revisione intermedia del Programma dell'Aja. In particolare si occuperanno di: asilo, allo scopo di creare un regime comune europeo; migrazione legale, incoraggiando l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente; immigrazione clandestina e tratta di esseri umani, esaminando una proposta recante norme minime per il rimpatrio; controllo alle frontiere, impegnandosi per lo sviluppo di una gestione integrata; politica dei visti, promuovendo l'impiego di nuove tecnologie tra cui l'inserimento di elementi biometrici. Altre attività del Consiglio riguarderanno l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra Europol e Eurojust e la lotta alla criminalità e alla corruzione. In ambito di cooperazione giudiziaria, il Consiglio si concentrerà sull'approvazione di una decisione quadro riguardante il mutuo riconoscimento delle sentenze, e su varie iniziative miranti al rafforzamento dell'efficienza della giustizia. Inoltre, proseguirà i lavori per l'attuazione del piano d'azione 2005-2008 in materia di droga.

Riguardo l'allargamento, il Consiglio proseguirà il controllo degli impegni assunti da Bulgaria e Romania, in vista dell'adesione del 2007. Inoltre, aprirà i primi capitoli negoziali con Croazia e Turchia e valuterà i progressi compiuti dall'Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia nell'ambito del rispetto dei principi di Copenaghen.

In merito alle relazioni esterne, le presidenze perseguiranno l'obiettivo della pace e della sicurezza internazionale collaborando con la Commissione europea e con il Segretario generale/Alto rappresentante per la PESC. In ambito PESD, si concentreranno sul miglioramento della capacità di azione dell'UE in ambito di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi.

Infine, continuerà l'attività a favore della promozione dei diritti umani e della tutela delle libertà fondamentali. Nell'ambito della politica esterna dell'UE, particolare importanza rivestiranno i dialoghi con Cina, Russia e Iran relativamente al rispetto dei diritti umani, alla pena di morte, alla tortura e all'impiego dei bambini nei conflitti armati. Inoltre, il Consiglio si impegnerà a favore della trasformazione, a decorrere dal 1° gen-

naio 2007, dell'Osservatorio europeo dei fenomeni del razzismo e xenofobia in Agenzia europea per i diritti fondamentali.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente relatore illustra una proposta di risoluzione sugli Atti comunitari in titolo, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla medesima Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del Trattato dell'Unione europea (COM (2005) 280 definitivo) (n. 15)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 2005, nella quale, ricorda il PRESIDENTE, era stata svolta la relazione introduttiva.

Il Presidente relatore illustra una proposta di risoluzione a conclusione dell'esame dell'Atto in titolo, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA
DAL RELATORE SUGLI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA N. 14 E N. 16**

La 14^a Commissione permanente,

a conclusione dell'esame del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2006 (COM(2005) 531 def.) e del Programma operativo del Consiglio per il 2006 presentato congiuntamente dalla Presidenza dell'Austria e dalla Presidenza della Finlandia;

apprezzata con soddisfazione la tempestiva trasmissione al Parlamento dei due Atti comunitari in oggetto da parte del Governo, che consente di svolgere l'esame parlamentare con maggiore incisività ai fini dell'indirizzo da dare all'operato dell'Esecutivo;

ricordata la precedente risoluzione sui programmi di lavoro della Commissione europea e del Consiglio per il 2005, che è stata approvata dalla 14^a Commissione permanente solo il 9 novembre scorso;

considerato che sulla base della Dichiarazione sul ruolo dei parlamenti nazionali: «accrescere la consapevolezza dell'Europa a livello nazionale» (CONV 834/03) del 24 luglio 2003, ripresa dalle ultime Conferenze delle Commissioni specializzate negli affari comunitari (COSAC) e dalla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti nazionali dell'Unione europea svoltasi a Budapest il 6-7 maggio 2005, la Presidenza del Parlamento danese ha proposto di svolgere un «progetto pilota» per un esame contestuale del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2006 da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che consentirebbe un controllo preliminare dell'applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità, in vista dell'obiettivo di rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali e di accrescere la consapevolezza europea nei cittadini, nella società civile e nella classe politica, e i cui risultati saranno presentati alla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti nazionali dell'UE del 29 giugno – 2 luglio 2006;

ricordato che il Parlamento italiano, in coerenza con il ruolo di paese «federatore» storicamente svolto dall'Italia, ha ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa con voto pressoché unanime;

ribadendo l'importanza decisiva per il processo di integrazione europea del completamento del processo di ratifica del Trattato costituzionale;

valutato con favore il raggiungimento dell'importante intesa politica sulle prospettive finanziarie dell'Unione per gli anni 2007-2013, raggiunto nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles del 15-16 dicembre 2005, che consente di avviare i negoziati tra il Parlamento europeo, il

Consiglio e la Commissione europea, finalizzati al raggiungimento del definitivo accordo interistituzionale, e che risolve parzialmente il grave impasse politico e istituzionale in cui si è trovata l'Unione europea durante lo scorso anno;

ritenuta tuttavia eccessivamente contenuta la dotazione del bilancio dell'Unione europea per gli anni 2007-2013, considerate le esigenze di spesa insite nei Programmi di lavoro della Commissione europea e del Consiglio per il 2006 e negli importanti compiti che l'Unione è chiamata a svolgere nei prossimi anni, con particolare riguardo alla riduzione degli stanziamenti destinati alla rubrica competitività, crescita e occupazione, nonostante l'importanza accordata da tutte le istituzioni dell'Unione europea alla strategia di Lisbona, nonché alla rubrica cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia e alla rubrica azioni esterne;

condivisa la posizione del Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013, espressa nelle risoluzioni dell'8 giugno 2005 e del 18 gennaio 2006, nelle quali si auspica una dotazione media pari all'1,18% del reddito nazionale lordo europeo in stanziamenti d'impegno (a fronte dell'1,045% deciso dal Consiglio europeo e dell'1,24% inizialmente proposto dalla Commissione europea), che rappresenta il minimo indispensabile per affrontare gli obiettivi di prosperità, competitività, solidarietà, coesione e sicurezza per il futuro, già decisi dal Consiglio europeo, e per onorare gli impegni assunti nei confronti dei nuovi Stati membri;

considerato il contenuto del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2006, in cui vengono confermati gli obiettivi strategici già enunciati nel suo Programma dell'anno precedente, e che sono prosperità, solidarietà, sicurezza e ruolo di partner mondiale per l'Europa, nell'ambito dei quali la Commissione europea intende anche puntare molto sulla qualità della regolamentazione e sulla sua corretta attuazione;

ritenuto opportuno che le singole proposte legislative siano ordinate secondo una precisa indicazione della priorità, in ragione degli obiettivi che si intendono raggiungere;

considerata la risoluzione del Parlamento europeo sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2006, approvata il 15 dicembre scorso;

considerato il contenuto del Programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2006,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, d'intesa con gli altri paesi che hanno proceduto alla ratifica, affinché venga ripreso il processo di ratifica del Trattato costituzionale nella prospettiva di una sua entrata in vigore;

a promuovere a tal fine un ampio dibattito nell'ambito del «Piano D per la democrazia il dialogo e il dibattito» (COM(2005) 494 def.), in vista della valutazione globale che la presidenza austriaca si è impegnata

a presentare nel giugno 2006 sugli esiti dei dibattiti nazionali nel periodo di riflessione;

a valutare quali iniziative, anche attraverso lo strumento delle cooperazioni rafforzate, possano essere adottate per rafforzare la dimensione internazionale e le politiche dell'Unione, nelle more dell'entrata in vigore del Trattato;

a svolgere, in sede comunitaria e nazionale, un'intensa azione perché l'obiettivo strategico della prosperità non sia limitato alle mere enunciazioni, ma venga attuato concretamente ed efficacemente nel 2006 – considerato come l'anno cruciale per l'attuazione della strategia di Lisbona – e negli anni successivi, con un adeguato e lungimirante impiego di risorse finanziarie e di personale da destinare alle politiche rientranti nella Strategia di Lisbona, che per l'Italia sono previste dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO), diretto a ridare vigore e competitività al sistema economico nazionale;

a promuovere l'avvio di una politica energetica comune che fornisca ai paesi europei la sicurezza nell'approvvigionamento energetico;

a promuovere l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo della ricerca, in attuazione degli orientamenti previsti dall'Agenda di Lisbona, con particolare riguardo alla proposta di istituire un Istituto europeo di tecnologia, destinato a costituire un polo di attrazione per le migliori menti, idee ed imprese del mondo intero ed a realizzare quel necessario trasferimento di conoscenze e innovazione dalla ricerca all'impresa;

in relazione all'obiettivo della solidarietà, ad affrontare con maggiore coordinamento interistituzionale, a livello nazionale ed europeo, le esigenze di coesione sociale derivanti dai fenomeni dell'invecchiamento della popolazione, dei flussi migratori ed a considerare altrettanto prioritari gli interventi in favore delle politiche sociali con particolare riguardo alla tutela della famiglia quale fondamento della società, come sottolineato anche nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005;

con riferimento ai temi che saranno affrontati in materia di sanità, a promuovere e sostenere le iniziative in favore della salute della donna con particolare attenzione alle patologie neoplastiche;

sostenere con forza le azioni dirette ad accrescere il ruolo mondiale dell'Unione europea, con particolare riguardo alla stabilità e prosperità dei Paesi confinanti, alla responsabilità nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, alle iniziative a favore della competitività dell'Europa, nonché alle esigenze di sicurezza dei cittadini relative al fenomeno del terrorismo internazionale e alle crisi sanitarie;

a proseguire nell'importante azione diretta ad ottenere un riequilibrio di competitività tra i prodotti provenienti dai Paesi terzi e le produzioni di origine europea, adoperandosi per una rapida approvazione della proposta di regolamento comunitario relativo all'introduzione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura di taluni prodotti importati da Paesi terzi (COM(2005) 661 def.);

a sostenere in sede europea la necessità di una costante attenzione nei confronti delle relazioni commerciali con la Cina, per garantire il ri-

spetto delle regole della concorrenza leale, degli impegni sociali e ambientali, nonché dei principi dell'Organizzazione mondiale del commercio circa i diritti di proprietà, come evidenziato nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre scorso;

a promuovere in sede europea una maggiore attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese che generano due terzi dei posti di lavoro europei – e rappresentano quindi il principale motore per la creazione di posti di lavoro come sottolineato dalla Presidenza austriaca –, soprattutto in relazione alla necessità di innovazione, di attenzione alle particolari esigenze di carattere locale, e di snellimento della burocrazia e della legislazione;

a valutare con particolare attenzione i processi di allargamento relativi alla Turchia e alla Croazia, i cui negoziati di adesione sono stati avviati lo scorso 3 ottobre, lasciando impregiudicati i risultati, nonché i processi di stabilizzazione e associazione relativi ai paesi dei Balcani occidentali;

a favorire il processo di miglioramento della regolamentazione in sede comunitaria, già avviato nel 2005, con particolare riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché ai metodi della consultazione diretta a coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo decisionale e della valutazione d'impatto, che consente di orientare il processo decisionale e fornisce al pubblico la ratio delle proposte legislative presentate;

ad adoperarsi, per quanto riguarda la cooperazione nell'area mediterranea, per un rilancio del processo di Barcellona – dopo i non del tutto soddisfacenti risultati del recente vertice che si è svolto il 27-28 novembre scorso a Barcellona in occasione del decimo anniversario della Dichiarazione di Barcellona del 1995 – e per la concreta implementazione degli impegni da esso scaturiti, valorizzando il ruolo dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, dando seguito alle risoluzioni da questa adottate, nonché ad adoperarsi affinché si pervenga in tempi brevi alla costituzione della Banca Euromediterranea con sede preferibilmente nel Mezzogiorno d'Italia nonché a dar seguito all'istituzione dell'Università del Mediterraneo, nella prospettiva del rafforzamento dei processi di convergenza dei sistemi formativi universitari, onde realizzare in concreto azioni di rilancio della diffusione della cultura e della ricerca;

a definire una politica di liberalizzazione dei servizi nel mercato interno che eviti il rischio di creare condizioni di svantaggio per i paesi caratterizzati da più elevati livelli di protezione sociale.

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA
DAL RELATORE SULL'ATTO PREPARATORIO
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA N. 15**

La 14^a Commissione permanente,

a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e della proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla medesima Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del Trattato sull'Unione europea (COM (2005) 280 definitivo),

espresso apprezzamento per l'iniziativa di istituire un'Agenzia europea per i diritti fondamentali,

valutate quindi favorevolmente entrambe le proposte della Commissione europea,

premesso che la definizione dei settori tematici su cui l'Agenzia sarà chiamata a svolgere la propria attività è deferita dall'articolo 5 all'emanazione di un atto (secondo la procedura del comitato tecnico) recante un «Quadro pluriennale», della validità di cinque anni e che i settori tematici dovranno in ogni caso contenere sempre la lotta contro il razzismo e la xenofobia, nonché rispettare le priorità dell'Unione stabilite negli obiettivi strategici della Commissione europea e le competenze degli altri organismi e Agenzie della Comunità,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per far sì che l'individuazione dei settori tematici su cui l'Agenzia potrà esercitare le proprie competenze sia delineata con chiarezza già nello stesso regolamento istitutivo, in quanto costituisce l'oggetto proprio dell'attività dell'Agenzia ed in modo da garantire il necessario coordinamento con strutture già esistenti quali il Consiglio d'Europa e le altre agenzie ed istituzioni della Comunità europea, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCLEDÌ 25 GENNAIO 2006

236^a Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 gennaio 2006.

Il presidente GENTILONI SILVERI ricorda che l'Ufficio di Presidenza svoltosi il 19 gennaio, nel prorogare a ieri sera il termine per la presentazione degli emendamenti precedentemente fissato a lunedì, aveva stabilito di svolgere tre sedute, vale a dire quella in corso, quella prevista per le ore 21 e quella prevista per domani, in modo da assicurare l'approvazione del provvedimento entro la corrente settimana, e quindi entro la data di scioglimento delle Camere che si supponeva essere – sulla base di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio nel corso della Conferenza stampa di fine anno – per il prossimo 29 gennaio.

I noti avvenimenti di questi giorni, culminati nelle dichiarazioni di fonte giornalistica secondo cui le Camere saranno sciolte il 10 o l'11 febbraio, rende evidentemente meno giustificata una simile compressione dei lavori della Commissione, consentendo un esame più tranquillo e disteso degli articoli e degli emendamenti.

Egli propone pertanto di dedicare la seduta in corso all'illustrazione degli emendamenti, e di sconvocare la seduta notturna prevista per oggi.

Egli ritiene invece inopportuno sconvocare la seduta di domani, dal momento che non vi è ancora una dichiarazione ufficiale della Presidenza della Repubblica circa la data dello scioglimento.

Pertanto egli ritiene che la seduta di domani potrà essere mantenuta in modo da iniziare le votazioni, continuandole la settimana successiva, ovvero di concluderle nell'improbabile ipotesi che la data di scioglimento sia alla fine confermata per la prossima domenica.

Il deputato BUTTI esprime soddisfazione per le considerazioni del Presidente che manifestano la volontà di procedere ad un confronto sereno ed approfondito.

Nel concordare con la proposta di dedicare la seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti, egli propone però di dare inizio alle votazioni da martedì, anche per consentire una lettura e una riflessione più attenta sulle proposte emendative stesse.

Concorda il deputato CAPARINI, il quale chiede se non si possa valutare la possibilità di anticipare alla seduta di domani le audizioni e lo svolgimento di quesiti previsti per venerdì, giornata nella quale, egli ritiene, sarà difficile mantenere la seduta convocata, dato il rinvio delle sedute di Assemblea previste per la giornata.

Concorda il senatore IERVOLINO.

Il deputato GIULIETTI, nel rimettersi alle decisioni del Presidente, dichiara però la netta contrarietà dei Democratici di Sinistra a qualsiasi dilazione nell'approvazione delle regole sulla campagna elettorale, che darebbe l'impressione di un avallo alle manifestazioni di bulimia mediatica del Presidente del Consiglio.

Egli ritiene perciò, volendo prestar fede alle dichiarazioni di buona volontà degli esponenti della maggioranza per una rapida approvazione del provvedimento che se ci sono problemi per la seduta di giovedì, la giusta risposta sarebbe quella di impegnarsi per accelerare la discussione iniziando la votazione degli emendamenti già nella seduta di oggi.

Il deputato LAINATI si associa alle affermazioni del deputato Butti e osserva come lo sviluppo degli eventi renda ragione della richiesta da lui a suo tempo avanzata in Ufficio di Presidenza di fissare un termine più lungo per la presentazione degli emendamenti.

Il deputato CARRA concorda con le considerazioni del deputato Giulietti rilevando l'inopportunità di un rinvio che giustificerebbe le interpretazioni maliziose circa le vere ragioni per le quali il Presidente del Consiglio ha con tanta insistenza richiesto il prolungamento della legislatura.

Si associano altresì i senatori FALOMI, LABELLARTE e BETTA, i quali concordano sulla necessità di un segnale di forte volontà politica di mettere fine all'arbitraria occupazione di tutti gli spazi mediatici posta in essere in questi giorni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il deputato LA RUSSA prende atto di quanto richiesto dal deputato Giulietti e condiviso da altri esponenti dell'opposizione e manifesta la disponibilità della maggioranza ad un'accelerazione dei lavori e ad iniziare immediatamente la votazione degli emendamenti e degli articoli.

Dopo un intervento del senatore BONATESTA che aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti presentati dal collega Butti, si passa all'esame degli emendamenti e degli articoli.

Senza discussione è approvato l'emendamento alla premessa presentato dal relatore e di carattere meramente tecnico (PREMESSA 1).

Senza discussione è altresì approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Il relatore, presidente GENTILONI SILVERI, esprime parere contrario all'emendamento 2.1, osservando come l'attuale formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sia ormai storicamente consolidata, mentre la formulazione proposta risulterebbe anche alquanto farraginosa.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

E' altresì approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore LABELLARTE illustra l'emendamento 3.1, che si propone di formulare in maniera più puntuale la norma sulla partecipazione nel Gruppo Misto alle trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI e alle tribune politiche, stabilendo che hanno comunque diritto ad un passaggio tutti i soggetti politici ai quali faccia riferimento almeno un componente del Gruppo Misto della Camera dei Deputati o di quello del Senato della Repubblica.

Il parere del relatore è favorevole.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei deputati GIULIETTI e GIORDANO, i quali entrambi concordano sulla necessità di difendere e allargare il diritto alla partecipazione di tutte le forze politiche, l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.2.

Il relatore esprime parere contrario, ritenendo preferibile sia dal punto di vista dell'aderenza alla legge n. 28 del 2000 sia dal punto di vista della tecnica comunicativa, la scelta adottata in occasione delle elezioni per il Parlamento Europeo di suddividere gli spazi in maniera paritaria anche nella fase antecedente alla presentazione delle candidature.

Il senatore FALOMI si dichiara contrario all'emendamento richiamandosi da un lato ai principi di equità sostanziale e dall'altro alle considerazioni relative ad una maggiore rispondenza ai principi della legge n. 28 del 2000 che erano state due anni fa alla base della decisione di introdurre nel regolamento per le elezioni europee la parità di tempo anche per il periodo antecedente alla presentazione delle candidature.

Concorda il senatore LABELLARTE il quale esprime viva preoccupazione per il fatto che un gran numero di emendamenti della maggioranza sembrino diretti ad accentuare gravemente l'orientamento, già riscontrabile in molte parti del regolamento in esame, verso l'istituzione di una sorta di gerarchia tra le forze politiche che non appare certo conforme ai principi ispiratori della legge n. 28 del 2000.

Concordano il senatore BETTA e il deputato GIORDANO – il quale invita i colleghi appartenenti a partiti come Forza Italia o la Lega Nord che hanno una storia molto recente a riflettere sul danno che i loro movimenti avrebbero ricevuto da una normativa elettorale che non avesse riconosciuto parità di dignità alle nuove forze politiche – nonché il senatore BOCO e il deputato GIULIETTI, il quale esprime preoccupazione per l'atteggiamento che ha assunto la maggioranza, che sembra aver deciso di chiudersi all'ascolto e al dibattito e di non voler motivare le proprie proposte emendative.

Il deputato LA RUSSA assicura al collega Giulietti la piena disponibilità all'ascolto da parte della maggioranza.

Egli si dichiara comunque favorevole alla proposta emendativa che, non va dimenticato, disciplina solo la fase anteriore alla presentazione delle candidature, una fase in cui si fa riferimento ad una forza elettorale che ha riscontro nella composizione delle Assemblee rappresentative, e non alla fase successiva alla presentazione delle candidature nella quale vi è parità di condizioni fra i concorrenti.

La deputata MELANDRI coglie la disponibilità all'ascolto manifestata dal collega La Russa per invitare i commissari della maggioranza a riflettere sull'opportunità di ritirare un emendamento che ha il volto odioso della prevaricazione nei confronti delle forze politiche minori.

Concorda il deputato CARRA.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.3, sul quale il parere del relatore è favorevole.

Dopo alcune richieste di chiarimenti del senatore FALOMI, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.4.

Il RELATORE dichiara che il suo parere a questo emendamento, così come al precedente, è favorevole in quanto si tratta di proposte dirette a mettere in rilievo il ruolo attribuito dalla legge elettorale alle coalizioni.

Tuttavia egli osserva come la formulazione dell'emendamento 8.5 – che disegna il modello della tribuna elettorale di coalizione come un dibattito fra due coppie di rappresentanti di due diversi partiti di una stessa coalizione – ridimensioni in misura considerevole il principio stabilito dall'emendamento 3.4.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il senatore LABELLARTE illustra l'emendamento 3.5 diretto ad evitare il fenomeno purtroppo frequente dell'emarginazione dal dibattito radiotelevisivo di taluni temi delicati ma di grande significato politico.

Il relatore esprime parere favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il deputato BUTTI rinuncia ad approvare l'emendamento 3.6 sul quale il relatore è favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

E' quindi approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.1, diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, che il deputato Butti rinuncia ad illustrare e sul quale il parere del relatore è contrario.

Il senatore D'ANDREA chiede ai presentatori di voler illustrare l'emendamento, in modo da chiarirne la portata, e in particolare da precisare se nelle intenzioni di chi lo ha formulato esso si debba applicare anche a soggetti dipendenti della RAI o che comunque operano in tale struttura, a cominciare dal Presidente e dagli amministratori che versano quasi tutti nelle condizioni indicate dall'emendamento.

Il deputato LAINATI fa presente che se gli esponenti della maggioranza stanno rinunciando sistematicamente ad illustrare gli emendamenti, ciò avviene in ossequio ad un'esigenza di accelerazione dei lavori che è stata prospettata proprio dai colleghi dell'opposizione, che hanno rifiutato la proposta del centro-destra di svolgere un esame più attento e tranquillo degli emendamenti e degli articoli.

In ogni caso egli ritiene che l'emendamento 3.0.1 sia sufficientemente chiaro.

Il deputato GIULIETTI esprime viva preoccupazione per la volontà di prevaricazione manifestata dalla maggioranza attraverso questo emendamento che, inutile nascondere, è formulato con il chiaro intento di precludere a Michele Santoro l'accesso al video nel corso della campagna elettorale.

È evidente infatti che il problema in discussione non è quello della terzietà dei giornalisti della RAI – nulla si prevede infatti nei confronti di giornalisti che proprio in queste ore rilasciano pubbliche dichiarazioni sulla loro collocazione alle prossime elezioni – ma piuttosto del tentativo di perpetuare un'esclusione prepotente di cui la magistratura ha già riconosciuto l'arbitrarietà e illegalità.

Il deputato LA RUSSA nega che la norma in discussione sia diretta contro un soggetto determinato, dal momento che essa fissa unicamente dei criteri generali la cui applicazione concreta sarà volta per volta valutata dagli organi dirigenti della RAI e in particolare dal Consiglio di amministrazione.

Il deputato GIORDANO invita i colleghi della maggioranza a non assumere atteggiamenti ipocriti, dal momento che la limitazione ad un anno dalla fine dell'esercizio di un ruolo politico istituzionale del tempo ritenuto necessario a purgare una presunzione di appartenenza politica, rivela chiaramente il carattere personalistico e l'intento persecutorio della disposizione proposta.

Il deputato CROSETTO osserva che il divieto di presenza in video degli esponenti politici è stabilito dalla legge 28 del 2000 una legge cioè voluta dal centro-sinistra e osteggiata dalla Casa delle Libertà e in particolare da Forza Italia, che pure non l'hanno modificata.

L'emendamento in discussione ha esclusivamente la finalità di chiarire la nozione di esponente politico, così fornendo un criterio applicativo della legge, e non si comprende perciò la ragione della opposizione del centro-sinistra.

Il deputato BUTTI ritiene che la levata di scudi dell'opposizione nei confronti di questa proposta emendativa e il timore espresso che tale norma possa colpire Michele Santoro riveli l'evidente esistenza di un

piano preordinato del centro-sinistra di utilizzare contro il Governo i programmi di Santoro nel corso della campagna elettorale.

Il deputato PANATTONI osserva come l'emendamento 3.0.1 compia un arbitrio logico nel ridurre l'identificazione di un'appartenenza politica al solo svolgimento di un mandato elettivo o di una carica istituzionale.

Concorda il deputato CARRA il quale osserva come pressochè l'intero Consiglio di amministrazione della RAI versi nella situazione prevista dall'emendamento.

La deputata BUFFO osserva che l'emendamento in discussione non è che una delle ultime manifestazioni dell'arrogante tendenza della maggioranza a scrivere norme cucite su misura per favorire qualcuno o, come in questo caso, per colpirlo.

Ella ritiene peraltro che questa volta la Casa delle Libertà abbia commesso un errore, dal momento che ormai il ripetersi di atti di prepotenza e arbitrio ha diffuso una crescente sfiducia nei cittadini sulla volontà e la capacità del Governo di assicurare il rispetto delle regole democratiche.

Il senatore MODICA ritiene che le considerazioni espresse dal deputato Crosetto circa l'opportunità di una norma che specifichi la nozione di esponente politico avrebbero potuto anche essere condivisibili, qualora ci si fosse limitati alla formulazione «persona chiaramente riconducibile ai partiti e alle liste concorrenti» o tuttalpiù al riferimento a ruoli politico-istituzionali ricoperti attualmente o in passato. Ciò che risulta incongruo è il riferimento specifico all'ultimo anno, non solo perché appare rivolto contro un soggetto specifico, ma anche perché introduce un elemento di discriminazione tra situazioni oggettivamente simili, si pensi al caso di un soggetto che abbia lasciato una carica da poco più di undici mesi sfavorito rispetto a chi ha abbandonato una carica, magari politicamente più importante e significativa in termini di schieramento politico, da poco più di dodici mesi.

Il deputato ADORNATO ritiene che i colleghi dell'opposizione dovrebbero far mostra di una maggiore coerenza.

Il problema di Michele Santoro si inquadra infatti nella problematica del conflitto di interessi – in questo caso tra l'obbligo del rispetto della *par condicio* che incombe su ogni giornalista e la militanza derivante dall'esperienza politica appena conclusa – vale a dire di quella problematica la cui regolamentazione è sempre stata una costante preoccupazione della sinistra stessa.

La senatrice FRANCO, nell'associarsi alle critiche all'emendamento evidentemente diretto contro un giornalista televisivo, invita i colleghi dell'opposizione ad una riflessione sulla possibilità di riformulare l'emenda-

mento in modo che possa conquistare un ampio consenso nella Commissione.

Concorda il senatore FALOMI ribadendo l'arbitrarietà del limite di un anno.

In realtà il problema non è quello del passato esercizio di funzioni politiche – la sua parte infatti non chiede in alcun modo una limitazione del ruolo di dirigenti come l'amministratore delegato di Rai International, in passato capo ufficio stampa del Movimento Sociale, o come il direttore di RAIDUE, già presidente leghista della provincia di Varese – dal momento che il punto reale è che tutti i giornalisti, abbiano o no un determinato percorso politico alle spalle, sono tenuti a uniformarsi alle disposizioni del regolamento, in particolare a quelle sull'informazione previste dall'articolo 5, salvo incorrere nelle sanzioni previste.

Il relatore invita i presentatori a valutare la possibilità di realizzare una convergenza dell'opposizione sull'emendamento da loro presentato raccogliendo il suggerimento dei senatori Modica e Franco di sopprimere il riferimento all'ultimo anno.

Il deputato LA RUSSA fa presente che da parte del centro-destra vi sarebbe stata la massima disponibilità ad accogliere il suggerimento del relatore prima di un dibattito che ha sicuramente determinato la nascita di un problema di carattere politico. Pertanto egli ritiene che la proposta di sopprimere il riferimento all'ultimo anno potrebbe essere accolta solo conservando almeno una limitazione più generica, nel senso di applicare la norma abbia svolto cariche politico-istituzionali fino a tempo recenti.

Poiché il RELATORE si dichiara contrario a tale formulazione, i presentatori dichiarano di mantenere la formulazione originaria.

Si passa alla votazione.

Intervengono per dichiarazione di voto contraria, annunciando la non partecipazione al voto, il deputato GIORDANO, il senatore LABELLARTE, e il deputato GIULIETTI – il quale fa presente, a testimonianza del clima persecutorio ancora oggi esistente alla RAI, che il dottor Gigi Moncalvo ha rivelato che gli è stato impedito di ospitare nella sua trasmissione il giornalista Massimo Fini – e il deputato CARRA.

Dichiarano invece voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi il deputato LAINATI – che ritiene che l'esclusione del giornalista Fini si giustifichi con il comportamento deontologicamente non corretto da lui tenuto registrando una conversazione con l'allora direttore di RAIDUE e trasmettendola alla Commissione – il deputato GIANNI e il deputato BUTTI.

L'emendamento 3.0.1, posto ai voti, è approvato.

Il deputato CAPARINI deplora il fatto che il Presidente abbia consentito una reiterazione delle dichiarazioni di voto, consentendo a diversi colleghi di parlare due volte, evidentemente per favorire il disegno dell'opposizione, che non è andato a buon fine, di prolungare il dibattito perché si creassero le condizioni per la mancanza del numero legale.

Il presidente GENTILONI SILVERI esprime rammarico per la parzialità della ricostruzione del deputato Caparini. Egli fa presente infatti che non vi è stata alcuna reiterazione e che il dibattito svolto sull'emendamento non poteva in alcun modo essere considerato come una sede di dichiarazione di voto, tanto è vero che hanno preso la parola più esponenti degli stessi Gruppi, anche di maggioranza, e sono state formulate proposte di modifiche, e che il dibattito stesso ha preso avvio da una richiesta di chiarimenti e di illustrazione fatta dal senatore D'Andrea.

Del resto se egli avesse voluto rinviare il voto avrebbe potuto farlo, dal momento che la discussione si è protratta ben oltre l'ora stabilita.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GENTILONI SILVERI annuncia che la seduta convocata per le ore 21 di oggi e le sedute antimeridiane e pomeridiane convocate per venerdì 27 gennaio non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

Emendamenti al testo proposto dal relatore al provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006

PREMESSA

Premessa 1.

IL RELATORE

Alla lettera b) le parole: «l'articolo 1, secondo comma della legge n. 103/1975 l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, numero 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223» sono sostituite dalle altre: «l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». Dopo le parole: «30 luglio 1997» sono aggiunte infine le altre: «e l'11 marzo 2003».

Art. 2.

2.1

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 1, lettera a) sostituire alle parole: «tra differenti posizioni politiche e candidati in competizione» le altre: «soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3».

Art. 3.**3.1**

LABELLARTE

Al comma 2 lettera d) aggiungere dopo la parola: «Gruppi» le altre: «garantendo comunque la presenza dei partiti politici che abbiano almeno un rappresentante nel gruppo Misto di una delle due camere».

3.2

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i tempi sono ripartiti per l'80% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e per il 20% agli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo minimo di presenza fissato in minuti 3, assegnato alla componente meno consistente del Gruppo Misto».

3.3

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine: «e alle relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a)».

3.4

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nelle trasmissioni di cui agli articoli 4 e 8, il tempo disponibile è riservato per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui al comma 3, lettera a); il tempo relativo alle liste è a sua volta riservato per il 50%

alle liste concorrenti per l'elezione della Camera e per il 50% a quelle concorrenti per l'elezione del Senato; tanto il tempo riservato alle coalizioni quanto quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, tenendo presente i principi stabiliti all'articolo 8.».

3.5

LABELLARTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. La commissione di vigilanza dovrà garantire che sia assicurato l'approfondimento di un'ampia pluralità di tematiche elettorali, adottando i provvedimenti di cui all'art. 14 del regolamento della Commissione».

3.6

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 6, sostituire la parola: «bisettimanale» con la parola: «settimanale».

3.0.1

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina relativa ai titolari di cariche politico-istituzionali)

1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni».

Art. 4.**4.1**

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 3,» aggiungere le altre: «lettera a), secondo i principi stabiliti all'articolo 3, comma 4.».

4.2

LABELLARTE

Al comma 3, alla terza riga, il numero: «sette» è sostituito dal numero: «quattro».

4.3

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La RAI provvede a comunicare i recapiti dell'ufficio competente e il responsabile del procedimento».

Art. 5.**5.1**

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 1, dopo la parola: «rigore» aggiungere le altre: «all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e».

5.2

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 2, dopo le parole: «si determinino» aggiungere le altre: «anche indirettamente» e sostituire le parole: «per determinate forze politiche, o determinati competitori elettorali» con le parole: «per alcune

delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.».

5.3

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e complessivamente ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti più significativi delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera».

5.4

LABELLARTE

Al comma 3: inserire dopo: «garantita», le seguenti parole: «con cadenza bisettimanale».

5.5

FALOMI

Al comma 3, cancellare la parola: «complessivamente» ed inserire, dopo la parola: «garantita», le seguenti parole: «con cadenza bisettimanale.».

5.6

FALOMI

Al comma 3, sostituire le parole: «la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un

equilibrato contraddittorio» *con le altre*: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 28 del 2000, la parità di trattamento delle liste e delle coalizioni».

5.7

LABELLARTE

Al comma 3, sostituire le parole: «dei soggetti politici», *con le altre*: «delle liste e delle coalizioni».

5.8

FALOMI

Al comma 3, sostituire le parole: «dei soggetti politici», *con le altre*: «delle liste e delle coalizioni».

5.9

LABELLARTE

Al comma 3, dopo la parola: «contraddittorio» *aggiungere*: «nell'ambito della medesima trasmissione avendo particolare cura di assicurare la parità di trattamento. In tali trasmissioni la partecipazione sarà consentita da un minimo di due a un massimo di sei partecipanti».

5.10

FALOMI

Al comma 3, dopo la parola: «contraddittorio» *inserire le seguenti parole*: «nell'ambito della medesima trasmissione, avendo particolare cura di assicurare la parità di trattamento, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.».

5.11

LABELLARTE

Al comma 3, aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: «Trascorso un periodo pari a un terzo di quello elettorale, qualora emergessero squilibri a danno o a favore di determinate liste o coalizioni, la testata è obbligata a correggere la linea informativa alla prima trasmissione utile, e senza che questo pregiudichi la valutazione delle presenze nel periodo successivo».

5.12

FALOMI

Al comma 3, aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: «Trascorso un periodo pari a un terzo di quello elettorale, qualora emergessero squilibri a danno o a favore di determinate liste o coalizioni, la testata è obbligata a correggere la linea informativa alla prima trasmissione utile, e senza che questo pregiudichi la valutazione delle presenze nel periodo successivo».

5.13

LABELLARTE

Al comma 3 aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: «trascorso un periodo pari alla metà di quello elettorale, qualora emergessero squilibri a danno o a favore di determinate liste o coalizioni, la testata è obbligata a correggere al linea informativa alla prima trasmissione utile, e senza che questo pregiudichi la valutazione delle presenze nel periodo successivo».

5.14

FALOMI

Aggiungere il comma seguente:

«3-bis. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi rende pubblici ogni tre giorni i dati relativi alla presenza dei candidati, dei membri del Governo e degli esponenti politici all'interno dei notiziari e dei programmi di informazione di cui al presente articolo. Di tali dati viene data lettura il giorno successivo alla loro pubbli-

cazione nei notiziari di maggiore ascolto di ciascuna testata televisiva e radiofonica diffusi dalla RAI».

5.15

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La RAI comunica alla Commissione il calendario delle trasmissioni di cui al presente articolo»

Art. 7.

7.1

LABELLARTE

Al comma 1, aggiungere: «ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili».

7.2

LABELLARTE

Al comma 2, aggiungere all'ultima riga: «prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti».

Art. 8.

8.1

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 1, sostituire le parole: «fra tre o quattro partecipanti», *con le parole:* «fra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse».

8.2

BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 2, aggiungere le parole: «secondo quanto stabilito all'articolo 3 comma 2-bis.».

8.3

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, le parole da: «politici individuati» fino a: «lettera b)» sono sostituite dalle parole: «aventi diritto secondo quanto previsto all'articolo 3 commi 3 lettera a)».

8.4

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle coalizioni, nel loro complesso, è assegnato un tempo uguale a quello complessivamente riservato alle liste, ulteriormente ripartito, su base paritaria, per ciascuna delle coalizioni concorrenti, e suddiviso in un ciclo di tribune, comunque non superiore a dieci, della durata non superiore a 45 minuti ciascuna.».

8.5

BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Alle tribune elettorali di coalizione prendono parte due esponenti di forze politiche diverse per ciascuna coalizione. Nessun esponente può partecipare a più della metà delle tribune elettorali spettanti alla relativa coalizione e nessuna forza politica può essere presente, con propri esponenti, in più della metà delle tribune medesime. È possibile derogare al predetto limite qualora il numero di liste componenti una coalizione non sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti nelle tribune elettorali.».

Art. 9.**9.1**

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, sostituire le parole da: «Ad essa prendono parte» fino alle parole: «del ciclo.» con le parole: «A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre giornalisti, non appartenenti alla Rai. Il rappresentante della lista partecipante alla conferenza stampa propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista. Gli altri due giornalisti sono scelti dalla Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della Rai.».

9.2

CARRA

Al comma 3, sostituire le parole: «ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI tra un elenco di dieci giornalisti» con le altre: «ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI tra un elenco di venti giornalisti».

9.3

CARRA

Al comma 3, sostituire le parole: «La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica» con le altre: «La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI sottopone».

9.4

CARRA

Al comma 3, aggiungere le parole: «alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza-stampa il predetto elenco dei giornalisti» «e ne attende la ratifica».

9.5

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 3, sostituire la parola: «venti» con la parola: «trenta».

9.6

LABELLARTE

Sostituire il comma 5, con il seguente: «l'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel parlamento uscente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio».

9.7

LABELLARTE

Al comma 5, sopprimere la lettera c) e alla lettera b), il testo è sostituito con il seguente: «sono successivamente trasmesse le conferenze-stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articolo 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere a) b) c) e d) del predetto articolo 3, comma 2, soggetti politici e l'ordine di tali trasmissioni è determinato secondo il numero dei loro rappresentanti al Parlamento Nazionale, cominciando dal più piccolo e sorteggiando l'ordine di partecipazione in caso di parità.».

9.8

LABELLARTE

Al comma 5, lettera b), prima delle parole: «e l'ordine», inserire la seguente frase: «ivi compresi quelli che partecipano alle elezioni politiche con simbolo differente».

9.9

IL RELATORE

Al comma 5, alla lettera c), sostituire la parola: «Europeo» con l'altra: «Nazionale».

9.10

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 5, lettera c), le parole: «Parlamento europeo» sono sostituite dalle parole: «Parlamento italiano».

9.11

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«d) il ciclo di conferenze stampa si conclude con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 10.**10.1**

BUTTI, CAPARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 10. - (Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali). – 1. La RAI predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo di cui all'art. 5, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 8 e alle conferenze-stampa di cui all'articolo 9, una serie di conferenze-dibattito cui partecipano i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).

2. I rappresentanti della coalizione, al fine di consentire l'equilibrata e completa informazione sui componenti della coalizione stessa, sono individuati dalla coalizione stessa prioritariamente fra i responsabili delle liste comprese fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a). Qualora il numero delle liste comprese fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) sia superiore al numero delle conferenze-dibattito spettanti alla coalizione di cui esse sono componenti, la scelta alla coalizione. In ogni

caso, la prima e l'ultima conferenza-dibattito sono riservate ai confronti fra i capi delle coalizioni, individuati secondo quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

3. A ciascuna conferenza-dibattito prendono parte in contraddittorio, secondo le modalità di cui al comma 4, due esponenti di coalizione.

4. Ciascuna conferenza dibattito ha la durata di circa un'ora e quindici ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all'articolo 9 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte due giornalisti. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza dibattito propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista.

5. La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della Rai, che deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio e correttezza e la parità dei tempi a disposizione dei capi coalizione. Gli altri giornalisti presenti pongono domande, rivolte ad entrambi i capi coalizione, della durata non superiore a 30 secondi.

6. Le conferenze-dibattito sono trasmesse in diretta, la RAI è tenuta a consentirne la trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti private che lo richiedano, purché si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo delle conferenze-dibattito previste.

7. La formazione delle coppie di intervistati, qualora i capi delle coalizioni aventi diritto siano più di due, è determinata per sorteggio. Il calendario delle trasmissioni è proposto dalla RAI, fatta salva la possibilità del Presidente della Commissione di chiederne la modifica su conforme parere dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da far svolgere nelle date più vicine alla votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.

8. Il numero di conferenze dibattito è di cinque se le coalizioni aventi diritto sono pari a due. Qualora il numero delle coalizioni aventi diritto fossero superiori a due, ciascuna coalizione ha comunque diritto ad almeno tre conferenze dibattito con ciascun'altra coalizione.»

10.2

CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: «ad essa prendono parte quattro giornalisti» con le parole: «ad essa prendono parte otto giornalisti».

10.3

CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: «ad essa prendono parte quattro giornalisti» con le parole: «ad essa prendono parte sei giornalisti».

10.4

FALOMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) il tempo di ciascuna conferenza-dibattito è equamente ripartito tra le seguenti tematiche:

- a) politica estera;
 - b) economia e politica interna;
 - c) politiche sociali, ambientali e del lavoro».
-

10.5

CARRA

Al comma 4 sostituire le parole: «La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della Direzione delle TSP» con le parole: «La conferenza-dibattito, moderata dal Presidente della Rai o dal Direttore Generale della Rai».

10.6

CARRA

Al comma 4 lettera a) sostituire le parole: «svolge una dichiarazione introduttiva di durata non superiore ai cinque minuti» con le parole: «svolge una dichiarazione introduttiva di durata non superiore a un minuto e trenta secondi».

10.7

FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

«d) Nei dibattiti non è ammesso l'uso da parte dei candidati di appunti, tabelle, diagrammi, supporti vari, documenti scritti o altri effetti tangibili. In nessun momento durante il dibattito, un candidato può coinvolgere persone sedute fra il pubblico o rivolgersi ad esse. Se un candidato coinvolge elementi del pubblico e si rivolge ad essi, o se utilizza appunti, tabelle, diagrammi, supporti vari, documenti scritti o altri effetti tangibili, il moderatore deve interrompere il dibattito e spiegare che tale comportamento rappresenta una violazione delle regole del dibattito sottoscritte da quel candidato».

10.8

FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

«d) Nessuno dei due candidati può utilizzare estratti cinematografici o video, né estratti audio attinti al dibattito, ai fini della propria campagna elettorale, dandone diffusione tramite qualsiasi mezzo».

10.9

FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

«d) Le conferenze-dibattito di cui al comma 2 si dovranno svolgere con la partecipazione del pubblico secondo le seguenti modalità:

i) il dibattito si svolge alla presenza di un pubblico di persone sedute, che si definiscono sostenitori di uno dei due capi-coalizione partecipanti alla conferenza-dibattito. Il pubblico sarà equamente ripartito fra i sostenitori delle due coalizioni. Il moderatore provvede a dare la parola per le domande ad un numero uguale di sostenitori dell'uno o dell'altro candidato. I partecipanti sono selezionati, tramite imprese specializzate in indagini demoscopiche, tra un campione di elettori demograficamente rappresentativo della realtà nazionale.

ii) Prima dell'inizio della conferenza-dibattito, al pubblico viene fatta richiesta di consegnare le proprie domande al moderatore in forma scritta. Nessun altro può vedere le domande. Il moderatore approva e sceglie quattro domande da rivolgere ai candidati, selezionandole in modo paritario dai sostenitori delle due coalizioni. Il moderatore terrà conto

che le domande siano equamente ripartite fra tematiche ugualmente rilevanti. Le domande vengono poste dai loro presentatori.

iii) Prima della conferenza-dibattito, il pubblico dovrà astenersi da ogni contatto che ne possa condizionare le domande o il comportamento durante la conferenza-dibattito».

10.10

FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

«*d)* il moderatore apre e chiude il dibattito ed applica i limiti di tempo. Nel caso in cui un candidato superi il tempo concessogli, il moderatore interrompe e rammenta sia al candidato che al pubblico che il tempo a disposizione è scaduto e richiama il candidato in questione ad osservare i limiti di tempo qui concordati».

10.11

LABELLARTE

Al comma 6, alla seconda riga, aggiungere, dopo il sostantivo: «coalizioni», le parole: «e i leader dei soggetti politici coalizzati».

10.12

CARRA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8. Le coppie di intervistati potranno fissare di comune accordo le linee per loro irrinunciabili da seguire nel corso della trasmissione. Queste indicazioni verranno presentate alla Direzione della Rai perché ne faccia partecipe la Regia della trasmissione».

Art. 11.**11.1**

BUTTI, CAPARINI, IERVOLINO, LAINATI

Al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai D.P.R. 31 luglio 1997 e D.P.R. 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della Rai, e una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero.».

Conseguentemente al comma 2 le parole: «dai canali nazionali della RAI» sono sostituite dalle seguenti: «da Rai International e»;

al comma 3 le parole: «La Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione di Rai International, sentita la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari».

11.2

CARRA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5. Nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero, la Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari predisporrà una striscia quotidiana della durata di quindici minuti sulla campagna elettorale, con particolare riferimento alla campagna condotta dai candidati della circoscrizione. Questa trasmissione andrà in onda su Rai Uno e su Rai International».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

indi del Vice Presidente
Andrea PAPINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GUZZANTI avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente GUZZANTI comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 18 gennaio 2006, ha predisposto il seguente calendario dei lavori per l'esame della proposta di relazione finale: mercoledì 22 febbraio 2006, illustrazione della proposta di relazione; martedì 28 febbraio e mercoledì 1º marzo 2006, discussione della proposta di relazione; martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2006, seguito della discussione, replica del Presidente e votazione della proposta di relazione finale e dello schema di delibera sulla pubblicità degli atti. L'Ufficio di presidenza integrato ha inoltre convenuto di inviare al dottor Domenico Sica un questionario, al fine di poter approfondire alcuni aspetti inerenti una rogatoria da lui svolta a Beirut nel febbraio 1981, in qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. L'Ufficio di presidenza integrato ha altresì incaricato i collaboratori Lorenzo Matassa, Marco Meneganti e Gian Paolo Pelizzaro di consultare il fascicolo del procedimento relativo ai missili di Ortona a carico di Pifano

e altri. L'Ufficio di presidenza integrato ha inoltre accolto la richiesta del deputato Bielli di svolgere una ulteriore perizia sulle fotografie scattate in piazza San Pietro il 13 maggio 1981 e durante il secondo processo per l'attentato al Papa, al fine di verificare l'identità di un soggetto che, sulla base di una prima perizia depositata dalla dottoressa Carlesi in data 26 ottobre 2005, sarebbe da identificare in Sergei Antonov. L'incarico peritale è stato affidato al dottor Geo Ceccaroli, dirigente del Gabinetto regionale della Polizia scientifica di Bologna. L'Ufficio di presidenza integrato ha infine deliberato di rinunciare alle collaborazioni del dottor Mario Almerighi, del dottor Francesco Bigazzi, del generale Bruno Boccassin, del dottor Massimo Caprara, del professor Adriano Dell'Asta, del dottor Ignazio Giovanni Fonzo, del signor Domenico Fredella, del dottor Paolo Gallerano, del professor Agostino Giovagnoli, del signor Arturo Gismondi, del dottor Sandro Iacometti, del dottor Igor Iezzi, del dottor Otello Lupacchini, del signor Massimo Mazzoni, del professor Vito Mormando, del generale Corrado Narciso, della signora Alessia Patacchiola, del professor Francesco Perfetti, del professor Silvio Pons, del professor Alceo Riosa, del generale Placido Russo, del professor Salvatore Sechi, dell'avvocato Federico Tomassi, del dottor Gian Luca Volpi e del professor Victor Zaslavski.

Il presidente GUZZANTI riferisce quindi gli esiti della missione svolta da una delegazione della Commissione a Budapest per dare corso alla rogatoria internazionale nei confronti delle competenti Autorità ungheresi. In quella sede è stata visionata documentazione di interesse per l'inchiesta e sono state formulate richieste di acquisizione documentale. Della delegazione, da lui guidata, hanno fatto parte i deputati Bielli, Papini e Fragalà, assistiti dai collaboratori La Porta, Matassa e Sce.

Informa inoltre che, in data 10 gennaio 2006, alcuni componenti dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si sono recati presso il SISMI per visionare i fascicoli personali di Thomas Kram e di Christa Margot Fröhlich, richiesti dalla Commissione rispettivamente in data 24 novembre e 23 dicembre 2005. Questa mattina una delegazione dell'Ufficio di presidenza integrato si è recata nuovamente al SISMI per prendere visione di ulteriore documentazione messa a disposizione del Servizio.

Comunica infine che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta

Sulla comunicazioni del Presidente intervengono brevemente il deputato RAISI e il senatore ANDREOTTI, al quale fornisce chiarimenti il presidente GUZZANTI.

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Enrico di Nicola, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Paolo Giovagnoli

La Commissione procede al seguito dell'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Enrico di Nicola, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Paolo Giovagnoli, sospesa al termine della seduta di ieri.

Il presidente GUZZANTI ringrazia sentitamente gli auditi per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Interviene quindi per svolgere considerazioni e formulare domande il deputato RAISI.

Rispondono ai quesiti formulati il dottor DI NICOLA e il dottor GIOVAGNOLI.

Dopo che il senatore ANDREOTTI ha rivolto una richiesta di chiarimenti, alla quale fornisce risposta il dottor DI NICOLA, prendono la parola i deputati DUILIO e FRAGALÀ per svolgere alcune considerazioni.

Replicano il dottor DI NICOLA e il dottor GIOVAGNOLI.

Il presidente PAPINI ringrazia sentitamente le persone audite per la disponibilità dimostrata e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Pietro Grasso

Il comitato procede all'audizione del Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Pietro GRASSO, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI e MALABARBA e dall'onorevole GASPARRI.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

Presidenza del presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di Relazione sull'attività della Commissione
(Esame e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Illustra, quindi, la proposta di relazione al Parlamento sull'attività svolta dalla Commissione nella XIV legislatura, con particolare riguardo al periodo compreso tra il luglio 2004 e il gennaio 2006 (*vedi allegato*).

Svolge quindi alcune considerazioni generali sull'attività della Commissione, esprimendo apprezzamento per l'attività svolta nella legislatura in corso, che potrà essere utile al Parlamento ed al Governo per legiferare nel corso della prossima legislatura. Ricorda altresì il clima positivo che ha caratterizzato i lavori della Commissione e che ha portato all'approvazione all'unanimità dei documenti conclusivi delle tre indagini conoscitive svolte.

Esprime infine un ringraziamento a tutti i colleghi, deputati e senatori che hanno partecipato in modo attivo e propositivo alle sedute della Commissione. In modo particolare ringrazia il Vice Presidente della Commissione on. Aldo Cennamo, l'on. Giorgio Jannone, l'on. Giulio Santagata ed i senatori Giuseppe Benito Onorato Nocco, Gerardo Labellarte e Paolo Franco. Ringrazia infine gli Uffici della Camera dei deputati per la professionalità dimostrata, nonché il personale della Guardia di Finanza e del Ministero delle Finanze distaccato presso la Commissione.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) dopo aver dichiarato il proprio voto favorevole sulla proposta di relazione all'ordine del giorno, svolge

alcune considerazioni generali sull'attività svolta dalla Commissione nella XIV legislatura ed, in particolare, sulle tre indagini conoscitive svolte. L'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali ha costituito uno sviluppo importante e coerente dell'attività svolta dalla Commissione nella XIV legislatura. Dopo aver infatti esaminato, con una prima indagine, il funzionamento e le modalità di gestione dell'anagrafe tributaria e, con una seconda indagine, le prospettive di armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria nell'ambito dell'Unione europea, con la terza indagine è stato possibile concentrarsi sui rapporti con le amministrazioni locali.

In sostanza, va dato atto alla Commissione di aver colto i mutamenti ormai in atto sia a livello istituzionale che di normativa tributaria, per effetto della creazione di un ordinamento integrato a più livelli: quello statale, quello nazionale e quello locale. È sullo sfondo di tale contesto in continua evoluzione che la Commissione ha seguito con attenzione costante le complesse vicende del sistema italiano di gestione dell'anagrafe tributaria, che hanno portato da ultimo alla fusione per incorporazione della Sogei It in Sogei S.p.A. L'ultima indagine, oltre a consentire di acquisire elementi di conoscenza e di giudizio sul tema specifico, è stata pertanto lo strumento per una riflessione complessiva, quasi di riepilogo dell'attività svolta nella legislatura e dei più recenti sviluppi. Una riflessione che è stata conseguentemente più matura ed ha portato a prospettare, con riguardo agli enti locali, soluzioni che tengano adeguatamente conto del quadro tecnico, normativo e politico complessivo.

Non è secondario sottolineare che, pure in presenza di uno scontro politico molto aspro – come quello che ha caratterizzato la dialettica parlamentare nella XIV legislatura – la Commissione ha svolto i propri lavori in un clima di rispetto di tutte le opinioni, pervenendo alla predisposizione di documenti finali condivisi.

Si sofferma poi su alcuni aspetti, tutti contemplati dal documento conclusivo, che considera qualificanti dell'indagine svolta dalla Commissione e che sono appunto il frutto di una riflessione «matura» ed articolata. Il primo aspetto attiene alle implicazioni sul nuovo quadro istituzionale e sull'assetto normativo conseguenti alla riforma in senso federale del paese. Il documento conclusivo prende atto che, nella fase di costruzione di un sistema fiscale di tipo federale, caratterizzato da significative aree di autonomia da parte delle regioni e degli enti locali si pone l'esigenza di assicurare, attraverso un efficace coordinamento degli aspetti procedurali e informatici, che lo stesso non si trasformi in un ginepraio inestricabile per cittadini ed operatori. In tale contesto, anche il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria ed i suoi collegamenti con altri sistemi informativi assume un rilievo fondamentale. L'assetto federale postula infatti – ed è questo l'assunto finale dell'indagine svolta – un coordinamento, se non un'integrazione, dei sistemi esistenti ai vari livelli. Pertanto, così come occorre assicurare che l'inevitabile complessità dell'assetto istituzionale in senso federale e della relativa normativa non si traduca in un maggiore onere amministrativo per i contribuenti, è necessario anche garantire la

semplicità del sistema informativo tributario sia per gli enti utenti, sia per i contribuenti i cui dati confluiscono in esso.

Un secondo profilo di particolare importanza attiene al ruolo che gli enti locali potranno avere nel quadro di un sistema di informazione tributaria integrato o coordinato, che non deve essere quello di meri fruitori passivi, ma piuttosto di attori attivi. Occorre, infatti, in coerenza con il decentramento delle entrate oltre che della spesa in termini di funzioni e compiti, predisporre una chiara strategia per consentire agli enti locali di partecipare alla formazione dei dati prima ancora di essere utenti dell'anagrafe tributaria e, più in generale, del sistema informativo integrato. Un ultimo aspetto attiene alle modalità di acquisizione da parte degli enti locali delle soluzioni tecniche e procedurali appropriate per la gestione dei propri sistemi informativi, anche in materia tributaria.

È importante, come il documento conclusivo sottolinea, che l'acquisizione di tali soluzioni avvenga in una logica di mercato, fermi restando i requisiti tecnici di interconnessione ed interoperabilità. Pertanto, dovrebbero essere contrastate eventuali tendenze monopolistiche ed escluse soluzioni obbligate.

In altri termini, la logica, deve essere sempre quella del mercato aperto e della concorrenza: il servizio offerto da un *partner* tecnologico centrale può costituire la migliore opportunità, ma mai l'unica.

Infine, tiene a ringraziare gli Uffici della Camera dei deputati per l'impegno profuso nell'attività di supporto alla Commissione.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione al Parlamento sull'attività della Commissione, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione al Parlamento sull'attività della Commissione nella XIV legislatura, con particolare riguardo, al periodo luglio 2004-gennaio 2006 (*vedi allegato*).

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15.

ALLEGATO

RELAZIONE APPROVATA SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE NELLA XIV
LEGISLATURA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PERIODO LUGLIO
2004–GENNAIO 2006

1) *L'attività della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria nella XIV legislatura:*

a) le indagini conoscitive svolte.

La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, costituitasi il 29 novembre 2001, nel corso della XIV legislatura ha svolto tre indagini conoscitive concernenti rispettivamente:

Il funzionamento e le modalità di gestione dell'anagrafe tributaria;
L'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria;
I rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.

Per ciascuna indagine è stato approvato all'unanimità un documento conclusivo (Cfr. in *Atti Parlamentari*, XIV Leg., i seguenti doc. XVII-bis n. 2, n. 4, n. 9).

Per le prime due indagini i relativi atti sono stati altresì presentati in appositi Convegni organizzati dagli Uffici della Commissione (cfr. nella collana «Convegni e Conferenze» i nn. 68 e 94).

Nel corso della prima indagine, deliberata nella seduta del 27 febbraio 2002 e conclusa il 12 febbraio 2003, sono state svolte complessivamente 20 audizioni.

Nell'ambito di tale indagine la Commissione ha approfondito in particolare il rapporto esistente tra la SO.GE.I., ex soggetto privato, e il Ministero dell'economia e delle finanze, in prossimità della scadenza della convenzione tra gli stessi stipulata. L'obiettivo della Commissione è stato quello di verificare e promuovere le condizioni per riportare sotto il controllo pubblico l'anagrafe tributaria. Tale attività conoscitiva si è posta peraltro in linea di continuità con quella svolta dalla Commissione nel corso della XIII legislatura avente ad oggetto il ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari (XIII Leg., doc. XVII-bis n. 3).

Nel corso della seconda indagine, deliberata nella seduta del 2 aprile 2003 e conclusa il 6 aprile 2004, sono state svolte complessivamente 16 audizioni.

Questa seconda indagine conoscitiva, sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, ha avuto come finalità quella di operare una ricognizione degli strumenti normativi e amministrativi esistenti nell'ambito dell'Unione europea in materia di scambio di dati fiscali, al

fine di verificarne la concreta applicazione, nonché quella di effettuare una valutazione delle prospettive per il rafforzamento e l'ampliamento degli strumenti stessi. Si è proceduto, inoltre, ad un monitoraggio delle attività svolte dalla S.O.G.E.I S.p.a, la società concessionaria del servizio di gestione dell'anagrafe tributaria, che ha consentito di evidenziare in quale misura le peculiarità del sistema italiano in materia di gestione di dati rilevanti ai fini fiscali possano contribuire alla realizzazione di una rete integrata europea.

Nel corso della terza indagine, deliberata nella seduta del 22 settembre 2004 e conclusa il 30 novembre 2005, sono state svolte complessivamente 15 audizioni.

Questa ultima indagine, concernente i rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, è stata determinata soprattutto dalla riforma del Titolo V della Costituzione che, avendo tra l'altro attribuito a regioni, province, comuni e città metropolitane autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ha reso necessario approfondire l'aspetto dell'attuazione del cosiddetto «federalismo fiscale», che dovrebbe rappresentare un sistema nel quale il prelievo fiscale viene trattenuto in una quota significativa nel territorio nel quale è stato riscosso e solo in parte viene destinato allo Stato.

La Commissione ha quindi ritenuto opportuno in tale ambito approfondire ulteriormente le prospettive di sviluppo dell'integrazione funzionale e procedurale nell'interscambio di flussi informativi tra il sistema dell'Anagrafe tributaria centrale ed i sistemi informatici delle amministrazioni locali, nonché il livello di diffusione e di utilizzazione di tutti quegli strumenti informatici che hanno la finalità di semplificare e migliorare il rapporto dei cittadini e delle imprese con le amministrazioni pubbliche, ed in particolare con quelle locali.

b) Le relazioni approvate.

La Commissione, secondo una prassi instauratasi nella XIV legislatura, ha altresì approvato due relazioni sull'attività svolta: la prima concernente l'attività della Commissione dal suo insediamento (29 novembre 2001) sino all'aprile 2003 (*Doc. XVI-bis*, n. 2), che è stata approvata nella seduta del 26 aprile 2003; la seconda, relativa all'attività svolta dall'aprile 2003 al luglio 2004, approvata nella seduta del 29 luglio 2004 (*Doc. XVI-bis*, n. 7).

Tali relazioni contengono prevalentemente dati statistici sull'attività svolta nei singoli periodi di riferimento.

Infine, l'ultima relazione, che è quella in oggetto, riguarda l'attività svolta dalla Commissione dal luglio 2004 al gennaio 2006. Questa ultima relazione dà altresì conto sommariamente delle tre indagini conoscitive svolte dalla Commissione nel corso della XIV legislatura, nonché dei dati statistici relativi all'intera legislatura.

3) *Dati statistici relativi al periodo luglio 2004-gennaio 2006 e complessivi.*

Nel periodo considerato la Commissione ha effettuato diciannove sedute, per un totale di 14,20 ore. Tali sedute sono state tutte svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, secondo la seguente successione cronologica:

22 settembre 2004: Deliberazione dell'indagine conoscitiva;

20 ottobre 2004: Audizione del Ministro per gli affari regionali, sen. Enrico La Loggia;

10 novembre 2004: Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, sen. Antonio D'Alì;

24 novembre 2004: Audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca;

1° dicembre 2004: Audizione informale di rappresentanti di RSU di SOGEI IT S.p.A.;

15 dicembre 2004: Audizione del presidente della SOGEI S.p.A. e della SOGEI IT S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'amministratore delegato della SOGEI S.p.A., ing. Aldo Ricci;

26 gennaio 2005: Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

2 febbraio 2005: Audizione di rappresentanti di RSU di SOGEI IT S.p.a.;

10 febbraio 2005: Audizione di rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;

23 febbraio 2005: Audizione del Vice ministro dell'economia e delle finanze, prof. Mario Baldassarri;

2 marzo 2005: Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas;

9 marzo 2005: Audizione del prof. Giuseppe Vitaletti, Presidente dell'Alta Commissione di Studio per la Definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo Fiscale (ACoFF);

16 marzo 2005: Audizione del prof. Leonardo Perrone;

18 maggio 2005: Audizione del prof. Roberto Serrentino e del prof. Dino Piero Giarda;

22 giugno 2005: Audizione del Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e devoluzione, on. Nuccio Carrara;

5 luglio 2005: deliberazione di una proroga del termine;

20 luglio 2005: Audizione del Presidente della SOGEI I.T., avv. Sandro Trevisanato, dell'amministratore delegato della SOGEI I.T., ing. Aldo Ricci, e del Consiglio di amministrazione della SOGEI I.T.;

23 novembre 2005: Esame del documento conclusivo;

30 novembre 2005: Seguito dell'esame del documento conclusivo ed approvazione.

Sempre nel periodo considerato la Commissione ha svolto tre Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, per un totale di 50 minuti.

Per quanto concerne i dati complessivi relativi all'intera legislatura, si ricorda che la Commissione ha svolto 70 sedute, per un totale di 51,55 ore, 27 Uffici di Presidenza, per un totale di 6,05 ore.

Sulla base dei dati statistici sopra esposti, oltre che sulla base delle relazioni approvate e delle indagini conoscitive svolte, emerge l'approfondimento conoscitivo che la Commissione ha inteso effettuare, con la finalità di poter fornire un proficuo contributo al Parlamento e al Governo nell'analisi dei temi trattati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 21,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'esame della relazione conclusiva

(Seguito dell'esame e rinvio)

Flavio TANZILLI, *presidente*, ricorda che nell'odierna seduta la Commissione proseguirà l'esame della relazione conclusiva, iniziato nella seduta del 24 gennaio 2006.

Intervengono per formulare osservazioni e proposte di modifica della relazione in esame i senatori Walter VITALI (DS-U) e Luciano GUERZONI (DS-U), ai quali replica il deputato Enzo Raisi (AN), relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Flavio TANZILLI, *presidente*, annuncia la convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per giovedì 26 gennaio 2006, alle ore 14,45. Al termine avrà luogo la seduta della Commissione già fissata per le ore 14,30 del medesimo giorno.

La seduta termina alle ore 22,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOFANI propone alla Commissione, data la natura degli argomenti all'ordine del giorno, che non si proceda al resoconto stenografico della seduta.

La Commissione conviene.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA RELAZIONE FINALE DELLA
COMMISSIONE E SUGLI ESITI DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO DELLA
COMMISSIONE*

Il presidente TOFANI rileva che si è giunti alla fase conclusiva dei lavori della Commissione e che occorre procedere all'elaborazione ed all'approvazione di una relazione finale, la quale raccolga e sviluppi gli esiti delle attività svolte sia dalla Commissione plenaria sia dai cinque gruppi di lavoro istituiti.

Dà quindi per illustrata un'ipotesi di schema, da egli predisposta ai fini della redazione della relazione finale (ipotesi di schema allegata al presente resoconto).

Il senatore CURTO comunica che il gruppo di lavoro, da egli coordinato, relativo al lavoro minorile ed al lavoro sommerso, ha bisogno ancora di alcuni giorni per definire la propria relazione finale, la quale cercherà, in particolare, sia di approfondire i motivi per i quali le politiche

per l'emersione non abbiano sin qui conseguito i risultati sperati sia di formulare proposte in merito ai problemi del lavoro nero e di quello minorile.

Il senatore PIZZINATO esprime un ringraziamento ai collaboratori della Commissione per l'impegno profuso nell'ambito dei gruppi di lavoro.

Formula quindi, in merito all'ipotesi di schema presentata dal PRESIDENTE, alcune osservazioni e proposte, anche al fine della futura redazione dell'ultimo capitolo, concernente le considerazioni conclusive.

Rileva in primo luogo la necessità dell'adozione di un testo unico o di un codice in materia di sicurezza sul lavoro, il quale tenga conto delle trasformazioni intervenute nell'economia negli ultimi anni ed introduca alcune misure normative, la cui esigenza è emersa anche nel corso dell'attività della Commissione e dei gruppi di lavoro.

Al riguardo, si sofferma, in particolare: sull'ipotesi di adozione – mediante il coordinamento tra i Ministeri interessati e le regioni – di un registro generale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, al fine di superare le attuali carenze nei sistemi di rilevamento dei dati; sulla ridefinizione del coordinamento, a livello regionale, dei soggetti operanti nella prevenzione e nella vigilanza – ivi comprese, per alcuni profili, le parti sociali –; sulla determinazione di un vincolo di destinazione di una quota percentuale delle risorse finanziarie delle aziende sanitarie locali alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro; sul problema dell'alta incidenza di malattie professionali non tabellate e sul fenomeno cosiddetto del *mobbing*; sui rapporti tra le imprese appaltanti e quelle appaltatrici di lavori – dove sembrano emergere, quantomeno per taluni settori e fattispecie, l'esigenza della previsione di un coordinamento all'interno dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (dei diversi datori) ed all'interno dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori nonché l'esigenza della definizione di un ambito di responsabilità dell'impresa appaltante relativa ai lavoratori delle imprese appaltatrici –; sull'ipotesi di estensione dell'ambito di applicazione del documento unico di regolarità contributiva – estensione che dovrebbe riguardare in primo luogo proprio le imprese appaltatrici summenzionate – nonché sull'esigenza della previsione, quantomeno per alcuni settori e fattispecie, di aggiornamenti e verifiche periodici del documento medesimo; sulla mancanza di dati precisi sul numero di rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori attualmente designati o eletti e sulla necessità di prevedere una data, a livello nazionale, in cui procedere alle elezioni dei medesimi (e alle successive rielezioni alla scadenza del mandato, la cui durata potrebbe essere fissata in tre anni) – alle elezioni dovrebbero in ogni caso partecipare, sotto il profilo attivo e passivo, tutti i lavoratori interessati, escludendo la possibilità, attualmente prevista, di limitazione all'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali –; sull'istituzione di un'anagrafe dei medesimi rappresentanti per la sicurezza, articolata a livello nazionale e territoriale; sull'introduzione di una sezione concernente la formazione in materia di sicurezza (sia

per i lavoratori sia per i rappresentanti per la sicurezza summenzionati) nell'ambito del «libretto formativo del cittadino» (di recente istituito ai sensi della cosiddetta riforma «Biagi» del mercato del lavoro); sull'esigenza che la documentazione sanitaria relativa al lavoratore indichi le esposizioni, anche pregresse, che potrebbero in futuro determinare l'insorgere di malattie professionali.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore PIZZINATO per le osservazioni e le proposte formulate e, in generale, per l'impegno da egli profuso nell'ambito dei lavori della Commissione.

Il senatore RIPAMONTI ritiene che l'ipotesi di schema presentata dal PRESIDENTE costituisca una valida base di partenza e che opportunamente l'ipotesi medesima abbia lasciato in bianco l'ultimo capitolo, relativo alle considerazioni conclusive, poiché esso deve essere redatto in base alla discussione ed all'elaborazione degli esiti dell'attività di inchiesta sin qui svolta.

Propone quindi di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, prima dello svolgimento delle sedute plenarie della Commissione relative all'esame dello schema di relazione finale.

Il PRESIDENTE dichiara di concordare con tale proposta.

Il senatore BATTAFARANO si associa alle considerazioni già espresse dai senatori PIZZINATO e RIPAMONTI nonché, in particolare, alla proposta di convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Riguardo alla definizione delle considerazioni conclusive, da inserire nella relazione finale, osserva che molte indicazioni sono già contenute nei contributi dei gruppi di lavoro. Si sofferma quindi su alcuni temi generali, quali l'esigenza della redazione di un testo unico o di un codice, il coordinamento delle attività di prevenzione e quello delle attività di vigilanza, il potenziamento, qualitativo e quantitativo, dei soggetti preposti alle medesime attività, la formazione in materia di sicurezza, le malattie professionali non tabellate ed il ruolo dei vari Istituti pubblici competenti in materia di prevenzione.

La senatrice STANISCI auspica che il capitolo della relazione finale concernente le considerazioni conclusive affronti anche il problema degli infortuni domestici e faccia proprie le proposte già contenute nel documento finale del gruppo di lavoro in materia, da ella coordinato.

Rileva altresì che l'inserimento nella parte conclusiva della relazione della Commissione di tale tematica potrebbe favorire la definizione, nell'ambito dell'auspicato testo unico o codice in materia di sicurezza sul lavoro, anche dei problemi normativi inerenti agli infortuni domestici.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere la richiesta della senatrice STANISCI, anche in considerazione dei dati gravi e preoccupanti che presenta il settore degli infortuni domestici.

Esprime quindi un ringraziamento ai collaboratori della Commissione per l'impegno profuso, in particolare nell'ambito dei gruppi di lavoro.

Il PRESIDENTE propone quindi di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Commissione per le ore 14,00 di mercoledì 1° febbraio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

Ipotesi di schema (ai fini della redazione della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»)

La relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», potrebbe articolarsi nelle seguenti parti.

1. Cenni sui compiti della Commissione e sull'attività svolta, con riferimento alle varie articolazioni di quest'ultima (audizioni; sopralluoghi; acquisizione di documenti; costituzione di gruppi di lavoro ed attività dei medesimi gruppi).

2. Trattazione delle tematiche generali oggetto dell'inchiesta.

Tale trattazione potrebbe sviluppare le seguenti linee generali.

Esame dei dati statistici in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

In particolare:

tali dati indicano come il problema della sicurezza sul lavoro sia ancora di estrema gravità. Le variazioni delle cifre sono infatti poco rilevanti rispetto all'entità complessiva del fenomeno e alla molteplicità delle questioni che sorgono nella concreta attuazione della normativa;

i dati relativi agli infortuni nei primi giorni e, più in generale, nel periodo iniziale dell'attività lavorativa (ivi compresi i dati concernenti i lavoratori interinali o quelli oggetto di somministrazione) attestano, da un lato, una rilevante incidenza della mancanza di un'informazione e formazione adeguata (sia diretta – da parte, cioè, del datore di lavoro – sia da parte dei colleghi), dall'altro, l'esistenza di una diffusa prassi, in base alla quale il lavoratore irregolare viene denunciato dal datore qualora si verifichi un infortunio.

Occorre in ogni caso rilevare una carenza (grave soprattutto nel settore delle malattie professionali) negli attuali metodi di rilevamento dei dati, in quanto tali metodi fanno prevalentemente riferimento al solo ambito dell'attività assicurativa dell'INAIL e dell'IPSEMA.

Esame degli aspetti relativi alla prevenzione ed alla vigilanza.

Al riguardo, vengono in rilievo diverse norme della riforma di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché del decreto legislativo n. 38 del 2000 (il quale ha operato una revisione della disciplina sull'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), quali: la disciplina sul coordinamento, a livello regionale, degli organismi operanti nella prevenzione e nella vigilanza; le misure premiali (in relazione alle iniziative assunte per migliorare il livello di sicurezza); il finanziamento di programmi di adeguamento alla normativa da parte di imprese piccole e medie e di quelle appartenenti ai settori agricolo e artigianale, nonché di progetti per favorire l'informazione e la formazione (sempre in materia di sicurezza) da parte dei lavoratori.

Com'è noto, la riforma di cui al decreto legislativo n. 626 ha posto i più rilevanti problemi di adeguamento proprio per le piccole e medie imprese e per i settori agricolo e artigianale. Le difficoltà incontrate da tali soggetti appaiono di ordine sia economico che organizzativo. Per esempio, l'adempimento ad alcuni obblighi (come quello della valutazione dei rischi) richiede il ricorso a capacità professionali e tecniche non facilmente reperibili e aventi, talora, un costo elevato rispetto alla qualità del servizio.

È, dunque, con riferimento particolare a quest'ambito di imprese che occorrerebbe sviluppare le misure premiali e di sostegno e quelle di prevenzione, procedendo anche ad un attento esame degli esiti sin qui sortiti degli interventi finanziari.

In merito a disposizioni più recenti, occorre senz'altro soffermarsi sulla previsione (introdotta con il decreto legislativo n. 251 del 2004) la quale imporrebbe, per il settore edile, che la comunicazione relativa all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione in forma coordinata e continuativa venga effettuata il giorno precedente all'instaurazione medesima.

Tale norma appare idonea a contrastare la prassi summenzionata (di denuncia, da parte del datore, del lavoratore irregolare dopo l'evento dell'infortunio). Si deve, tuttavia, rilevare che, da un lato, la disposizione non è ancora operante, in quanto manca il decreto ministeriale, e, dall'altro, che essa potrebbe opportunamente essere estesa agli altri settori.

Un'altra normativa recente di interesse è quella relativa al documento unico di regolarità contributiva. Anche in tal caso, appare auspicabile un'estensione dell'istituto – attualmente previsto per determinati settori o fattispecie –, come strumento di contrasto del lavoro sommerso (il quale ultimo costituisce un'area ad elevata incidenza di infortuni). Com'è emerso nel corso dell'attività del gruppo di lavoro della presente Commissione relativo all'edilizia, sarebbe inoltre opportuna (quantomeno per alcuni settori, come quello edile medesimo) la previsione di aggiornamenti e verifiche periodici del documento.

Le problematiche della prevenzione comprendono, tra le altre, quelle inerenti all'informazione e formazione dei lavoratori, alla qualità professionale ed alla formazione dei diversi «addetti alla sicurezza» ed alle relazioni fra le parti.

In merito, alcune misure di intervento potrebbero essere costituite: dalla previsione di verifiche sui risultati dei corsi di formazione in materia di sicurezza; dalla definizione, per i lavoratori immigrati, di moduli specifici di formazione, orientati a superare le difficoltà linguistiche (in

quanto esse rappresentano un fattore di rischio sul luogo di lavoro); dall'introduzione di una sezione concernente la formazione in materia di sicurezza nell'ambito del «libretto formativo del cittadino» (di recente istituito ai sensi della cosiddetta riforma «Biagi» del mercato del lavoro); dalla revisione dei requisiti professionali relativi al medico competente; dall'ampliamento delle funzioni che possono essere svolte dagli enti bilaterali – enti che costituiscono un importante strumento di cooperazione e, conseguentemente, di formazione e prevenzione in materia –.

Tra gli aspetti inerenti alla prevenzione, occorre segnalare altresì quelli inerenti ai rapporti tra le imprese appaltanti e quelle appaltatrici di lavori. Sembrano qui emergere infatti – quantomeno per taluni settori e fattispecie – l'esigenza della previsione di un coordinamento all'interno dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (dei diversi datori) ed all'interno dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori e forse anche l'esigenza della definizione di un ambito di responsabilità dell'impresa appaltante relativa ai lavoratori delle imprese appaltatrici.

Riguardo alla vigilanza, le esigenze principali appaiono quelle del potenziamento, qualitativo e quantitativo, dei soggetti preposti e del loro coordinamento, nonché dello sviluppo degli interventi dei medesimi soggetti nella direzione della prevenzione.

3. Esposizione dei risultati dell'attività dei gruppi di lavoro della Commissione.

4. Considerazioni conclusive.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

275^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,30.

(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento 2.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.18, segnalando tuttavia come tali proposte intervengano in un ambito riconducibile a competenze legislative regionali in materia di commercio;

– parere non ostativo sull'emendamento 2.0.20, segnalando tuttavia che si dispone con norma di rango primario la soppressione di disposizioni recate da un decreto ministeriale;

– parere non ostativo sull'emendamento 4.0.100, invitando tuttavia a valutare la compatibilità della norma così proposta con le competenze legislative delle regioni;

– parere non ostativo sugli emendamenti 5.15, e 5.18, segnalando come l'istituzione di un «Fondo di assistenza per le famiglie dei pesca-

tori», appare riconducibile alla materia dell'assistenza sociale, per la quale vengono in rilievo competenze regionali;

– parere contrario sull'emendamento 5.0.31, che istituisce un fondo prevedendo un contributo annuale a carico delle regioni e disponendo adempimenti e obblighi a carico di specifici assessori regionali;

– parere non ostativo sull'emendamento 5.0.10, segnalando tuttavia che il suo comma 8 novella una norma di rango secondario;

– parere non ostativo sull'emendamento 5.0.12, nel presupposto che si tratti di un intervento straordinario e che, per le finalità perseguite, la norma sia riconducibile a competenze statali in materia di tutela dell'ambiente; si segnala peraltro l'esigenza di modificare il suo comma 2, che prevede l'adozione di regolamenti in sede di conferenza Stato-Regioni;

– parere non ostativo sugli emendamenti 5.0.18 e 5.0.25, nel presupposto che tali novelle non possano intendersi – nel mutato assetto costituzionale – come imposizione o conferma di una condizione per l'accesso a contributi regionali, posta con norma statale;

– parere non ostativo sugli emendamenti 5.0.29, 7.0.8, 7.0.9, osservando tuttavia come la disciplina degli accessi rurali in questione, ancorché riconducibile alla materia del governo del territorio, appare di eccessivo dettaglio;

– parere non ostativo sugli emendamenti 7.0.2 e 7.0.15, nel presupposto che si tratti di interventi straordinari riconducibili a quelli disciplinati dall'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, connessi alla straordinaria situazione di difficoltà del comparto degli allevamenti avicoli;

– parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» (n. 579)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore SCARABOSIO (*FI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si dà attuazione a una delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per la ricognizione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni: in particolare, il provvedimento in esame reca la ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004, che ha avuto ad oggetto proprio le norme di delega di cui si tratta, impone una «lettura minimale» all'opera di ricognizione cui provvede lo schema in titolo. Ricorda inoltre che la Conferenza Stato-regioni ha reso un parere negativo sullo schema di de-

creto legislativo in titolo nella seduta del 24 novembre 2005. Dopo aver illustrato il contenuto dello schema in esame, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:

– la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, troverebbe più opportuna collocazione nell'articolo 3, ove sono indicati i limiti alla competenza legislativa regionale;

– la previsione secondo la quale la definizione dei criteri in base ai quali la Banca d'Italia determina la localizzazione regionale dell'operatività delle banche è affidata a un regolamento del Ministro dell'economia (articolo 2, comma 3) andrebbe valutata, considerando che tale provvedimento concorrerà a determinare l'ambito di applicazione del decreto legislativo in esame nonché – in sostanza – l'ambito di operatività della stessa potestà legislativa concorrente delle regioni; ricorda, inoltre, che la materia su cui interviene lo schema in esame è demandata alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni e che in tali materie allo Stato non è riconosciuta una potestà regolamentare;

– all'articolo 3, nel comma 2 segnala l'esigenza di sostituire la dizione «disposizioni di principio non derogabili» con la seguente: «principi fondamentali»: tale ultima locuzione, infatti, non solo appare coerente con la rubrica recata dal titolo dell'articolo, ma elimina il riferimento a principi «inderogabili», che potrebbe far intendere che vi sono principi derogabili, laddove tutte le norme che costituiscono principi fondamentali in materie demandate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni – e lo schema in titolo deve limitare il suo contenuto a tale tipo di norme – si impongono come limite non derogabile al legislatore regionale;

– al medesimo articolo 3, il comma 3 dovrebbe essere riformulato come elenco non tassativo.

Ha quindi la parola il senatore BASSANINI (*DS-U*), il quale esprime perplessità per la formulazione dell'articolo 2, comma 1, osservando in particolare che i criteri ivi contenuti per l'individuazione delle «banche a carattere regionale» siano in alcuni casi tautologici, in altri troppo generici. Concorde con il relatore nel ritenere di dubbia costituzionalità la previsione che affida a un regolamento ministeriale l'individuazione di criteri ulteriori per l'individuazione delle «banche a carattere regionale», i quali si pongono come parametro intermedio tra quelli previsti con norma di rango primario dallo schema in esame e le deliberazioni da parte del CICR. Esprime inoltre perplessità in merito al criterio, espresso dall'articolo 2, comma 2, secondo il quale determinante a tali fini è l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio della stessa regione: ritiene che tale criterio possa condurre a una eccessiva riduzione delle «banche a carattere regionale» e a un conseguente eccessivo ampliamento della categoria delle banche a carattere nazionale, essendo sufficiente l'apertura di una sola filiale in una regione diversa da quella nella quale si trova la sede principale per qualificare un istituto di credito come banca a carattere nazionale. Paveva inoltre possibili

comportamenti elusivi da parte di talune banche, le quali potrebbero agevolmente sottrarsi al rispetto della legislazione di dettaglio di una regione aprendo una filiale in una diversa regione. Riterrebbe pertanto più opportuno prevedere che sia la localizzazione della sede centrale il criterio determinante, eventualmente integrato con una valutazione sulla localizzazione della maggior parte degli sportelli operativi.

Il relatore SCARABOSIO (*FI*), pur concordando con talune delle osservazioni formulate dal senatore Bassanini, ritiene preferibili, ai fini della certezza del diritto, i criteri indicati dall'articolo 2 del provvedimento in esame. In conclusione, ribadisce la proposta già formulata.

Con l'astensione del senatore BASSANINI (*DS-U*), la Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3289) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, il quale, a suo giudizio, non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3740) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, il quale, a suo giudizio, non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3741) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, il quale, a suo giudizio, non presenta

profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, il quale, a suo giudizio, non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3743) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, il quale, a suo giudizio, non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

179^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni riunite 1^a e 3^a:

(2545) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro e di un disegno di legge di iniziativa governativa: parere di nulla osta;

alla 3^a Commissione:

(3670) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005: parere di nulla osta;

(3694) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa: parere di nulla osta;

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 596): osservazioni non ostantive.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

551^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 9,30.

(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (FI) ricorda che ieri è stato avviato l'esame del provvedimento in titolo per rendere il parere alle Commissioni di merito. Avendo tuttavia queste concluso l'esame, il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno per rendere il parere all'Assemblea. Invita pertanto il relatore a richiamare le considerazioni esposte nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre verificare se la soppressione della disposizione della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) che ha abrogato l'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge n. 481 del 1995 – ripristinando pertanto il limite massimo del contributo dovuto dai soggetti vigilati per le spese di funzionamento delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per l'energia elettrica e il gas nella misura dell'uno per mille dei ricavi – abbia effetti sulla capacità di autofinanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ovvero sia suscettibile di interferire con l'applicazione dell'articolo 1, comma 66 della legge finanziaria, che fissa invece al 2 per mille dei ricavi il suddetto tetto per quanto concerne l'Autorità per le garanzie nelle co-

municazioni. Al riguardo occorre in particolare valutare l'opportunità di formulare il provvedimento in esame in modo da assicurare il coordinamento, per quanto concerne l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra la disposizione che fissa il limite dell'uno per mille dei ricavi, di cui alla citata legge n. 481 del 1995, e quella che incrementa il suddetto limite fino al 2 per mille, di cui al citato comma 66 dell'articolo 1, della legge finanziaria, al fine di confermare l'acquisizione dei risparmi ascritti dalla relazione tecnica alla capacità di autofinanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, il relatore non riscontra profili meritevoli di osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il sottosegretario Armosino ha riscontrato l'opportunità di chiarire il testo dell'articolo 2 introducendovi un richiamo all'articolo 1, comma 66, della legge finanziaria per il 2006.

Il relatore GRILLOTTI (AN), alla luce delle considerazioni espresse ieri dal rappresentante del Governo, propone di formulare un parere del seguente tenore sul testo del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «dicembre 2005, n. 266,» delle seguenti: «fermo restando il comma 66 del medesimo articolo 1,».

Su proposta del PRESIDENTE e stante l'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,40.

552ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(2768-2786-3139-3292-3316-B) *Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Giaretta ed altri; Pedrizzi e Palombo; Manzione ed altri; Giaretta e Montagnino; Rigoni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, con l'avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Sottocommissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere di nulla osta.

(3310) *Disciplina delle attività nel settore funerario*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, con osservazioni, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore MORO (*LP*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 5, del testo, che occorre acquisire conferma che le garanzie prestate in favore del comune competente ai sensi del comma 4 siano idonee ad escludere possibili oneri in caso di subentro del comune stesso nella gestione del servizio a seguito di liquidazione o fallimento dell'affidatario.

Riscontra altresì l'esigenza di verificare se derivino eventuali effetti finanziari dalla gestione del registro di cui all'articolo 9, comma 9, e dall'istituzione e gestione di corsi ed esami per l'abilitazione alla professione di tanatoprattore di cui all'articolo 13, comma 2, nonché dalla realizzazione, ove avvenga a cura di soggetti pubblici, dei cimiteri per animali d'affezione di cui all'articolo 14. In relazione ai suddetti profili occorre valutare infine l'opportunità di corredare il provvedimento in esame di una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne gli emendamenti segnala che le proposte 2.101 e 13.0.1 sembrano comportare maggiori oneri privi di quantificazione e copertura. Occorre inoltre valutare se le proposte 2.106, 4.1 e 7.1 siano suscettibili di comportare effetti finanziari attribuendo ai servizi funerari la qualifica di servizi pubblici. Occorre poi valutare l'emendamento 14.1 in relazione alle osservazioni sull'articolo 14 del testo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma la congruità delle garanzie di cui all'articolo 2, comma 5, del testo, nonché l'assenza

di oneri in relazione alle altre disposizioni segnalate dal relatore di cui all'articolo 9, comma 9, all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 14. Si rimette infine alla valutazione della Sottocommissione in merito alle proposte emendative.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime le proprie perplessità sul testo in esame, rilevando che lo stesso appare suscettibile di produrre oneri, anche rilevanti, con particolare riguardo alla finanza dei comuni. In proposito, richiama segnatamente l'articolo 3 del provvedimento, laddove, ai commi 8 e seguenti, si prevede la possibilità per i privati di costruire ed utilizzare cappelle o tombe al di fuori dei cimiteri, fatto salvo il rispetto delle necessarie norme di tipo urbanistico e sanitario, in una sorta di «liberalizzazione» su ampia scala di tale settore. Ricorda come, attualmente, le attività relative alla costruzione e all'utilizzo di cappelle o tombe funerarie rientrino nella competenza esclusiva dei comuni, che, per la concessione dei relativi diritti ai privati, applicano tariffe dalle quali, specialmente nel caso dei piccoli centri, derivano entrate assai rilevanti per i bilanci comunali. Applicando quindi la suddetta «liberalizzazione» del settore, si determinerebbe una rilevante perdita di gettito per i comuni, ove non si prevedesse esplicitamente nelle norme in esame che, a fronte del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione o l'utilizzo delle sepolture private, i cittadini interessati debbano versare ai singoli comuni tariffe equivalenti a quelle previste per le analoghe sepolture nei cimiteri comunali. Ritiene quindi opportuno inserire una specifica condizione in tal senso nel disegno di legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) concorda con le considerazioni del senatore Morando in merito all'articolo 3 del disegno di legge in esame. Segnala, inoltre, che anche l'articolo 14, relativo ai cimiteri per animali d'affezione, presenta profili di onerosità, laddove, al comma 4, prevede che ad essi si applichi la normativa cimiteriale statale prevista per i cimiteri destinati ad esseri umani. Infatti, nel caso di strutture realizzate da soggetti pubblici (segnatamente dai comuni), occorrerebbe procedere a tutta una serie di interventi strutturali e organizzativi per i cimiteri degli animali d'affezione, da cui deriverebbero certamente nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni, specialmente se, a fronte della nuova normativa in esame, vi fosse una forte richiesta di tali strutture, come è prevedibile, considerando sia la grande sensibilità oggi esistente nei confronti degli animali domestici, sia l'elevato numero degli stessi; tali oneri, peraltro, non sembrano suscettibili di essere interamente coperti mediante apposite tariffe, in quanto dovrebbero necessariamente riconoscersi degli sgravi per i cittadini non abbienti. Analoghe perplessità esprime poi relativamente all'articolo 9, comma 9, e all'articolo 13, comma 2, segnalati dal relatore.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), in replica all'intervento del senatore Morando, precisa che i cimiteri sono beni demaniali inalienabili, per i

quali il comune concede ai privati solo il diritto di superficie per la costruzione ovvero l'utilizzo di tombe o cappelle. A fronte di tale concessione, i privati corrispondono poi i relativi diritti concessori che, per legge, debbono essere obbligatoriamente reinvestiti nelle spese di gestione e manutenzione dei cimiteri stessi. Si tratta tuttavia di entrate di ammontare modesto, tali da non incidere in maniera rilevante sulla complessiva gestione delle finanze comunali, anche in considerazione del fatto che il diritto di superficie è limitato nel tempo, a seconda della tipologia della sepoltura considerata.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), condividendo i rilievi dei senatori Morando e Caddeo circa la possibile onerosità delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, segnala in aggiunta che lo stesso innova profondamente l'attuale legislazione in materia di attività del settore funerario, imponendo nuove regole anche dal punto di vista urbanistico e sanitario. Ciò vuol dire che i comuni, in quanto enti responsabili della gestione dei cimiteri, potrebbero essere costretti ad introdurre una serie di modifiche delle strutture attualmente esistenti, con significativi oneri a carico delle rispettive amministrazioni, specie in quanto il disegno di legge, in modo poco previdente, non contempla uno specifico regime transitorio tra la vecchia e la nuova disciplina.

Il PRESIDENTE ritiene che le questioni di carattere finanziario emerse nel dibattito, certamente rilevanti, possano essere superate nel presupposto che gli oneri per l'abilitazione alla professione di tanatoprattore di cui all'articolo 13 e i relativi corsi siano gravino sui soggetti interessati, e che le amministrazioni pubbliche competenti per la realizzazione delle cappelle private di cui all'articolo 3 e per l'uso dei cimiteri per animali d'affezione di cui all'articolo 14, nel concedere le necessarie autorizzazioni ai privati, applichino tariffe tali da assicurare l'invarianza di getto ovvero l'assenza di oneri per la finanza pubblica. Con riferimento invece agli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte 2.101, 13.0.1, 2.106, 4.1 e 7.1, in quanto palesemente onerose, e avviso favorevole sui restanti emendamenti trasmessi. Invita, pertanto, il relatore a formulare una proposta di parere in tal senso.

Il relatore MORO (*LP*), aderendo all'invio del Presidente, illustra la seguente proposta di parere sul testo e sugli emendamenti in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri per l'abilitazione alla professione di tanatoprattore di cui all'articolo 13 e i relativi corsi siano posti a carico dei soggetti interessati, che gli oneri concessori per la realizzazione delle cappelle private di cui all'articolo 3 assicurino l'invarianza di gettito per la finanza comunale e le tariffe e concessioni relative all'uso dei cimiteri per animali d'affezione di cui all'articolo 14 eventualmente realizzati da soggetti pubblici assicurino la copertura dei relativi costi di realizzazione.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.101, 13.0.1, 2.106, 4.1 e 7.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara la propria contrarietà sulla proposta di parere del Relatore, in quanto, pur apprezzando lo sforzo di segnalare i problemi finanziari emersi nel dibattito, rileva che anziché dei presupposti sarebbero state necessarie delle specifiche condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere testé illustrata, rilevando che non sussiste, allo stato, un problema di perdita di gettito per i comuni derivante dalla normativa introdotta dal disegno di legge in esame.

Con l'avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(3669-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore IZZO (*FI*) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo licenziato dal Senato, l'articolo 1-*bis*, introdotto mediante un emendamento di iniziativa governativa, che incrementa di ulteriori 90 unità il numero dei posti del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo per il quale è consentita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2005, l'immissione nel ruolo speciale. Al riguardo, posto che il suddetto emendamento risulta approvato senza la predisposizione della relativa relazione tecnica, occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, al fine di valutare la congruità dell'importo ivi indicato. Per quanto concerne la copertura, poiché al relativo onere si provvede mediante utilizzo anziché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 2004, come determinata dalla tabella C della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), relativa al servizio nazionale della protezione civile, occorre acquisire conferma della effettiva compatibilità tra le finalità introdotte dalle norma in esame e quelle alle quali risulta preordinato il suddetto accantonamento sulla base della legislazione vigente, ovvero occorre verificare che sull'accanto-

namento stesso residuino risorse sufficienti per l'attuazione delle finalità già stabilite dalla legislazione vigente.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 6, relativo ai siti di stoccaggio provvisorio destinati ad accogliere i materiali di recupero prodotti dagli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani, fino alla completa realizzazione del sistema regionale integrato di smaltimento. Fa presente, al riguardo, che la norma attribuisce precise competenze al Commissario delegato per la realizzazione delle discariche di servizio e dei siti di stoccaggio, sulla base degli accordi di programma intervenuti con le comunità locali interessate, definendo nel contempo le necessarie risorse finanziarie. In tal senso, auspica che il Commissario regionale delegato provveda fino in fondo, per quanto di propria competenza a realizzare le suddette strutture di stoccaggio, nel rispetto dei tempi e delle condizioni concordate, con speciale riferimento alle due discariche, site nei comuni di Montesarchio e di Savignano Irpino. In particolare, auspica che le risorse finanziarie disponibili siano equamente ripartite tra le due discariche e che non vengano superati i limiti fissati per ciascuna di esse in ordine al volume massimo di rifiuti da trattare (400.000 metri cubi nel caso della discarica di Montesarchio), ricordando che tale aspetto è condizione essenziale per garantire il corretto funzionamento degli impianti, senza creare disagi ovvero oneri aggiuntivi a carico delle comunità locali.

Passa quindi all'illustrazione degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 1.101 sembra comportare maggiori oneri non quantificati né coperti e risulta analoga ad un emendamento su cui la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in prima lettura. Rileva, inoltre, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 1.100 (che sopprime la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5); 1-bis.102 (verificando se il secondo periodo sia suscettibile di incidere sulla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, escludendo dalle assunzioni il personale già assunto a tempo indeterminato ivi indicato, il cui relativo onere a regime dovrebbe essere già parzialmente coperto); 08-bis.100 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata, posto che tuttavia risulta corredato di una clausola di copertura finanziaria particolarmente significativa). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, relativamente alle richieste di chiarimenti sull'articolo 1-bis del testo, conferma la disponibilità delle risorse previste per la copertura dei relativi oneri, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 2004, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2006. Per quanto concerne i profili di quantificazione, ribadisce la correttezza della stima dell'onere indicato nella norma, evidenziando che, trattandosi dell'incremento, pari a 90 unità, del contingente già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando, di cui è auto-

rizzato l'inquadramento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005), l'onere stesso è già parzialmente a carico del Dipartimento della protezione civile.

Si pronuncia, infine, in senso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, mentre non ha osservazioni da formulare su quelli restanti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara la propria insoddisfazione per le risposte fornite dal rappresentante del Governo, laddove sarebbe stato invece necessario acquisire una relazione tecnica propriamente detta, debitamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato, in quanto non risolvono il problema essenziale posto dal relatore nel suo intervento sul citato articolo *1-bis*. Preso atto della conferma circa la correttezza della quantificazione degli oneri ivi indicati, infatti, non è stato chiarito se le risorse dell'autorizzazione di spesa richiamata a copertura, siano destinate, sulla base della legislazione vigente, a finalità compatibili con quelle introdotte dalla norma in esame, nel qual caso appare corretta la copertura mediante utilizzo delle suddette risorse, ovvero se la citata autorizzazione di spesa sia destinata a finalità difformi da quelle previste dall'articolo *1-bis* in esame. In tal caso, infatti, occorrerebbe procedere ad una riduzione della suddetta autorizzazione di spesa, al fine di evitare la scopertura di oneri già previsti a legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la conferma del rappresentante del Governo circa la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni in ruolo di cui all'articolo *1-bis* del disegno di legge in esame, nonché della sussistenza delle disponibilità necessarie per la copertura, risolva in maniera sostanziale i problemi sollevati dal relatore, per cui esprime avviso favorevole sul testo in esame. Relativamente agli emendamenti, ritiene opportuno formulare avviso contrario sulle proposte 1.101, 1.100, *1-bis.102*, in quanto palesemente onerose, mentre si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento *08-bis.100*, in considerazione della copertura particolarmente ampia ivi prevista e in conformità alla prassi seguita dalla Sottocommissione in casi analoghi. Infine, esprime avviso favorevole sui restanti emendamenti trasmessi. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.101, 1.100 e *1-bis.102*, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3731) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore IZZO (*FI*), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito durante le precedenti sedute, ricorda di aver già illustrato nella precedente seduta la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «dicembre 2005, n. 266,» delle seguenti: «fermo restando il comma 66 del medesimo articolo 1,».

Non essendovi profili meritevoli di rilievo in ordine agli emendamenti, propone altresì di formulare sugli stessi il seguente parere: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti 1.100, 1.0.100, 1.0.101 e 1.0.102 trasmessi, esprime parere di nulla osta.».

La Sottocommissione approva, infine, con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la proposta del relatore.

(3670) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FASOLINO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre riformulare la clausola di finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame aggiornando la decorrenza degli oneri al 2006 e la relativa copertura al vigente bilancio triennale 2006-2008, posto che sull'accantonamento richiamato a copertura sussistono le necessarie disponibilità.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le considerazioni del relatore circa la necessità di procedere all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, per cui propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per

quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: "a decorrere dal 2005", siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2006", che le parole: "2005-2007", siano sostituite dalle altre: "2006-2008" e che, infine, le parole: "per l'anno 2005", vengano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006".».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

(3324) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FASOLINO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre riformulare la clausola di finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame aggiornando la decorrenza degli oneri al 2006 e la relativa copertura al vigente bilancio triennale 2006-2008, posto che sull'accantonamento richiamato a copertura sussistono le necessarie disponibilità.

Il presidente AZZOLLINI conviene anche in tal caso sull'opportunità di procedere all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, per cui propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: "a decorrere dal 2005", siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2006", che le parole: "2005-2007", siano sostituite dalle altre: "2006-2008" e che, infine, le parole: "per l'anno 2005", vengano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006".».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

82^a Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(596) Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale»: osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(3^a - Affari esteri, emigrazione)**

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (2545) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(12^a - Igiene e sanità)**

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti ali-

mentari, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE (n. 563).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina dell'impresa sociale» (n. 593).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 9,15 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003 (3740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003 (3741) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000 (3742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004 (3743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999 (3744) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002 (3745) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004 (3746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998 (3747) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa (3694).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 (3324).

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998 (3383).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005 (3670).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003 (3685).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 (3706) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002 (3709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004 (3289).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla situazione nel Corno d'Africa.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *a*) e 2, commi 1, lettere *s*) e *t*), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (3716).

ORE 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in ordine all'andamento del debito, con particolare riferimento alla componente non statale: audizione del professor Giuseppe Guarino.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali» (n. 594).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale (3465).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio» (n. 595).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell'esame del documento conclusivo.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: esame del documento conclusivo.

III. Interrogazione.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 8,30

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006 (COM(2005) 531 definitivo) (n. 14).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2006 presentato dalle Presidenze austriaca e finlandese (n. 16).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla medesima Agenzia il potere di svolgere le pro-

prie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del Trattato sull'Unione europea (COM (2005) 280 definitivo) (n. 15).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 14

- Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 9,15

Secondo Comitato sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso:

- Audizioni sull'omicidio Ortes.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 9

Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea:

- Esame del documento conclusivo.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 14

Seguito dell'esame e votazione finale della relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sull'attività svolta.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 13,30

Seguito dell'esame della relazione sulla Campania:

Esame della relazione finale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 14

ORE 14

Audizione di rappresentanti del Consorzio Cooperative Costruzioni.

ORE 15

Audizione del sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Filippo Beatrice.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Giovedì 26 gennaio 2006, ore 14,30

Seguito dell'esame della relazione conclusiva.

